



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 503

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 2 dicembre 2015

I N D I C E

Commissioni riunite

9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12 ^a (Igiene e sanità):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Uffici di Presidenza</i>	»	14

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	15
<i>Plenaria</i>	»	18
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	33
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	40
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	44
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	45
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	239
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	243
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 212)</i>	»	253
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	254
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	259

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 206)</i>	<i>Pag.</i>	308
<i>Plenaria</i>	»	308
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 112)</i>	»	313
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 113)</i>	»	313
<i>Plenaria</i>	»	314
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	322
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	324
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	332
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	333

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	360
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	361
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	362
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	363
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	364
<i>Plenaria</i>	»	364
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	366
<i>Plenaria</i>	»	366

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 12^a (Igiene e sanità) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 503^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 dicembre 2015.

COMMISSIONI 9^a e 12^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

12^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 2 dicembre 2015

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
FORMIGONI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo e il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

AFFARI ASSEGNATI

Riduzione dell'impiego di antibiotici nell'allevamento animale (n. 607)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore per la 12^a Commissione, senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*), pone preliminarmente in evidenza la delicatezza delle problematiche sottese all'affare assegnato in titolo: l'uso inappropriato di antibiotici negli allevamenti animali è infatti causa di gravi conseguenze biologiche ed ambientali. In particolare, può determinare l'insorgenza di ceppi batterici resistenti agli antibiotici, con conseguenti rischi per la salute umana, oltre che per quella animale.

Pertanto, sottolinea l'oratore, urgono misure adeguate alla risoluzione di siffatte complesse problematiche, che nello schema di risoluzione, redatto d'intesa con la correlatrice, sono state individuate, nella consapevolezza che proposte migliorative del testo potranno scaturire dalla discussione.

La relatrice per la 9^a Commissione, senatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Si apre la discussione generale.

Il senatore RUTA (*PD*) prende atto positivamente dei contenuti dello schema testé illustrato. Sottolinea tuttavia un'ulteriore tematica costituita dall'esigenza di tener conto del fattore della trasmissibilità delle malattie all'interno degli allevamenti. Agire sul piano della prevenzione, tutelando nel contempo il benessere degli animali, consentirebbe di limitare ulteriormente l'utilizzo dei farmaci antibiotici. Su tale punto l'allevamento in un regime di semipascolo potrebbe produrre effetti positivi.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) fa proprie le considerazioni svolte dal senatore Ruta, rimarcando che la necessità di garantire condizioni di vita adeguate agli animali allevati, anche al fine di diminuire il ricorso alla somministrazione di antibiotici, dovrebbe essere segnalata come prioritaria all'interno dello schema di risoluzione.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) premette che le considerazioni svolte dagli oratori che l'hanno preceduto sono astrattamente condivisibili, ma occorre avere consapevolezza della realtà delle produzioni italiane, che in molte aree, come ad esempio in Lombardia, non potrebbero sostenere l'imposizione di metodologie di allevamento al pascolo, che presuppongono precise caratteristiche orografiche, come quelle che si riscontrano nei paesi del Nord Europa. Osserva che, semmai, potrebbe realisticamente ipotizzarsi una diminuzione dell'intensività degli allevamenti, accompagnata da miglioramenti di carattere strutturale, offrendo al contempo ai produttori nazionali adeguati sostegni di natura economica.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) condivide le osservazioni formulate dal senatore Ruta: il ricorso eccessivo agli antibiotici origina dalle condizioni inadeguate nelle quali sono tenuti gli animali all'interno degli allevamenti. Cita, a titolo di esempio, il grave sovraffollamento che spesso si riscontra negli allevamenti di conigli, dal quale scaturisce una condizione di grave stress per gli animali, i quali tendono così ad ammalarsi facilmente e a essere curati con la somministrazione di antibiotici.

Il senatore GAETTI (*M5S*) richiama le deliberazioni già svolte dalla Commissione agricoltura relativamente ai progetti di normativa europea sui mangimi medicati e sui farmaci per uso veterinario. Rileva quindi che la tematica del benessere animale è da tempo all'attenzione delle Istituzioni sovranazionali e nazionali.

Rileva tuttavia come, a suo avviso, sarebbe utile introdurre anche degli indici quantitativi, di portata oggettiva, della salute degli animali allevati, il primo dei quali potrebbe essere la determinazione di un'età minima di crescita degli animali per la riproduzione e la macellazione, pur nella

consapevolezza dell'esigenza di una differenziazione tra specie. Ciò potrebbe tradursi anche in una migliore crescita degli esemplari e in una limitazione dell'uso dei medicinali, mentre nel caso degli animali che producono latte ciò eviterebbe anche la non utilizzabilità del latte stesso per la produzione casearia.

In conclusione, ritiene che una minore consistenza degli allevamenti ma con un superiore livello di salute dei capi risulterebbe essere una scelta positiva anche dal punto di vista dell'equilibrio economico dell'attività.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che in Italia sono state recepite tutte le normative europee sul benessere animale. Ciò ha comportato da parte degli allevatori costi anche ingenti per l'adeguamento.

Da questo punto di vista, pertanto, ritiene che la previsione in Italia di vincoli ulteriori rispetto a quelli sovranazionali potrebbe risultare molto dannosa per le imprese nazionali, mentre dovrebbero essere stimolati maggiori controlli, anche a livello locale, sul pieno rispetto della legislazione vigente.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), nell'esprimere apprezzamento per il testo predisposto dai relatori, auspica che lo stesso sia integrato prevedendo un impegno specifico del Governo nella direzione del rafforzamento delle attività di vigilanza e di contrasto degli illeciti nel settore agro-alimentare, anche con riguardo alle problematiche connesse agli approvvigionamenti *on line* di medicinali.

Suggerisce, inoltre, di introdurre nel testo un riferimento esplicito allo strumento della ricetta elettronica, che anche nel settore veterinario potrebbe fornire un contributo prezioso alle attività di controllo ed alla tracciabilità.

Quanto al prefigurato piano nazionale pluriennale, ravvisa l'opportunità di impegnare il Governo a riferire periodicamente alle Camere in ordine agli aspetti attuativi e ai risultati conseguiti.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), ringraziati i relatori, auspica che nell'ambito della risoluzione sia posto in peculiare evidenza che l'obiettivo principale delle iniziative in materia dovrebbe essere la tutela della salute delle persone. Saggiunge che, al fine di creare le condizioni per una riduzione dell'utilizzo di antibiotici, è necessario diminuire le condizioni di eccessiva intensività degli allevamenti. Chiede, infine, delucidazioni in merito all'espressione «zootecnia di precisione», contenuta nello schema di risoluzione in esame.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) ritiene necessaria una vera e propria crociata culturale sulle tematiche della trasparenza e della tracciabilità nel settore agro-alimentare, così come condivide le considerazioni già svolte in merito all'opportunità di potenziare le attività di contrasto degli illeciti nell'ambito di tale comparto produttivo.

Osserva che occorrerebbe rafforzare l'informazione sulla filiera produttiva, così da porre il consumatore in condizione di effettuare scelte consapevoli, evitando l'acquisto di prodotti derivanti da allevamenti che non offrono adeguate garanzie e che ricorrono a metodologie caratterizzate da eccessiva intensività.

Quanto ai rilievi sull'insostenibilità economica di modalità di allevamento alternative, reputa meritevole di considerazione anche il costo delle antibiotico-resistenze, notoriamente favorite dal ricorso agli allevamenti intensivi.

La senatrice SIMEONI (*Misto*), pur ringraziando i relatori, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Romani, reputando cruciale puntare sugli aspetti qualitativi e su una corretta informazione ai consumatori, anche per ciò che attiene alle problematiche derivanti dagli allevamenti a carattere intensivo.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) prende atto dell'ampiezza e della delicatezza della tematica dell'allevamento animale. Tale comparto rappresenta in Italia un'importante realtà economica e sono numerosi gli allevamenti intensivi. Un intervento normativo in materia presenta una particolare delicatezza e merita un approfondito esame.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) osserva come nel corso del dibattito siano emersi con chiarezza i temi distinti ma complementari della salute umana e del benessere animale.

Ritiene che l'approccio al tema delle cure per gli animali negli allevamenti non possa che essere diversificato a seconda del contesto territoriale di riferimento e delle differenti esigenze, ferma restando la necessità di un utilizzo razionale e responsabile degli antibiotici.

Sottolinea che il comparto zootecnico oltre alla produttività economica deve considerare la garanzia della salute dei cittadini, legata alla conformità alla normativa vigente. Da questo punto di vista l'Italia rappresenta un positivo esempio di buone prassi che interessano l'intero settore.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide i rilievi della senatrice Bertuzzi. Fa notare, ulteriormente, come l'esigenza di elevati *standard* qualitativi nella produzione di carne si accompagni a costi adeguati e ciò si deve conciliare anche con i criteri di assegnazione nelle procedure di evidenza pubblica volte ad attribuire le forniture.

Il senatore RUTA (*PD*) precisa che il proprio intervento non era volto a sollecitare l'introduzione di un obbligo di un regime di semipasciolo negli allevamenti italiani, bensì a richiamare l'attenzione sul tema generale della prevenzione delle malattie, da incentivare con buone pratiche.

Il presidente FORMIGONI dichiara chiusa la discussione generale.

I relatori AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) e Leana PIGNEDOLI (*PD*) si riservano di presentare un nuovo schema di risoluzione, onde tener conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 607

Le Commissioni riunite 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12^a (Igiene e sanità), a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato sulla questione della riduzione dell’impiego di antibiotici nell’allevamento animale

premessi che:

l’uso non consapevole e non opportunamente controllato di principi antimicrobici, sia nella medicina umana che in quella veterinaria, è causa di gravi conseguenze biologiche ed ambientali;

questo è vero in particolare in termini di efficacia dei principi attivi utilizzati per combattere le varie patologie di origine batterica, specie in una logica di prospettiva. Lo sviluppo di ceppi batterici resistenti agli antibiotici mette, infatti, a rischio innanzitutto la salute umana, oltre a quella animale, e costringe le Istituzioni preposte alla ricerca e le case farmaceutiche a spingere la propria attività a livelli sempre più sofisticati con costi sempre maggiori che, in ultima analisi si scaricano sulla collettività;

il tema dell’impiego di antibiotici in zootecnia è quindi di interesse trasversale in quanto coinvolge le filiere produttive, la salute pubblica e la sostenibilità ambientale, integrandosi nel nuovo concetto di *One Health* (salute unica);

in Europa con il regolamento CE 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale si impone il divieto dell’uso degli antibiotici come promotori della crescita ad iniziare dal 1° gennaio 2006. Nella pratica, tale restrizione si è però rivelata un parziale insuccesso in termini di quantità di antibiotici impiegati e proprio per questo l’Unione europea ha adottato misure sempre più restrittive allo scopo di minimizzarne l’impiego anche per le finalità terapeutiche;

successivamente il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione nel maggio 2011 con la quale sottolinea il rapido affermarsi di questa problematica. Nel novembre dello stesso anno viene presentato il «piano di azioni» quinquennale contro la crescente minaccia costituita dalla antibiotico-resistenza;

forti ed analoghe iniziative sono state assunte dall’OMS (Organizzazione mondiale della salute), dall’OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale) e dal Centro Europeo per la prevenzione e controllo delle malattie;

ritenuto che:

il fulcro del problema non è il divieto dell'impiego di antibiotici in zootecnia, bensì l'adozione dell'approccio basato sul «buon uso» o «uso consapevole» di queste sostanze come base fondante del mantenimento della loro efficacia;

l'impiego di antibiotici in Italia si concentra principalmente su alcune specie animali e su particolari tipologie di allevamento; per questo si rende indispensabile la messa a punto di protocolli mirati di intervento volti a supportare gli operatori in uno sforzo di riorganizzazione delle proprie procedure operative, sulla base delle direttive europee;

in Italia non esiste ancora una visione organica e condivisa della problematica e quindi le azioni esistenti appaiono isolate e riservate ad alcuni specifici settori;

il Ministero della salute in recepimento alle normative europee, ha approntato una serie di misure quali: il Piano Nazionale per la Ricerca dei Residui, il monitoraggio per rilevare l'antibioticoresistenza nelle filiere zootecniche, il monitoraggio dell'utilizzo del farmaco in zootecnia attraverso specifiche *check-list*, il progetto ESVAC con raccolta dati di vendita degli antibiotici e ha affrontato la problematica su propria iniziativa con numerose attività quali la sperimentazione della ricetta elettronica, il manuale di biosicurezza sull'uso corretto e razionale del farmaco veterinario, la partecipazione ad eventi formativi, la produzione di materiale divulgativo e la redazione di pagina web dedicata sul portale del Ministero;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avere un ruolo importante, promuovendo interventi specifici che, in sinergia con le azioni messe in atto dal Ministero della salute, siano focalizzati alla definizione di strategie preventive adottando tecnologie di precisione. A questo proposito, la pubblicazione del Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale (2014-2020) nell'aprile 2015 costituisce un'importante punto di partenza;

sottolineato altresì che:

il sistema agricolo ha sentito l'esigenza di porre l'attenzione su principi e contesti in grado di orientare il settore zootecnico verso condizioni gestionali che nel loro complesso comprendano gli aspetti zootecnico-produttivi, il benessere e la salute degli animali, la sostenibilità ambientale, la sicurezza e la qualità delle produzioni;

nel contesto della nuova programmazione agricola europea, sono state adottate dal Mipaaf una serie di iniziative a carattere nazionale (Misure di sviluppo rurale nazionale – proposte di regole comuni sulla consulenza aziendale) e regionale (Programmi di sviluppo rurale) a sostegno del settore zootecnico, concentrate su azioni riconducibili ad una più moderna ed efficace gestione degli allevamenti, anche attraverso una migliore definizione delle figure consulenziali, con riflessi diretti ed indiretti anche sulla riduzione dell'utilizzo o su una più corretta gestione dei farmaci veterinari, tra cui, innanzitutto, gli antimicrobici;

tra le altre, nel Programma di sviluppo rurale nazionale stata inserita una specifica azione sulla Biodiversità animale, finalizzata alla conservazione e alla valorizzazione della variabilità genetica e al miglioramento delle performance produttive degli animali di interesse zootecnico, attraverso la creazione di sistemi *Open Data* che forniranno l'opportunità per la prima volta, di sommare e confrontare tutte le informazioni oggi disponibili sulle popolazioni animali allevate (banche dati) ed il loro stato di salute e benessere. Attraverso queste informazioni, il nuovo sistema di consulenza aziendale, nonché quello della ricerca, potranno elaborare strategie efficaci ed efficienti per una corretta gestione zootecnico-sanitaria degli allevamenti in grado di limitare problematiche quali l'antibiotico-resistenza. Attraverso la misura Biodiversità sarà possibile individuare e definire misure puntuali di intervento, su scala diversa (aziendale, locale, regionale, nazionale) per il controllo delle principali malattie animali presenti in Italia. *In primis*, le azioni finalizzate a un innalzamento dello stato di benessere delle popolazioni animali allevate, traducibile in una riduzione dell'incidenza delle condizioni patologiche negli animali, nonché gli interventi mirati al miglioramento del *management* aziendale zootecnico, elemento prioritario per la prevenzione effettiva ed efficace della malattia in stalla. Sono poi previsti interventi finalizzati all'individuazione di *pattern* di resistenza genetica, per prevenire, attraverso la selezione genetica, in maniera alternativa ed innovativa, alcune importanti patologie animali. A queste misure nazionali si affiancheranno misure regionali, come quelle sul benessere animale a supporto di azioni mirate alla corretta gestione degli allevamenti;

a questo si associano altri programmi nazionali di lavoro finalizzati all'individuazione di misure per una migliore gestione sanitaria e del benessere negli allevamenti di vitelli a carne bianca, considerati tra i più a rischio per il fenomeno crescente della resistenza batterica agli antimicrobici;

i premi accoppiati dei pagamenti diretti della PAC per la prima volta attribuiscono grande importanza al settore zootecnico (circa il 50 per cento dei premi accoppiati). In tale contesto, saranno premiate azioni di carattere non solo produttivo ma anche di tipo sanitario;

impegnano il Governo:

a promuovere e sviluppare, attraverso politiche adeguate e condizionate, un sistema di allevamento italiano che faccia un uso migliore e responsabile dei presidi sanitari in generale e degli antibiotici in particolare, riducendone l'impiego in termini quantitativi ed attuando una attenta selezione dei principi attivi da utilizzare e delle diverse modalità di utilizzo;

a promuovere, secondo un approccio di natura zootecnica, tutte quelle pratiche atte a finalizzare meglio e quindi ridurre la necessità d'impiego del farmaco, secondo una visione moderna della zootecnia basata sullo studio di strategie che rendano gli animali più resistenti all'insorgenza delle malattie, sviluppando una «zootecnia di precisione», basata

sulla migliore coscienza dei fabbisogni degli animali allevati nel nostro territorio;

ad adottare un piano nazionale pluriennale già a partire dalla fine del 2015, basato sull'implementazione della road-map europea, che preveda azioni diseguate considerando le peculiarità delle filiere produttive in termini di organizzazione ed integrazione con l'industria, con la finalità di promuovere un approccio zootecnico. In particolare, detto piano dovrà incentrarsi sulla necessità di: prevenire le infezioni batteriche e la loro diffusione; sviluppare trattamenti alternativi agli antibiotici; promuovere ricerca ed innovazione; migliorare la comunicazione, l'educazione e la formazione, oltre a creare un percorso condiviso tra Istituzioni e rappresentanti delle filiere, che porti a declinare questi quattro punti in azioni utili a promuovere nuove conoscenze e modelli applicati basati sull'approccio ad una zootecnia di precisione, quale elemento fondante per migliorare la sostenibilità delle filiere zootecniche come punto centrale per mantenere la competitività del *made in Italy* sul mercato internazionale. Un primo passo potrebbe essere l'inserimento di indicazioni specifiche già nelle linee guida o nei requisiti per i regimi nazionali di qualità certificati per le filiere zootecniche e/o nelle Linee programmatiche di settore;

ad attribuire importanza al rispetto, da parte degli allevatori, di quanto contenuto nella linea guida «Biosicurezza e uso corretto e razionale degli antibiotici in zootecnia» emanata dal Ministero della salute del febbraio 2012, e a tal fine definire una misura tipo a livello nazionale, finalizzata anche alla riduzione del consumo di antibiotici in allevamento, che le Regioni e Province autonome possano inserire nei Psr 2015-2020;

ad affiancare le linee strategiche con misure nazionali e regionali che stimolino i produttori ad adottare le tecnologie adeguate a perseguire i fini della strategia nazionale, così da accelerare il processo di ammodernamento delle filiere e il raggiungimento degli obiettivi stessi.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 2 dicembre 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 47

*Presidenza della Vice Presidente della 10^a Commissione
PELINO*

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,25

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'ATTO N. 616 (AFFARE AS-
SEGNATO SULLA VICENDA VOLKSWAGEN E SULLE RICADUTE DELLA STESSA SUI
CONSUMATORI, SUL MERCATO E SULL'AMBIENTE)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 2 dicembre 2015

Plenaria

127^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(859-1357-1378-1484-1553-B) Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgro'; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice LO MORO (PD), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione (n. 245)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (n. 246)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

(2125) Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di azione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi (n. 226)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (n. 241)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

(1678-B) Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, segnala, in primo luogo, all'articolo 1, comma 1, lettera *sss*), che la formula «espresso superamento», riferita a disposizioni di legge, appare impropria, in quanto non riconducibile a nessuno dei criteri risolutivi dei rapporti tra norme. Rileva, inoltre, all'articolo 1, comma 5, l'assenza di indicazioni di contenuto in riferimento alle linee guida ivi previste, emanate a seguito di proposta dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e approvate con decreto ministeriale. Infine, all'articolo 1, comma 7, segnala che la disposizione, nel prevedere l'obbligo, per gli organi costituzionali, di definire – nei propri ordinamenti – modalità attuative dei principi e criteri direttivi contenuti nel disegno di legge, è suscettibile di ledere l'autonomia ad essi riconosciuta.

Propone, quindi, di formulare un parere non ostantivo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele (n. 223)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

(2017) Deputato Luisella ALBANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

344^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1908) MANCONI e MAZZONI. – Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani

(865) Emma FATTORINI ed altri. – Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani

(1939) MORRA. – Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il relatore MAZZONI (*AL-A*) propone di adottare il disegno di legge n. 1908 come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1908, adottato quale testo base, alle ore 13 di martedì 15 dicembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

(17) Ignazio MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello ius soli

(202) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(255) DI BIAGIO e MICHELONI. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(271) MANCONI e TRONTI. – Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana

(330) CASSON ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

(604) GIOVANARDI e COMPAGNA. – Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana

(927) Stefania GIANNINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(967) Laura BIANCONI ed altri. – Modifiche alla legge 9 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza

- e petizioni nn. 147, 324, 428 e 1030 e voto regionale n. 38 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento.

Ritiene opportuna, infatti, una riflessione approfondita sulle complesse questioni connesse al tema della cittadinanza.

In primo luogo, appare indubbio, a suo avviso, che i gravi attentati terroristici di Parigi abbiano determinato l'esigenza di un ripensamento, a livello internazionale, degli accordi relativi alla gestione dei flussi migratori, con riferimento non solo al regolamento di Dublino, ma anche all'applicazione del Trattato di Schengen.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, invece, fa riferimento al quadro normativo vigente nell'Unione europea, soprattutto in relazione al diritto di soggiorno permanente, riconosciuto al cittadino dell'Unione europea che abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, e al permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo.

A suo avviso, bisognerebbe modificare le norme in materia di cittadinanza, alla luce dell'attuale contesto storico e tenendo conto delle primarie esigenze di sicurezza dei cittadini, bene primario che le società europee sono oggi chiamate a tutelare.

Con precipuo riferimento alle disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame, ritiene che – in alcune ipotesi – sarebbe necessaria una più approfondita riflessione. Alcune norme dovrebbero essere completamente riconsiderate.

Ad esempio, in ragione dell'elevato numero di minori non accompagnati che entrano nel territorio nazionale, potrebbe risultare eccessivamente estensiva la norma di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 91 del 1992, in base alla quale è cittadino italiano il figlio di ignoti trovati nel territorio della Repubblica.

Con i disegni di legge in titolo, invece, si propone una estensione – a suo avviso improvida – delle modalità di acquisto della cittadinanza secondo il principio dello *ius soli*. Con riferimento ai minori, questa misura appare ultronea, dal momento che anche ai minori stranieri non accompagnati sono in ogni caso garantiti dalla legislazione vigente i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico. Si potrebbe ipotizzare, allora, che la normativa sia piuttosto finalizzata al riconoscimento, al compimento del diciottesimo anno di età, del diritto di voto. A suo avviso, tuttavia, sarebbe quanto mai avventata e irresponsabile una scelta che rischia di compromettere l'identità culturale del Paese e la sua sicurezza per mere ragioni elettorali.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento. Osserva che le nuove disposizioni potrebbero determinare una disparità di trattamento nei confronti degli stranieri nati in Italia che abbiano più di 20 anni al momento dell'entrata in vigore della legge, ai quali si applicherebbe la normativa vigente. Costoro, infatti, potrebbero acquisire la cittadinanza solo mediante dichiarazione di volontà espressa, qualora abbiano risieduto legalmente senza interruzioni in Italia, fino al raggiungimento della maggiore età.

Inoltre, la nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita non potrebbe essere applicata ai cittadini europei, dal momento che solo i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione possono essere titolari di permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo.

Esprime, comunque, forti perplessità sull'impianto complessivo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che sembra incen-

tivare ulteriormente l'ingresso di extracomunitari nel Paese, nonostante la crescente pressione dei flussi migratori. Peraltro, si tratta di persone che non parlano la lingua italiana e prive di qualifiche professionali, le quali perciò non sarebbero in grado di contribuire allo sviluppo economico e sociale.

Infatti, con le nuove disposizioni, potrebbero richiedere la cittadinanza italiana, a favore dei figli minori che abbiano concluso un ciclo di istruzione o formazione professionale, anche quei genitori provenienti da Paesi extraeuropei, i quali in realtà non sarebbero interessati a rimanere sul territorio nazionale, preferendo – dopo un breve periodo di soggiorno in Italia – trasferirsi in un altro Paese o tornare in quello di origine.

Si determinerebbe così un notevole incremento della platea, già particolarmente consistente, di quanti – acquisita la cittadinanza italiana – avrebbero diritto alle prestazioni sociali e previdenziali. Ciò potrebbe avere effetti molto negativi sul sistema sanitario e sul *welfare*.

Pertanto, a suo avviso, senza modificare la normativa vigente, sarebbe preferibile accelerare l'*iter* amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana a coloro che hanno maturato i requisiti prescritti, a conclusione di un percorso di integrazione sociale, culturale e linguistica e di effettiva condivisione dei principi costituzionali.

La PRESIDENTE avverte che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 93 del Regolamento, sulle proposte di questione pregiudiziale si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

Il senatore MAZZONI (AL-A) concorda sulla opportunità del riconoscimento della cittadinanza solo al termine di un effettivo processo di integrazione. Tuttavia, ritiene imprescindibile l'esigenza di adeguare la normativa in materia, proprio in ragione del mutato contesto internazionale e della trasformazione della società italiana. Ciò consentirebbe di contrastare l'acuirsi di tensioni sociali, connesse anche alla situazione di emarginazione dei giovani immigrati di seconda e terza generazione.

Se, da un lato, occorre gestire i flussi migratori, essendo realisticamente impossibile bloccarli, dall'altro bisogna prendere atto del notevole aumento di minori stranieri presenti in Italia, i quali hanno il diritto di acquisire la cittadinanza del Paese nel quale vivono e studiano, senza dover attendere il raggiungimento della maggiore età.

Del resto, con le norme in esame non si determina, a suo avviso, una estensione indiscriminata dell'acquisizione della cittadinanza, in quanto sono previsti specifici requisiti per il suo riconoscimento, in particolare con riferimento al principio dello *ius culturae*. Sottolinea che tale impostazione potrebbe risultare particolarmente efficace e suscettibile di produrre risultati ben più soddisfacenti rispetto a modelli fondati sul multiculturalismo, che invece – a suo avviso – non ha favorito alcun reale processo di integrazione degli stranieri.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritiene insufficienti le analisi di tipo sociologico, che individuano soltanto nella situazione di emarginazione degli immigrati di seconda e terza generazione e nel degrado delle periferie urbane le cause delle reazioni violente o, addirittura, degli atti terroristici.

Certamente, l'acquisizione della cittadinanza dovrebbe avvenire solo a seguito di un effettivo processo di integrazione, della verifica di una reale adesione ai valori democratici e ai principi costituzionali, eventualmente anche attraverso cerimonie solenni, finalizzate a enfatizzare l'importanza dell'acquisizione dello *status civitatis*, presupposto per l'esercizio dei diritti, ma anche per l'adempimento dei doveri.

Rileva che, a volte, gli stranieri che hanno acquistato la cittadinanza in un Paese occidentale continuano ad adottare i propri modelli culturali e non accettano gli stili di vita delle democrazie più avanzate. Basti pensare ai casi di mutilazioni genitali femminili o di sottomissione della donna, fenomeni che purtroppo si registrano anche in Occidente.

Pertanto, sarebbe opportuna maggiore prudenza in tema di cittadinanza, anche considerando che la normativa è stata modificata solo nel 1992, peraltro al fine di rendere più rigorosi i criteri per il conseguimento della cittadinanza in base allo *ius soli*. In quell'occasione, infatti, il periodo di permanenza dello straniero sul territorio italiano, quale presupposto per ottenere la cittadinanza, fu elevato da 5 a 10 anni.

Nell'auspicare quindi una riflessione approfondita, annuncia un voto favorevole.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ritiene fuorviante analizzare la materia della cittadinanza alla luce dei recenti attentati. Infatti, finora non è stata accertata alcuna connessione tra il fenomeno migratorio e quello del terrorismo.

Auspica, pertanto, una riflessione ampia e serena sui disegni di legge in titolo, scevra da condizionamenti legati alla errata percezione – diffusa in molti Paesi e in particolare in Italia, come dimostra un recente studio Ipsos-Mori – circa la reale presenza degli stranieri, e in particolare quelli di religione musulmana, nel territorio nazionale. Dai dati, infatti, risulta che il fenomeno ha dimensioni piuttosto contenute.

A suo avviso, non sono condivisibili le preoccupazioni sulla tenuta del sistema sanitario e previdenziale: infatti, un'analisi comparativa di costi e benefici della presenza degli stranieri in Italia ha dimostrato l'importanza del loro contributo per il mantenimento dell'attuale organizzazione del *welfare*.

D'altro canto, ritiene indispensabile il riconoscimento della parità sotto il profilo dei rapporti civili, sociali, culturali e politici di persone che comunque vivono e lavorano in Italia, in coerenza con il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, fondamento del patto repubblicano.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene che le proposte di questione pregiudiziale siano da respingere, come affermato dal senatore Cocciach, proprio richiamando il principio di uguaglianza.

Il riconoscimento della cittadinanza, a suo avviso, è uno degli strumenti indispensabili per rimuovere gli ostacoli che limitano la valorizzazione della persona nella società, per contrastare qualsiasi forma di discriminazione, anche religiosa. Sarebbe irragionevole, infatti, negare la cittadinanza a bambini già pienamente integrati, che condividono il patrimonio linguistico e culturale degli italiani.

Auspicando il superamento del principio dello *ius sanguinis*, legato a una concezione ottocentesca della questione della cittadinanza, annuncia un voto contrario.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Ritiene, infatti, che il testo approvato dalla Camera dei deputati non sia del tutto condivisibile, in quanto introduce una forma attenuata di *ius soli*, sostanzialmente al fine di correggere alcune anomalie determinate dalla normativa vigente. Tuttavia, valuta positivamente l'introduzione di norme a vantaggio dei minori, sebbene l'acquisto della cittadinanza nella minore età non determini particolari benefici, essendo già ampie le garanzie a favore dei bambini stranieri.

A suo avviso, le considerazioni sul particolare contesto storico e sulla diffusione dell'integralismo islamico non dovrebbero condizionare il dibattito. Del resto, l'estensione delle modalità di acquisto della cittadinanza potrebbe rivelarsi un fattore decisivo proprio per favorire i processi di integrazione, per contrastare il terrorismo e l'intolleranza, attraverso una risposta di tipo culturale, a difesa dei valori di libertà e uguaglianza.

Ritiene necessario, quindi, esaminare nel merito i disegni di legge in titolo, anche al fine di apportare alcune modifiche. Ad esempio, sarebbe opportuna una verifica della conoscenza della lingua italiana.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), dopo aver annunciato il proprio voto favorevole, ritiene necessario un approfondimento sulla consistenza della platea dei soggetti che potrebbero beneficiare dell'estensione delle modalità di acquisto della cittadinanza italiana.

In ogni caso, sottolinea che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati presenta numerose incongruenze e molteplici criticità.

La PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, sulla questione pregiudiziale, benché sollevata con più proposte diversamente motivate, dal senatore Calderoli e dal senatore Malan, si effettuerà un'unica votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la questione pregiudiziale è respinta.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(157) Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

- e **petizione n. 849** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre.

Il relatore LEPRI (PD) ritira l'emendamento 3.1 e presenta gli ulteriori emendamenti 1.100 e 3.100, pubblicati in allegato.

La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di venerdì 4 dicembre il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 1.100 e 3.100 del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(302) DE POLI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni

(1019) Nicoletta FAVERO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana

(1151) PAGLIARI ed altri. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere

(1789) CONSIGLIO. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

(1907) AIELLO. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

- e **petizione n. 765** ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore RUSSO (PD) riferisce sui disegni di legge in titolo, che introducono importanti disposizioni in favore delle persone non udenti, in coerenza con deliberazioni di organismi comunitari e internazionali, promuovendo il loro inserimento sociale, educativo e lavorativo, anche at-

traverso il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS), come lingua della minoranza linguistica dei sordi, ritenuta meritevole della tutela di cui all'articolo 6 della Costituzione.

Si sofferma, innanzitutto, sui disegni di legge n. 302, d'iniziativa del senatore De Poli, e n. 1019, a prima firma della senatrice Favero, che prevedono il riconoscimento della LIS come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, in ragione della sua specifica morfologia, sintattica e lessicale.

È prevista l'adozione di uno o più regolamenti governativi di attuazione, in considerazione dei risvolti tecnici che tale normativa comporta, oltre all'intesa in sede di Conferenza unificata, a motivo delle competenze regionali in materia di assistenza sociale. Nell'elaborazione dei regolamenti sarà possibile coinvolgere l'ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordi, nonché le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde.

I due provvedimenti stabiliscono, inoltre, che la LIS possa essere utilizzata in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.

Il testo proposto dal senatore De Poli garantisce l'insegnamento della LIS nelle scuole primaria e secondaria di primo grado, per consentire ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità, che includa persone sorde e udenti, nonché un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. A tal fine, è garantito altresì l'utilizzo dell'interprete della LIS nelle scuole superiori e nelle università.

Il disegno di legge n. 1019 che, con alcune modificazioni, ripropone il testo del provvedimento esaminato dalla Camera la scorsa legislatura, prevede che gli interventi diagnostici precoci per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini dei necessari interventi protesici o logopedici, siano inseriti tra i livelli essenziali delle prestazioni. È altresì promossa la ricerca scientifica e tecnologica per favorire un impiego sempre più diffuso delle tecnologie visive e acustiche necessarie per la comunicazione e l'accesso all'informazione. Sono determinate le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nonché di altre tecniche, anche informatiche, volte a favorire la comunicazione delle persone con disabilità. È promossa la diffusione della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ed è favorita la rimozione di ogni barriera che limiti la partecipazione delle persone sorde e sordocieche alla vita collettiva.

Anche i disegni di legge n. 1151, a prima firma del senatore Pagliari, n. 1789, d'iniziativa del senatore Consiglio, e n. 1907, presentato dal senatore Aiello, sono volti a favorire la partecipazione delle persone con disabilità uditiva alla vita collettiva, garantendo la diffusione e l'utilizzo della lingua dei segni e di tutti gli altri strumenti di accesso alla comunicazione.

È assicurata la libertà di scelta delle persone disabili e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale.

Particolare attenzione è volta a promuovere l'accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione, anche attraverso la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile.

In ambito scolastico, è garantita la prestazione di tutti i servizi a sostegno degli alunni sordi, nonché l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria.

Sono altresì previste misure di garanzia delle pari opportunità delle persone con disabilità uditiva nei luoghi di lavoro, così come nelle strutture che forniscono servizi sanitari, di pronto soccorso e cura. Attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione, è assicurata la piena accessibilità del patrimonio artistico e culturale italiano, la fruizione di eventi culturali e ricreativi nonché la pratica sportiva e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto.

In particolare, i disegni di legge n. 1151 e n.1789, oltre a sostenere la prevenzione e la cura della sordità, riconoscono e tutelano la LIS e la lingua dei segni tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1434) GASPARRI e SCOMA. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico

(1715) DI BIAGIO ed altri. – Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

- e petizioni nn. 91 e 715 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore GOTOR (PD) riferisce sui disegni di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sul disegno di legge n. 1715, d'iniziativa del senatore Di Biagio e di altri senatori. Esso ha l'obiettivo di colmare le disparità di trattamento esistenti nei confronti delle vittime del dovere, cioè magistrati, personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti nel servizio prestato alle istituzioni e all'intera collettività, nello svolgimento di attività quali il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico e pubblico soccorso, il presidio di infrastrutture civili e militari, la tutela della pubblica sicurezza.

La stratificazione di diversi interventi normativi, con i quali si sono riconosciuti benefici e provvidenze ai caduti nell'esercizio del dovere a difesa della legalità, nonché ai loro familiari, ha determinato una sperequa-

zione di trattamento, in ragione della differente matrice criminale dei gravi fatti delittuosi. Si è introdotta, in tal modo, una distinzione tra le vittime del terrorismo, quelle della criminalità organizzata e le altre vittime del dovere, con l'attribuzione di differenti misure di ristoro dei danni subiti. Tale disparità si è accentuata con la legge di stabilità per il 2014, che ha attribuito ulteriori benefici alle vittime del terrorismo.

L'articolo 1, quindi, estende alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004, mentre l'articolo 2 chiarisce la corretta interpretazione delle norme emanate a favore delle vittime del terrorismo ed estese alle vittime del dovere e della criminalità organizzata con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006. Infatti, in fase applicativa, può accadere che l'estensione dei benefici subisca adattamenti e restrizioni tali da frustrare l'intento perequativo del legislatore.

L'articolo 3 prevede l'introduzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere, da celebrare il 2 giugno, in coincidenza con la Festa della Repubblica.

L'articolo 4 stabilisce l'assegnazione di un'onorificenza alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, come già avviene nei confronti delle vittime del terrorismo. Infine, gli articoli 5 e 6 recano disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge n. 1434, d'iniziativa del senatore Gasparri, prevede – all'articolo 1 – l'istituzione di un Fondo di rotazione, alimentato in parte da contributi statali e in parte da somme derivanti dai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per il risarcimento dei danni subiti dalle vittime del terrorismo. Infatti, spesso accade che costoro non riescano a ottenere alcun tipo di ristoro, in quanto i beni dei condannati vengono confiscati dallo Stato, nel medesimo giudizio nel quale le parti offese si sono costituite parti civili, oppure in sede di applicazione delle misure di prevenzione. Le modalità di accesso al Fondo sono disciplinate dall'articolo 2.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo terroristico, presso il Ministero dell'interno.

Gli articoli 4 e 5 regolano, rispettivamente, le modalità di proposizione e di gestione della domanda di accesso al Fondo per il risarcimento dei danni.

Infine, l'articolo 6 prevede che la gestione del Fondo sia disciplinata da un apposito regolamento di attuazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, mentre l'articolo 7 reca la copertura finanziaria, valutata in 10 milioni di euro all'anno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1313) *Ornella BERTOROTTA ed altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

- e **petizione n. 958 ad esso attinente**

(Esame e rinvio)

Il relatore ENDRIZZI (*M5S*) riferisce sul disegno di legge n. 1313, d'iniziativa della senatrice Bertorotta e di altri senatori, il quale prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province e dai comuni.

L'opinione pubblica e gli organi di informazione hanno da tempo riservato particolare attenzione a questo fenomeno, anche con riferimento ai costi degli amministratori, dei dipendenti e dei consulenti di tali società. Tali costi rappresentano, infatti, una percentuale assai elevata dei costi complessivi, che ovviamente varia considerevolmente da società a società. Inoltre, sono stati evidenziati l'ipertrofia della composizione degli organi e dei consigli di amministrazione di tali società rispetto alla rilevanza economica e alle attività svolte, gli emolumenti dei componenti di tali organi, sensibilmente più elevati rispetto a società private di analoghe dimensioni e volumi di fatturato, nonché gli elevati costi aggiuntivi dell'attività amministrativa sotto forma di spese di rappresentanza e missione, vetture aziendali, arredo di uffici e personale di segreteria esclusivo.

In merito al personale, è stata sottolineata l'esistenza di una percentuale – assolutamente sproporzionata – di personale a cui viene riconosciuto il livello direttivo. In molti casi, l'insieme dei costi di personale amministrativo, direttivo e operativo appare sproporzionato – in percentuale – rispetto agli altri costi aziendali delle società pubbliche, dando luogo a costi complessivi di esercizio non sempre coperti dai proventi ordinari derivanti dall'attività svolta e quindi in molti casi gravanti sul bilancio degli enti pubblici di controllo, con trasferimenti a copertura, diretta o indiretta, dei disavanzi di tali enti e con conseguente concorso all'incremento del disavanzo pubblico, oggi soggetto ai vincoli del patto di stabilità europeo e a quello nazionale.

A tale proposito, rileva che proprio l'assoggettamento al patto di stabilità anche di tali fonti di spesa e l'eventuale traslazione dei relativi disavanzi sugli enti pubblici controllanti determina una contrazione delle disponibilità di spesa sociale di tali soggetti giuridici e dei relativi enti pubblici.

In questo contesto, il Parlamento, al fine di esercitare pienamente le sue funzioni legislative e di indirizzo politico, deve essere messo nelle condizioni di potere acquisire informazioni circa la complessità del fenomeno in questione, procedendo a una più ampia e dettagliata ricognizione

del numero, della tipologia, della qualità delle società pubbliche, dei costi amministrativi e di personale.

Come noto, l'articolo 82 della Costituzione stabilisce che la Commissione di inchiesta proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dal momento che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati e irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali e accompagnamento coattivo dei testi renitenti. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale, si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporre di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.

Entro questa cornice giuridica di carattere generale si inserisce il disegno di legge ora all'esame della Commissione.

Esso si compone di otto articoli. L'articolo 1 attribuisce alla Commissione il compito di individuare quali siano le società di natura giuridica privatistica controllate o collegate, nonché gli enti, i consorzi di diritto o di fatto, tipici o atipici, costituiti o partecipati dallo Stato, dalle Regioni, dalle province e dai comuni operanti in Italia o all'estero. Per ciascuna società, provvederà ad acquisire dati in ordine alla consistenza di capitale e alle funzioni, ai settori di intervento, al fatturato e ai proventi finanziari ordinari.

La Commissione ha altresì il compito di ricostruire i dati, riferiti agli ultimi cinque anni, relativi alla composizione, ai criteri di nomina e alla remunerazione degli organi amministrativi, alle spese di rappresentanza e di missione, con particolare riferimento al personale direttivo la cui consistenza è rilevata in rapporto col restante personale dipendente. La Commissione, inoltre, acquisisce i dati degli ultimi cinque anni relativi al ricorso a consulenze esterne, con l'indicazione delle specifiche attività richieste e delle modalità di remunerazione, distinguendo tra forme periodiche e forme legate a singoli compiti.

La Commissione dovrà indagare sui rapporti, anche percentuali, tra entrate proprie della società per remunerazione di servizi resi ad utenza ovvero con trasferimenti dell'ente e i costi complessivi, acquisiti per il

personale e per consulenti, distinguendo i rapporti per singola categoria di soggetti e per costo complessivo.

Sempre ai sensi dell'articolo 1, i compiti della Commissione sono estesi ai processi di riorganizzazione in atto nel settore oggetto di indagine e al rispetto della normativa vigente, anche con riferimento alla problematica delle incompatibilità e dei conflitti di interesse degli amministratori e dei dirigenti delle società e degli enti medesimi. La Commissione provvederà, infine, ad accertare i criteri adottati e la congruità delle procedure seguite per la costituzione, gestione e organizzazione delle società, anche con riferimento alle nomine. Ove si rilevino anomalie, dovrà accertare le eventuali responsabilità e le pertinenti cause, anche di ordine normativo, formulando le conseguenti proposte correttive atte a rimuovere tali fenomeni, ovviamente nel rispetto delle competenze costituzionali proprie delle autonomie locali.

I lavori della Commissione devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione.

I restanti articoli disciplinano la composizione della Commissione, formata da 20 senatori e 20 deputati, nonché l'organizzazione dei suoi lavori, le modalità di svolgimento delle audizioni, le procedure di richiesta di atti e documenti, il relativo regime di pubblicità.

In considerazione dell'importanza e dell'urgenza dell'attività di inchiesta fin qui descritta, auspica un celere e positivo esame della proposta in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta alle ore 14 di domani, giovedì 3 dicembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1870**

Art. 1.

1.100

LEPRI, *relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di disciplina di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le fondazioni bancarie».

Art. 3.

3.100

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi, nonché prevedere obblighi di traspa-

renza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 2 dicembre 2015

Plenaria**259^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (n. 246)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 3 e 4, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra uno schema di parere sull'atto del Governo in titolo, con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti in ordine alla osservazione di cui alla lettera a) dello schema di parere, con la quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, anche con riferimento alle fattispecie di cui agli articoli del codice penale 631 – in materia di usurpazione – 632 – deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi – e 633, comma primo – invasione di terreni o edifici – escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-*bis* del codice penale, relativo quest'ultimo alla procedibilità d'ufficio nel caso di reati relativi ad acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati a uso pubblico, conformemente

a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera a), n. 4) della legge n. 67 del 2014.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) rileva al riguardo che, da quanto risulta nella relazione illustrativa predisposta dal Governo, si è ritenuto di non esercitare la delega con riferimento alla abrogazione delle fattispecie di reato di cui agli articoli 631, 632, 633, comma primo, del codice penale, aventi ad oggetto acque, fondi o immobili privati, in quanto si tratta di ipotesi criminali che, seppure attualmente di scarsa incidenza sul carico giudiziario, meriterebbero tuttavia rilievo penale in quanto attinenti a fenomeni di occupazione di luoghi privati in via di drammatica espansione. L'osservazione da lei proposta sul punto muove essenzialmente dalla ritenuta opportunità di sottoporre alla valutazione della Commissione il mancato esercizio della delega al riguardo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), alla luce dei chiarimenti testé forniti dalla relatrice, sottolinea che l'eventuale mancata adozione di una previsione attuativa dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), n. 4 della legge delega n. 67 del 2014, non dovrebbe essere oggetto di una osservazione, semmai di una condizione – qualora non si dovesse condividere tale decisione – ovvero sarebbe preferibile eliminare del tutto tale osservazione, qualora si dovessero invece condividere le motivazioni politiche sottese a tale scelta.

Dopo un breve intervento del presidente CASSON – che fa presente la facoltà e non l'obbligo da parte del Governo di esercitare la delega ad esso conferita – interviene il senatore LUMIA (*PD*) che, oltre a condividere quanto testé affermato dal Presidente, esprime l'avviso – anche a nome del proprio Gruppo parlamentare – di eliminare del tutto la richiamata osservazione in quanto le motivazioni addotte nella relazione illustrativa da parte del Governo appaiono pienamente condivisibili.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), pur dichiarando di non avere nulla da obiettare sulla questione specifica, ritiene che il Governo dovrebbe fornire in ogni caso al Parlamento le ragioni per cui ritiene di non esercitare, in tutto o in parte, deleghe ad esso conferite.

Si associa la senatrice MUSSINI (*Misto*).

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) nel ritenere condivisibile l'eliminazione della osservazione contenuta nella lettera *a*) dello schema di parere proposto dalla relatrice, sottolinea che il Governo, se per un verso non può intervenire in contrasto con disposizioni recate dalla legge delega, a pena di violazione dell'articolo 76 della Costituzione, per altro verso può avvalersi della facoltà di non esercitare, in tutto o in parte, la delega conferita dal legislatore, anche perché il Parlamento ha sempre la potestà di legiferare sul punto nell'ambito della propria competenza garantita dall'articolo 70 della Costituzione.

La relatrice FILIPPIN (PD) modifica quindi lo schema di parere da lei illustrato sopprimendo l'osservazione di cui alla citata lettera a).

Nessun altro chiedendo di intervenire, dopo che il PRESIDENTE ha verificato il prescritto numero dei senatori, lo schema di parere – come modificato e pubblicato in allegato – viene posto ai voti ed approvato.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 246

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera g), riformulare la previsione di cui al n. 2) in modo da sopprimere, e non già sostituire, al comma quarto dell'articolo 596, del codice penale, le seguenti parole: «dell'articolo 594, comma primo, ovvero»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), dello schema, riformulare l'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento, eliminando le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperte al pubblico», non essendo prevista alcuna indicazione in tal senso da parte dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014;

c) pur apprezzando la ratio sottesa a tale previsione, espungere la lettera q) dell'articolo 2, comma 1, dello schema, volto a modificare il quarto comma dell'articolo 636 del codice penale, in materia di procedibilità d'ufficio del reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, non essendo prevista alcuna indicazione in tal senso da parte della legge delega;

d) all'articolo 4, comma 4, lettera c) dello schema, in materia di sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila, riformulare la previsione ivi contenuta circoscrivendo la fattispecie della falsità su un foglio firmato in bianco alle ipotesi di scritture private, con esclusione degli atti pubblici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014;

e con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo a valutare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, anche con riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 631, 632 e 633,

primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-*bis* del codice penale, conformemente a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera a), n. 4) della legge n. 67 del 2014;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), dello schema, recante modifiche all'articolo 491-*bis* del codice penale, in materia di documenti informatici, si raccomanda al Governo di ricomprendere nell'ambito di applicazione di tale previsione – così come modificato dallo schema – anche i documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), n. 1, della legge di delega. Conseguentemente si raccomanda al Governo di specificare al comma 5 dell'articolo 4, dello schema che le sanzioni pecuniarie civili ivi previste si applicano ai documenti informatici privati aventi efficacia probatoria diversi da quelli stabiliti all'articolo 491;

c) all'articolo 4, comma 2, dello schema, valuti il Governo l'opportunità di inserire, infine, le seguenti parole «ad uno o ad entrambi gli offensori», in conformità a quanto previsto dall'articolo 599, comma primo, del codice penale;

d) in ossequio ai criteri e principi direttivi della delega, riformulare l'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e d), precisando che la sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila si applichi anche a chi, «al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio» incorra nelle condotte ivi specificate, in conformità a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 485, comma primo, 486, comma primo, e 489, comma secondo, del codice penale;

e) si invita il Governo a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 6 dello schema, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 8-*bis* della legge n. 689 del 1981, in materia di reiterazione delle violazioni amministrative;

f) all'articolo 12 dello schema, recante disposizioni transitorie, si propone di inserire un comma aggiuntivo al fine di evitare dubbi ermeneutici e per esigenze di coerenza sistematica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del codice penale, dall'articolo 673 del codice di procedura penale e da un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché avendo rilevato l'assenza di una diversa indicazione sul punto da parte della legge di delega. Il suddetto comma dovrebbe avere formulazione analoga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto legislativo in materia di depenalizzazione (A.G. n. 245), nonché dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1999, in materia di depenalizzazione dei reati minori, ovverosia: «2. Se i procedimenti penali per le violazioni trasformate in illeciti con sanzioni pecuniarie civili dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabile, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DI GOVERNO N. 246**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, riformulare la previsione di cui al n. 2) in modo da sopprimere, e non già sostituire, al comma quarto dell'articolo 596, del codice penale, le seguenti parole: «dell'articolo 594, comma primo, ovvero»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, dello schema, riformulare l'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento, eliminando le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperte al pubblico», non essendo prevista alcuna indicazione in tal senso da parte dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014;

c) pur apprezzando la ratio sottesa a tale previsione, espungere la lettera *q)* dell'articolo 2, comma 1, dello schema, volto a modificare il quarto comma dell'articolo 636 del codice penale, in materia di procedibilità d'ufficio del reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, non essendo prevista alcuna indicazione in tal senso da parte della legge delega;

d) all'articolo 4, comma 4, lettera *c)* dello schema, in materia di sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila, riformulare la previsione ivi contenuta circoscrivendo la fattispecie della falsità su un foglio firmato in bianco alle ipotesi di scritture private, con esclusione degli atti pubblici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, dello schema, recante modifiche all'articolo 491-*bis* del codice penale, in materia di documenti informatici, si raccomanda al Governo di ricomprendere nell'ambito di applicazione di tale previsione – così come modificato dallo schema – anche

i documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *a*), n. 1, della legge di delega. Conseguentemente si raccomanda al Governo di specificare al comma 5 dell'articolo 4, dello schema che le sanzioni pecuniarie civili ivi previste si applicano ai documenti informatici privati aventi efficacia probatoria diversi da quelli stabiliti all'articolo 491;

b) all'articolo 4, comma 2, dello schema, valuti il Governo l'opportunità di inserire, infine, le seguenti parole «ad uno o ad entrambi gli offensori», in conformità a quanto previsto dall'articolo 599, comma primo, del codice penale;

c) in ossequio ai criteri e principi direttivi della delega, riformulare l'articolo 4, comma 4, lettere *a*), *b*) e *d*), precisando che la sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila si applichi anche a chi, «al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio» incorra nelle condotte ivi specificate, in conformità a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 485, comma primo, 486, comma primo, e 489, comma secondo, del codice penale;

d) si invita il Governo a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 6 dello schema, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 8-*bis* della legge n. 689 del 1981, in materia di reiterazione delle violazioni amministrative;

e) all'articolo 12 dello schema, recante disposizioni transitorie, si propone di inserire un comma aggiuntivo al fine di evitare dubbi ermeneutici e per esigenze di coerenza sistematica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del codice penale, dall'articolo 673 del codice di procedura penale e da un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché avendo rilevato l'assenza di una diversa indicazione sul punto da parte della legge di delega. Il suddetto comma dovrebbe avere formulazione analoga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto legislativo in materia di depenalizzazione (A.G. n. 245), nonché dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1999, in materia di depenalizzazione dei reati minori, ovverosia: «2. Se i procedimenti penali per le violazioni trasformate in illeciti con sanzioni pecuniarie civili dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabile, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.»

DIFESA (4^a)

Mercoledì 2 dicembre 2015

Plenaria

154^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente LATORRE ricorda che domani, giovedì 3 dicembre, alle ore 14,30 si terrà un incontro –in sede di ufficio di Presidenza- con una delegazione del Ministero dei Peshmerga del Governo regionale del Kurdistan iracheno, guidata dal ministro, Karim Sinjari. L'incontro sarà aperto a tutti i senatori interessati e sarà seguito, altresì, da una conferenza stampa.

Nel sottolineare la particolare valenza politica dell'evento, invita tutti i Gruppi a garantire un'ampia partecipazione.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-02348 a firma del senatore Santangelo ed altri sullo sconfinamento di alcune navi da guerra italiane nelle acque libiche, precisando che –come già dichiarato dal Ministro della difesa agli organi di stampa nell'immediatezza della notizia- la sera del 31 ottobre 2015 non vi è stato alcuno sconfinamento.

mento all'interno delle acque territoriali libiche da parte di unità della Marina militare.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*), nel prendere atto delle precisazioni rese dal rappresentante del Governo, si dichiara parzialmente soddisfatto.

Il presidente LATORRE dichiara quindi conclusa la procedura informativa in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678-B) *Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PEGORER (*PD*), rilevando preliminarmente che il quadro normativo vigente sugli appalti nel settore della Difesa e della sicurezza, ad oggi, è delineato dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che consente agli Stati membri di derogare ai principi comunitari dell'evidenza pubblica per aggiudicare gli appalti relativi ad armi, munizioni e materiale bellico), dalla direttiva 2009/81/CE (che introduce una specifica disciplina di riferimento per gli appalti nel settore della Difesa e della sicurezza, specialmente nei settori della sicurezza dell'approvvigionamento e della sicurezza delle informazioni), dal decreto legislativo n. 208 del 2011 (che recepisce la predetta direttiva nell'ordinamento interno) e dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 163 del 2006 e successive modificazioni (che esclude dall'applicazione del codice stesso i contratti rientranti nell'ambito della direttiva 2009/81/CE).

Illustra inoltre, nel dettaglio, le singole fattispecie escluse dall'evidenza pubblica, dando lettura di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 208 del 2011.

Con riferimento, poi, all'*iter* seguito dal provvedimento, ricorda che, in prima lettura presso il Senato, il testo del disegno di legge non venne assegnato alla Commissione per il parere in sede consultiva, evidentemente in quanto non sussistevano degli espliciti profili di competenza.

Nel corso, invece, dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati, la Commissione difesa di quel ramo del Parlamento ebbe modo di pronunciarsi sul testo licenziato dal Senato, e, nel proprio parere, formulò due condizioni ed un'osservazione.

Le condizioni poste erano che si prevedesse di ricomprendere, tra i ministri sentiti ai fini dell'adozione dei decreti legislativi, anche il Ministro della difesa e che fosse prevista, a similitudine di quanto stabilito nel-

l'articolo 1, comma 1-*bis*, del vigente codice dei contratti pubblici, l'esclusione, dall'ambito applicativo, degli appalti nel settore della difesa e della sicurezza, regolati dalla specifica disciplina di cui alla direttiva 2009/81/CE.

L'osservazione, invece, invitava a prevedere la facoltà degli enti competenti di accedere ai cantieri oggetto di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, per svolgere i necessari controlli sulla sicurezza sul lavoro, fermo restando il rispetto delle vigenti normative in materia di requisiti di segretezza.

La Camera dei deputati ha poi integrato il testo licenziato dal Senato con interventi che giustificano, ad oggi, la piena competenza della Commissione sul punto.

Si sofferma quindi sugli specifici profili di competenza della Commissione.

Innanzitutto, la lettera m) del comma 1 dell'articolo 1, prevede, tra i criteri direttivi, l'introduzione di una specifica disciplina per i contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo della Corte dei conti, con la previsione dell'affidamento del controllo preventivo a un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, prevedendo che essa si pronunci sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, individuando le circostanze che giustificano il ricorso a tali contratti e, ove possibile, le relative modalità di realizzazione, assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici, nonché prevedendo l'adeguata motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire la procedura con un numero minimo di partecipanti ovvero i casi in cui la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

Al riguardo, ricorda poi la disciplina dei contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza quale attualmente contemplata dall'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici.

Si sofferma poi sulla successiva lettera n), che prevede l'individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto di riordino in coerenza con quanto previsto dalle direttive di riferimento, che prevedono al loro interno una disciplina specifica per quanto attiene agli appalti che presentano profili inerenti alla difesa e alla sicurezza e, in particolare, l'esclusione dall'ambito di applicazione delle fattispecie rientranti nella citata direttiva 2009/81/CE.

Sul punto, prosegue l'oratore, sarebbe però da notare che la condizione posta dalla Commissione difesa della Camera dei deputati auspicava la previsione espressa dell'esclusione, dall'ambito applicativo, degli appalti regolati dalla direttiva 2009/81/CE (recepita –come già detto- dal decreto legislativo n. 208 del 2011), laddove il testo portato all'esame della Commissione lascerebbe invece presupporre la cosa solo implicitamente.

Potrebbe essere allora opportuno chiarire l'effettiva non incidenza del provvedimento riguardo alle procedure disciplinate dalla predetta direttiva.

Da ultimo, il comma 3 dell'articolo 1 prevede che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe vengano emanati anche di concerto con il Ministro della difesa, recependo pienamente la condizione posta dalla Commissione difesa della Camera dei deputati.

Conclude auspicando che i tempi di approvazione del provvedimento siano tali da garantire un dibattito approfondito sulle delicate tematiche poc'anzi evocate.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*), nel sottolineare la necessità di escludere esplicitamente dall'ambito applicativo dell'articolo 1 le procedure di cui alla direttiva 2009/81/CE, si pone problematicamente sulla lettera m) del primo comma dell'articolo 1, che, a suo avviso, offrirebbe alla Corte dei conti la possibilità, a differenza di quanto attualmente previsto, di esperire forme di controllo, anche preventivo, particolarmente penetranti sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, a plausibile detrimento di tali caratteri.

Il senatore MARTON (*M5S*) si pone a sua volta problematicamente su quanto osservato dal senatore Divina, rilevando che potrebbe essere non opportuno svincolare i contratti secretati da qualsiasi forma di controllo contabile.

Il relatore PEGORER (*PD*) osserva che la formulazione adottata dalla lettera m) del primo comma dell'articolo 1 appare comunque congegnata in modo tale da garantire il giusto equilibrio tra le esigenze di controllo contabile e di garanzia delle esigenze di sicurezza, ipotizzando al contempo la formulazione, nel parere da proporre alla Commissione, di un'osservazione che raccomandi l'esplicita esclusione, dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, delle procedure considerate dalla direttiva 2009/81/CE.

Il presidente LATORRE osserva incidentalmente che il controllo parlamentare potrà esercitarsi non solo nella presente sede, ma anche in occasione dell'esame dei futuri decreti delegati, per i quali il disegno di legge delega prevede l'espressione di un parere rinforzato da parte delle Commissioni competenti.

Il sottosegretario ROSSI, nell'esprimere un avviso non ostativo rispetto a quanto ipotizzato dal relatore, rileva che la formulazione del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge è comunque già tale da escluderne l'applicazione ai contratti rientranti nell'ambito della direttiva 2009/81/CE. Ciò si evince, in particolare, dal combinato disposto della prima parte del comma (relativa al rispetto di principi e criteri generali

dell'ordinamento), con la successiva lettera n) (che individua i contratti esclusi dall'ambito di applicazione dei decreti che recepiranno le direttive del 2014, che saranno, peraltro, emanati di concerto col ministro della Difesa).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

Sottocommissione per i pareri

32^a Seduta

Presidenza del Presidente

LATORRE

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,50

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2098) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009: parere favorevole;

(2099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015: parere favorevole;

(2100) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010: parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio: parere favorevole con osservazione.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 2 dicembre 2015

503^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TONINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore LAI (PD) dichiara di rinunciare alla replica per consentire al Governo di rispondere alle questioni emerse nel corso del dibattito. Chiede, in particolare, al rappresentante del Governo di approfondire alcuni elementi riguardanti le risorse stanziare per completare o proseguire importanti iniziative relative al territorio campano e ai siti dell'Expo 2015. Segnala, inoltre, la necessità che le risorse destinate alla cassa integrazione in deroga non pregiudichino le finalità originariamente previste.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, nell'intervenire in sede di replica, fornisce taluni dei chiarimenti richiesti in sede di discussione generale. In particolare, illustra i dati finanziari riferiti alla bonifica del sito di Bagnoli a partire dall'anno 2003, soffermandosi poi sulle questioni sollevate in relazione all'Expo e a quelle relative alle emergenze nazionali. Fa quindi presente che i finanziamenti al comune di Reggio Calabria rientrano tra quelli già stanziati nel decreto n. 78 del 2015 e non hanno, pertanto, natura aggiuntiva. Fornisce, infine, taluni chiarimenti in relazione alla procedura con la quale saranno definiti, insieme al Coni, gli impianti sportivi di cui all'articolo 15.

Il senatore MILO (*CoR*) chiede chiarimenti in merito all'articolo 9, al fine di conoscere gli specifici interventi a cui si riferisce la disposizione.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) richiede al rappresentante del Governo ulteriori chiarimenti in merito agli spazi finanziari previsti dall'articolo 11 per il finanziamento delle linee metropolitane e l'elenco dei comuni che ne faranno richiesta.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rammenta di aver richiesto delucidazioni in merito all'articolo 8, con specifico riferimento alle manifestazioni fieristiche che il Governo intende finanziare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di acquisire ulteriori informazioni in merito alle questioni poste sull'articolo 9 e sull'articolo 11.

Il presidente TONINI, prima di iniziare ad illustrare gli emendamenti, pubblicati in allegato, dà notizia della presentazione dell'emendamento x1.1000 del relatore, che viene posto in distribuzione e altresì pubblicato in allegato. Fissa, poi, il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del relatore, alle ore 17.

La Commissione conviene.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), fa incidentalmente presente, con riferimento al testo dell'emendamento del relatore, che la Commissione non si è ancora espressa sulle linee di indirizzo al Governo riguardanti la riforma del bilancio dello Stato, che devono essere esaminate nell'ambito dell'indagine conoscitiva già avviata da alcuni mesi.

Il PRESIDENTE rassicura la senatrice Comaroli che la questione sarà ripresa al più presto con l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma degli strumenti di bilancio. Fa poi presente che, anche se irrisolto rispetto all'illustrazione degli emendamenti, le inammissibilità per materia dei medesimi saranno comunicate nella giornata di domani. Sottolinea, inoltre, che pur non potendo la Commissione intervenire con una pronuncia, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti in quanto esamina in sede referente il provvedimento, sarà tuttavia sua cura segnalare gli emendamenti di carattere oneroso al fine di invitare i presentatori ad un ritiro che possa garantire, ancorché non sul piano regolamentare, che non siano approvate proposte di carattere oneroso non adeguatamente provviste di copertura.

Il senatore MILO (*CoR*) evidenzia che l'estrema eterogeneità delle disposizioni contenute nel provvedimento rende estremamente difficile valutare l'inammissibilità per materia degli emendamenti.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) illustra tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 evidenziando, in particolare, con riferimento alle proposte 1.3 e 1.4, la necessità di subordinare lo stanziamento di ulteriori risorse per tali finalità alla predisposizione di un piano complessivo che consenta un'adeguata programmazione degli interventi. Rinnova, quindi, la richiesta al rappresentante del Governo di fornire un riepilogo degli stanziamenti finora disposti in favore del sito di Bagnoli.

Il senatore MILO (*CoR*) chiede di sottoscrivere gli emendamenti 1.5 e 1.6, illustrandoli.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra la proposta 1.8, segnalandone l'importanza in quanto essa è volta a consentire che lo stanziamento di 50 milioni di euro sia impiegato per una vera politica di recupero. Quanto all'emendamento 1.9, evidenzia che la disposizione intende garantire che gli amministratori inadempienti non siano chiamati a ricoprire incarichi analoghi per un periodo di dieci anni.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) sottoscrive l'emendamento 1.10 e lo illustra, sottolineando la necessità di introdurre sanzioni a carico dei Commissari straordinari che non raggiungono gli obiettivi di risanamento prefissati, sollecitando il Governo ad affrontare con decisione il problema sollevato.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) sottoscrive gli emendamenti 1.10, 1.0.1 e 1.0.2.

Si passa, poi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore MILO (*CoR*) illustra l'emendamento 2.3, sottolineando la necessità che le operazioni di bonifica vengano condotte seriamente, e l'emendamento 2.19, nonché, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 2.0.3, di cui presenta una riformulazione in un testo 2, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in relazione all'emendamento 2.0.3, precisa che sarà necessario verificare se il comune di Bagnolo in Piano sia stato incluso nella dichiarazione dello stato di emergenza, al fine di chiarire se l'assenza del medesimo comune dall'elenco cui si riferisce l'emendamento costituisca un mero errore.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) illustra tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, con particolare riguardo all'emendamento 2.4.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 2.12, volto a garantire che il piano di bonifica sia sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e 2.17.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma all'emendamento 2.0.2, che illustra sottolineandone la finalità di consentire la fissazione di tariffe agevolate per i residenti della Liguria, data l'assenza di un adeguato numero di vettori aerei.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 3.5, evidenziando che la proposta costituisce una provocazione volta ad evitare che tutti i comuni posti nella stessa condizione di Reggio Calabria siano discriminati.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) illustra l'emendamento 3.0.1, evidenziando l'importanza che il processo cui si riferisce la norma conservi la propria sede a Reggio Emilia anche al fine di rendere la popolazione maggiormente consapevole dell'esistenza, anche in Emilia Romagna, di infiltrazioni mafiose.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), nell'illustrare l'emendamento 4.2, dichiara di ritenere eccessive le risorse accantonate nel fondo per il servizio civile.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra alcuni emendamenti riferiti all'articolo 4, presentati dal suo Gruppo, sulla finanza dei comuni, nonché le proposte presentate all'articolo 6, sulle antiche vie consolari per il Giubileo e, infine, all'articolo 10, sulla continuità territoriale, evidenziando, con riferimento a quest'ultima, che la stessa Costituzione attribuisce allo Stato il compito di promuovere lo sviluppo della Sardegna, che non può prescindere dalla libertà di movimento degli individui e delle merci.

Il senatore SANTINI (*PD*) illustra l'emendamento 4.0.2, nonché altre proposte a sua firma relative all'articolo 4, che riguardano diversi aspetti della normativa sui bilanci dei comuni.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) illustra l'emendamento 4.0.9, nonché gli emendamenti 4.0.21, 4.0.22 e 4.0.23, riguardanti il dissesto idrogeologico.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 5, con particolare riguardo alla proposta 5.1.

Il senatore MILO (*CoR*) illustra l'emendamento 5.3.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti a propria firma, riferiti all'articolo 5.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 5, con particolare riguardo alla proposta 5.8.

Il senatore SANTINI (*PD*) illustra l'emendamento 5.33, riguardante la ripartizione della spesa tra due siti dell'Expo 2015.

Terminata l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo. Avverte, altresì, che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE ED ORDINI
DEL GIORNO, EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2145**

(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

x1.1000

IL RELATORE

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2016";

b) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.";

c) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2016».

G/2145/1/5

BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2145, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio»,

premesso che:

l'articolo 16 (Misure urgenti per il cinema) dispone l'aumento da 115 a 140 milioni di euro del limite massimo complessivo di spesa, di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 e successive modificazioni, con l'intento di potenziare le misure a sostegno del settore;

già l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) riconosce ai fini delle imposte sui redditi un credito d'imposta per le imprese di distribuzione cinematografica pari al 15 per cento delle spese complessive sostenute per la distribuzione sul territorio italiano di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana versa in una situazione di crisi con un calo vistoso degli spettatori nelle sale non direttamente legate ai maggiori circuiti cinematografici. Tale tendenza si ripercuote inevitabilmente sulla diffusione di titoli pellicole e contenuti extra-filmici, nonché sulla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale che non vengono distribuiti dai grandi marchi cinematografici, ma la cui diffusione dovrebbe essere invece incoraggiata per garantire una diffusione libera, variegata e possibilmente esaustiva della cultura cinematografica;

tali dinamiche di «mercato» stanno provocando la chiusura di molte sale cinematografiche site nei comuni con meno di 90.000 abitanti, anche nel caso in cui essi siano capoluoghi di Regione o di Provincia;

ritenuto che:

è fondamentale riconoscere il ruolo socioculturale dello spettacolo in sala, nonché adoperarsi per l'adozione di misure finalizzate al recupero della redditività delle piccole sale e il riconoscimento delle stesse come luogo culturale e di socializzazione;

l'applicazione di un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta al 4 per cento sulla vendita dei biglietti cinematografici, sulla scia di quanto già disposto nella Direttiva Europea 2006/112/CE per i libri, costituisce una misura che potrebbe contribuire al rilancio delle piccole sale e del settore cinematografico nel suo complesso;

impegna il Governo:

a prevedere per i prossimi tre anni un credito d'imposta annuale del 25 per cento del reddito imponibile per i soggetti che gestiscono in forma individuale o societaria piccole sale cinematografiche site nei comuni con una popolazione fino a 90.000 abitanti e adibite alla proiezione di opere filmiche di particolare valore artistico e alla diffusione della cultura cinematografica;

a porre in essere tutte le iniziative utili a stimolare un intervento dell'Unione Europea per la revisione dei campi di applicazione delle aliquote-ridotte definiti dalla Direttiva Europea 2006/112/CE, al fine di ricomprendere in questi ultimi la vendita dei biglietti cinematografici.

G/2145/2/5

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2145, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio»,

premessò che:

l'articolo 16 (Misure urgenti per il cinema) dispone l'aumento da 115 a 140 milioni di euro del limite massimo complessivo di spesa, di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 e successive modificazioni, con l'intento di potenziare le misure a sostegno del settore;

l'industria cinematografica, come del resto tutta l'industria creativa nazionale, ha una sua particolare specificità ch'è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo. Ovunque, infatti, vengono riconosciute le innegabili capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano, ch'è anche un mezzo privilegiato per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l'immagine del nostro Paese o di fornire sfondi e set cinematografici di particolare pregio o «d'atmosfera»;

l'industria cinematografica produce una ricaduta economica su un indotto vastissimo, che va dalla logistica, alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e artistica del nostro Paese;

considerato che:

condizionata e penalizzata dalla crisi, l'industria cinematografica sconta da troppi anni una dipendenza da diversi fattori che incidono negativamente sull'intera filiera (dalla produzione alla distribuzione nelle sale) che, insieme con la penuria di investimenti, si ripercuotono direttamente sulla mancanza di idee, sulla scarsa fattibilità di progetti di ampio respiro, sul lavoro degli sceneggiatori, in sintesi sulla progettualità stessa;

negli ultimi anni il settore ha subito una pesante flessione, con la chiusura di circa il 30 per cento delle sale presenti nel territorio, con particolare riferimento alle sale situate nei centri storici. Vi è, poi, il problema della stagionalità che costringe alla chiusura delle sale nei mesi estivi, nonché la mancanza e la crescente carenza delle sale d'essai, o comunque di sale che privilegino una programmazione di qualità;

tutto ciò arreca gravi danni alla maggior parte delle produzioni-cinematografiche di pregio, in modo particolare ai film italiani d'autore che spesso non riescono, o riescono solo con grande difficoltà, a raggiungere il pubblico;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché quota parte delle agevolazioni fiscali previste siano destinate per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a cineforum per gli istituti scolastici, mediante proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico e culturale.

G/2145/3/5

CRIMI, MARTON, TAVERNA, ENDRIZZI, MORRA, SANTANGELO, BERTOROTTA, MORONESE, AIROLA, FUCKSIA, CAPPELLETTI, BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

La Commissione,

in sede di esame dell'atto Senato 2145 «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio» e, segnatamente, dell'articolo 7 che dispone misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo;

considerato, in particolare, che:

numerosi sindacati di polizia denunciano, da tempo, che le dotazioni strumentali a disposizione delle forze dell'ordine, oltre ad essere oggettivamente carenti, risultano non idonee alle mutate e preoccupanti esigenze cogenti di sicurezza e di ordine pubblico;

in particolare, appare piuttosto grave il problema dei giubbotti anti proiettili scaduti, oltreché la loro mancata efficienza in caso di conflitto a fuoco. Lo stock di giubbotti di elevata qualità, acquistati fino al 2003, che garantivano appieno l'incolumità del personale risulterebbe in corso di ritiro da parte degli uffici della Polizia di Stato, in quanto temporalmente scaduti;

la dotazione di giubbotti anti proiettili oltre ad essere del tutto insufficiente rischia non solo di mettere seriamente a repentaglio l'incolumità del personale appartenente alle forze dell'ordine, ma di costituire un serio e concreto rischio per la sicurezza e per l'ordine pubblico;

valutato, inoltre, sotto il profilo generale che:

la legge di Stabilità e la legge di bilancio per il 2016, all'attuale esame del Parlamento, prevedono una significativa e grave riduzione degli stanziamenti economico-finanziari volti al contrasto alla criminalità (ordinaria e organizzata), nonché dei finanziamenti connessi al comparto della tutela, della sicurezza e dell'ordine pubblico. Segnatamente, lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 registra, rispetto al bilancio assestato 2015, una riduzione di stanziamenti pari a 6,3 miliardi di euro (di competenza). Al suo interno, la Missione «Ordine pubblico: e sicurezza» segna una variazione, in negativo, pari ad euro 491.307.031;

perdura, in tutta la sua evidenza, una ingente e grave riduzione degli stanziamenti economico-finanziari volti al contrasto alla criminalità, nonché dei finanziamenti connessi al comparto della sicurezza. Ne deriva il rischio che siano, altresì, gravemente trascurati e sottovalutati i rischi connessi alla criminalità interna ed internazionale, nonché i rischi connessi al terrorismo, interno e internazionale di natura fondamentalista;

l'esiguità di risorse e di finanziamenti al comparto sicurezza appare, in definitiva, assolutamente preoccupante sia con riferimento ai recenti e tragici eventi terroristici sia per quanto concerne l'imminenza dell'evento giubilare che si svolgerà a Roma nel corso di gran parte dell'anno 2016;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, di carattere normativo e regolamentare, affinché il personale dei corpi di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e di ogni altro corpo chiamato a svolgere funzioni di ordine pubblico sia munito – con assoluta urgenza – di sistemi idonei di equipaggiamento, con particolare riferimento ai giubbotti anti proiettili, con priorità per il personale operante in aree a rischio;

a voler provvedere, attraverso i più idonei provvedimenti di carattere amministrativo, all'addestramento periodico al personale dei corpi di polizia, in conformità alle nuove esigenze di sicurezza connesse al terrorismo internazionale, anche di natura fondamentalista;

ad incrementare le risorse economico-finanziarie del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico, sia per investimenti di carattere strumentale, sia per quelli di incremento del personale e di un adeguamento delle loro retribuzioni a quelle delle forze di polizia europee;

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse riferite alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, almeno ai livelli del bilancio previsionale assestato dell'anno 2015;

a voler effettuare una dettagliata ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni di carattere amministrativo, ovvero di scorta personale, al fine di una gestione efficiente ed efficace delle risorse organiche, anche in relazione alle attuali esigenze di sicurezza nazionale.

G/2145/4/5

MAURIZIO ROSSI, MANDELLI

La Commissione,

premesso che:

dal punto di vista dei collegamenti, i liguri vivono quotidianamente una situazione di grave disagio, tanto da ravvisare una vera e propria emergenza trasporti;

molti tratti autostradali liguri non sono conformi alle normative di sicurezza europee e, nelle ore di punta, sono teatro di continue code di decine di chilometri, rallentamenti e numerosi incidenti che, con grande frequenza, bloccano l'area intorno a Genova;

le tariffe su tali tratti autostradali risultano, senza giustificati motivi, fra le più elevate del Paese;

la rete ferroviaria ligure risulta essere ancor più disagiata di quella autostradale. tanto da rappresentare un vero svantaggio competitivo rispetto alle altre regioni italiane, considerato anche che i treni Genova-Roma impiegano dalle 4 ore e 45 alle 6 ore di viaggio;

il vettore aereo Vueling ha recentemente abbandonato lo scalo ligure di Genova non ritenendolo commercialmente remunerativo e che Alitalia, unico vettore attualmente operativo, senza ormai alcuna concorrenza, pratica tariffe aeree eccessivamente elevate.

Impegna il Governo:

a riconoscere al territorio ligure la continuità territoriale, oggi assente, prevedendo, nel più breve tempo possibile, l'emanazione di un provvedimento che contenga disposizioni che siano il più possibile aderenti alle seguenti indicazioni:

a) assegnazione, mediante una gara di appalto europea, delle rotte tra lo scalo aeroportuale della città di Genova e gli aeroporti nazionali, prevedendo, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea, l'assunzione degli oneri obbligatori di servizio pubblico atti a garantire i collegamenti aerei di linea;

b) imposizione di oneri obbligatori di servizio pubblico per i collegamenti aerei di linea definiti secondo le tipologie e livelli tariffari definizione dei soggetti che usufruiscono delle agevolazioni; il numero dei voli; gli orari dei voli; le tipologie degli aeromobili; la capacità dell'offerta e stabiliti da una Conferenza di Servizi, da convocare entro il 31 dicembre 2015, con la partecipazione, oltre che dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della regione stessa, delle amministrazioni territoriali e delle società di trasporto aereo interessate relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale della città di Genova e i principali aeroporti nazionali;

c) riduzione delle tariffe compensate dagli oneri obbligatori di servizio pubblico per le seguenti categorie: tutti i cittadini residenti in Liguria, studenti fino ai 27 anni d'età; disabili; anziani oltre i 70 anni, lavoratori, anche non residenti, ma dipendenti presso aziende ubicate nel territorio ligure.

G/2145/5/5

BORIOLI, CALEO, FORNARO

Il Senato,

in relazione alle Ordinanze di Protezione Civile emanate a fronte di eventi calamitosi di carattere alluvionale, e alle misure in esse introdotte al fine di consentire la possibilità di cedere i materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, a compensazione dei costi sostenuti dai realizzatori degli interventi;

al fine di semplificare le procedure amministrative e le modalità di attuazione delle suddette misure in capo agli enti appaltanti, anche in considerazione delle avvenute modifiche nella disciplina dell'IVA;

impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre meccanismi che consentano di applicare la compensazione direttamente sul costo complessivo dell'intervento posto a carico dell'ente appaltante, inclusivo di IVA e spese tecniche.

G/2145/6/5

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2145, recante misure urgenti per interventi nel territorio;

premessi che:

l'articolo 3 della Carta costituzionale recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

l'articolo 16 della Costituzione dispone: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale [...]»;

l'articolo 13 della Dichiarazione Universale dei diritti Umani del 1948 recita: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato»;

tali principi trovano attuazione in disposizioni normative interne e comunitarie che regolano la continuità territoriale, quale strumento legislativo europeo con lo scopo precipuo di garantire il servizio di trasporto, aereo o marittimo, ai cittadini abitanti in regioni disagiate della nazione a cui appartengono;

con il regolamento comunitario n. 2408 del 1992 venivano aperte le rotte comunitarie ai vettori europei titolari di licenza comunitaria. Tuttavia, il processo di liberalizzazione che prendeva l'abbrivio da tale disposizione comunitaria aveva come effetto la scelta, in virtù dei criteri di economicità commerciale e di maggiore remunerazione, da parte dei vettori delle rotte che fossero necessariamente redditizie, a svantaggio, dunque, di quelle che non lo erano. Per mitigare tali effetti, la disposizione de qua prevedeva per ogni stato comunitario, in casi predefiniti e in virtù di determinate condizioni socio economiche, la possibilità di imporre oneri di servizio pubblico. La conseguenza più immediata, in caso contrario, sarebbe stata la privazione dei cittadini utenti del diritto alla mobilità;

il regolamento de qua veniva successivamente abrogato dal regolamento CE 1008 del 2008, il cui articolo 16 prevede, in deroga ai principi generali del diritto comunitario che vieta gli aiuti di Stato, che gli Stati dell'Unione hanno salva la possibilità di adottare interventi finanziari a favore dei vettori che siano disponibili ad operare in mercati di alta rilevanza sociale, alle condizioni statuite dagli Stati stessi;

con l'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione conferiva delega al presidente della regione Sardegna ad indire la conferenza di servizi al fine di definire il contenuto degli oneri di servizio pubblico determinati con decreto ministeriale in conformità all'esito della conferenza in questione; agli oneri economici si provvedeva attraverso il bilancio dello Stato;

considerato che:

con la legge 27 dicembre 2006 n. 296 venivano trasferite dallo Stato alla regione Sardegna (commi 837 e 840) le funzioni relative al trasporto pubblico locale e alla continuità territoriale, con oneri a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008, 2009. Da allora tali oneri gravano in capo alla regione Sardegna. In tal guisa le risorse così impegnate dalla regione in questione vengono distratte dai potenziali investimenti da destinare alla mobilità interna che necessita di interventi urgenti, in quanto gravemente compromessa;

considerato inoltre che:

gli effetti delle compensazioni economiche per garantire la continuità territoriale e degli interventi finanziari di cui all'articolo 16 del regolamento CE 1008 del 2008, vanno valutati alla stregua delle conseguenze prodotte e riscontrabili sul mercato, quali, come è appena il caso di rilevare, l'innescò di un sistema di alterazione della dialettica concorrenziale, della libertà d'impresa e del libero mercato a danno di alcune compagnie aeree, che vedono depauperato il proprio potenziale produttivo. Da questo deriva, soprattutto e per quanto più direttamente interessa agli utenti, quale effetto indiretto, la rinuncia all'avvio di un circolo virtuoso con vantaggi per l'utenza in termini di qualità del servizio e dell'applicazione di migliori tariffe su tutte le tratte;

impegna il Governo:

a rivedere gli accordi di cui ai commi 837 e 840 della legge del 27 dicembre del 2006 n. 296, in materia di continuità territoriale, al fine di sollevare la regione Sardegna dagli incombenti finanziari in essi previsti;

a prevedere una continuità territoriale maggiormente ispirata alle logiche concorrenziali e di libero mercato, al fine di scongiurare l'acquisizione di posizioni monopolistiche da parte di alcuni vettori aerei e a vantaggio degli utenti dei servizi di trasporto aereo.

G/2145/7/5

DONNO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per Interventi nel territorio (AS 2145);

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di valorizzazione del «Made in Italy»;

considerato che:

sugli effetti del trattato di libero commercio tra Stati Uniti e Unione europea, il cosiddetto Ttip (Transatlantic Trade and investment Partnership) permangono numerose insidie e dubbi e si riscontra la necessità di un ampliamento sostanziale della partecipazione democratica nella ricerca di soluzioni condivise. Tra gli elementi di criticità sicuramente la clausola cosiddetta ISDS «Investor to state dispute settlement» che se nasce con l'intenzione di difendere gli investitori nei casi di discriminazione o esproprio, è stata oggetto di un uso distorto da parte di alcune multinazionali con ricadute nelle politiche pubbliche e anche la nuova formulazione proposta dalla Commissione Europea non è rassicurante;

l'arbitrato ISDS permetterebbe alle imprese di denunciare i Governi in caso di leggi e normative che impattino sui loro profitti. Tale clausola andrebbe eliminata del tutto, perché potrebbe limitare la sovranità degli Stati Membri dell'UE. Lo stallo del Parlamento Europeo sul dibattito sul TTIP e il rinvio delle votazioni nel mese di giugno per arrivare al voto di una risoluzione solamente nel mese di luglio hanno palesato le criticità dell'accordo e delle divisioni delle forze politiche europee su un argomento così cruciale che influenzerà le relazioni economiche e commerciali future;

impegna il Governo:

in merito all'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, a garantire il massimo livello di trasparenza in tutte le fasi delle trattative, a rivedere la tempistica di conclusione del trattato e supportare nelle sedi competenti l'eliminazione della previsione della cosiddetta clausola Isds in tutte le sue possibili formulazioni e nel contempo sostenere uno studio sull'impatto nei 28 Stati membri finanziato dall'Unione Europea per valutare gli effetti sull'economia nazionale e sulla tutela del «Made in Italy».

G/2145/8/5

CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PAGLINI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio (AS 2145);

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame prevede il rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per occupazione e formazione;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, stabilisce che i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza e a tale scopo, le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni operanti sul territorio, specifiche convenzioni;

il comma 5 del medesimo articolo stabilisce inoltre che tali convenzioni possono prevedere l'adibizione alle citate attività di pubblica utilità, da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato i quali non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali;

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative di carattere normativa al fine di modificare la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di ridurre ad un massimo di ore 8 ore l'orario di lavoro per le attività di pubblica utilità da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato.

G/2145/9/5

DONNO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio (AS 2145);

premessso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di valorizzazione del «made in Italy»;

considerato che:

il *raport* delle attività 2014 dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero ha riportato dati preoccupanti per quanto concerne le frodi nel settore agroalimentare,

in particolare nel settore oleario:

è emerso che, in Puglia, nel contesto dell'«operazione Mela stregata» presso un importatore «sono stati sequestrati 30.500 litri e 25.000 kg di prodotti tossici, provenienti da Cina e India, illecitamente qualificati come fertilizzanti organici e destinati ad aziende biologiche, per un valore totale di circa 3,5 milioni di euro»;

nel corso dell'operazione «Aliud pro olio», veniva accertato un sistema di frode in commercio e false fatturazioni nel settore oleario e disarticolata un'organizzazione criminale operante in Puglia e Calabria che trasformava olio spagnolo e/o di categoria inferiore in «olio extra vergine di oliva 100 per cento italiano», a volte anche biologico;

In riferimento all'operazione «olio di carta», sotto il coordinamento della Procura di Trani e con la collaborazione della Guardia di finanza, veniva scoperto un giro di fatture false per oltre 10 milioni di euro relative al commercio di oltre 5.000 quintali di olio extravergine di oliva italiano. Secondo quanto riportato nel suddetto *report*, «i soggetti coinvolti dichiaravano produzioni di olio inesistenti, attribuite ad aziende compiacenti, così da creare fittiziamente il quantitativo fatturabile di olio italiano, il prodotto non Italiano veniva così imbottigliato e designato come Made in Italy»;

Il comparto primario, a partire dal settore oleario, costituisce vero e proprio fiore all'occhiello dell'economia italiana;

è necessario avviare un'azione di tutela e valorizzazione del settore anche presso l'Unione Europea, di concerto con le regioni, le associazioni di categoria locali, nazionali e i movimenti agricoli;

la costante lotta verso queste forme di criminalità costituisce garanzia e sostegno non solo per i produttori italiani che operano nella legalità, ma anche e soprattutto per i consumatori;

impegna il Governo:

a promuovere iniziative finalizzate alla capillare protezione, soprattutto locale, del settore agroalimentare, con particolare attenzione al settore oleario, predisponendo l'avvio di un'azione di tutela e valorizzazione del comparto anche presso l'Unione europea, di concerto con le Regioni, le associazioni di categoria locali e nazionali e i movimenti agricoli ad adottare opportune misure che contrastino in maniera anticipata le frodi agroalimentari, mediante un rafforzamento dei controlli nelle fasi produttive, distributive, di consumo, di produzione, importazione ed esportazione.

G/2145/10/5

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio;

premesso che:

l'articolo 2 prevede interventi straordinari per la Regione Campania al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13);

al comma 7 viene previsto che i rifiuti stoccati nei diversi siti della Regione Campania possano essere smaltiti mediante incenerimento e recupero energetico;

la gerarchia europea dei rifiuti stabilisce un «ordine di priorità» di ciò che costituisce «la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti». In testa alla gerarchia figura la prevenzione, ossia misure – prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto – che riducono la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana oppure il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. Segue poi la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e in ultimo il recupero energetico e lo smaltimento;

gli Stati membri devono pendere le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, «senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna, senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse»;

è necessario attuare un sistema integrato, moderno e virtuoso di gestione di rifiuti urbani e assimilati, che consenta di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limiti il conferimento di rifiuti in discarica favorendo la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali;

impegna, quindi, il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a stabilire il divieto di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province campane in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere di bonifica e conseguentemente a porre nel nulla tutti i provvedimenti volti alla realizzazione di impianti di trattamenti termico dei rifiuti in tali regioni.

G/2145/11/5

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio;

premesso che:

l'articolo 2 prevede interventi straordinari per la Regione Campania al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13);

al comma 7 viene previsto che i rifiuti stoccati nei diversi siti della Regione Campania possano essere smaltiti mediante incenerimento e recupero energetico;

la gerarchia europea dei rifiuti stabilisce un «ordine di priorità» di ciò che costituisce «la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti». In testa alla gerarchia figura la prevenzione, ossia misure – prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto – che riducono la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana oppure il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. Segue poi la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e in ultimo il recupero energetico e lo smaltimento;

gli Stati membri devono pendere le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, «senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il-suolo, la flora o la fauna, senza causare inconvenienti

da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse»;

è necessario attuare un sistema integrato, moderno e virtuoso di gestione di rifiuti urbani e assimilati, che consenta di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limiti il conferimento di rifiuti in discarica favorendo la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali;

impegna, quindi, il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a sanare il divieto di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti nella provincia di Napoli.

G/2145/12/5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio;

premessi che:

l'articolo 1 detta Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio prevedendo che in base a quanto disposto dall'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono trasferiti immediatamente al Soggetto Attuatore 50 milioni di euro per l'anno 2015;

l'articolo 33 sopra citato stabilisce una disciplina speciale per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, che viene-dichiarato dallo stesso articolo area di rilevante interesse;

alla formazione, all'approvazione e all'attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore;

il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuatore devono comunque operare nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 163 del 2006;

il Commissario straordinario coordina gli interventi infrastrutturali pubblici e privati dell'area di rilevante interesse nazionale. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Soggetto Attuatore, nominato con un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, elabora e attua il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e svolge compiti di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori previsti e opera in deroga alle procedure ad evidenza pubblica;

risulta difficile che lo stesso soggetto adempi con la dovuta diligenza i seguenti compiti: bonifica, VIA, AIA, progetto di riqualificazione, edificazione, volumetrie premianti, potendosi configurare un evidente conflitto di interessi;

si impegna, quindi, il governo:

ad effettuare una separazione netta tra pubblico e interesse privato, tra i ruoli di controllori e controllati.

G/2145/13/5

TAVERNA, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

La Commissione,

in sede di esame dell'atto Senato 2145 «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio» e, segnatamente, dell'articolo 6, comma 1, che prevede l'istituzione di un fondo – ripartito annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri – per la realizzazione degli interventi giubilarî, con particolare riguardo al decoro urbano;

considerata la gravissima e fatiscente situazione in cui versa l'intero territorio urbano della città di Roma;

impegna il Governo:

a voler considerare di particolare priorità ed urgenza, nell'ambito della gestione dei fondi di cui all'articolo 6, comma 1:

a) il potenziamento del trasporto pubblico locale, attraverso un piano di manutenzione straordinaria del parco automezzi, con specifico riguardo a quelli con minor impatto ambientale (tram, filobus, mezzi elettrici e mezzi a metano o gpl);

b) l'incremento della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, anche attraverso l'utilizzo di personale professionalizzato, in modo da attivare sia un'azione deterrente sia una attività di pronto intervento nelle linee maggiormente frequentate;

c) l'effettuazione di una dettagliata ricognizione del personale del Corpo della polizia municipale assegnato a funzioni di carattere amministrativo, ovvero di scorta personale, al fine di una gestione efficiente ed

efficace delle risorse organiche, anche in relazione alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico di Roma Capitale nel corso dell'anno giubilare;

d) il potenziamento della raccolta differenziata nel territorio urbano, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate dai pellegrini e dai turisti del Giubileo della Misericordia, predisponendo appositi contenitori;

e) la messa in sicurezza, il decoro, la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione, il diserbo e la sanificazione del bacino urbano del fiume Tevere.

G/2145/14/5

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2145,

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame, al comma 1, stanziava ulteriori 10 milioni di euro per il 2015 per il potenziamento delle misure straordinarie per le imprese previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy*;

considerato che:

il distretto industriale di Civita Castellana costituisce un polo produttivo importante, non solo perché centrale nell'economia locale, ma anche per aver contribuito all'affermazione nel mondo del prodotto *Made in Italy*;

l'industria ceramica nei suoi vari settori dei sanitari, delle piastrelle, degli accessori da bagno, delle stoviglie e degli oggetti d'arte caratterizza la cittadina di Civita Castellana a tal punto da configurarsi come «monosettoriale produttiva» sia per l'elevata concentrazione di aziende nel comprensorio, sia per la quantità e la qualità dei prodotti, sia per la considerevole quota di mercato nazionale ed estero conquistata negli anni;

nell'ultimo decennio il polo ceramica viterbese è stato interessato da una forte crisi strutturale, che ha messo in seria difficoltà la competitività dell'intero sistema produttivo locale;

il «sistema ceramica» di Civita Castellana ha pesantemente subito l'ingresso nei mercati occidentali di prodotti provenienti dall'area asiatica e imposti a prezzi talvolta molto inferiori ai posti di produzione delle imprese italiane;

occorre intervenire ponendo in essere provvedimenti volti a promuovere e a tutelare l'industria della ceramica italiana, di cui Civita Castellana rappresenta il polo manifatturiero d'eccellenza;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 4-03005, presentato alla Camera dei deputati il 19 dicembre 2013, sulla grave situazione del distretto della ceramica di Civita Castellana, il Sottosegretario De Vincenti afferma che: (Il Ministero dello sviluppo economico consapevole dell'importanza del settore ceramico, inteso nella sua complessità e dimensione nazionale ove la crisi sta colpendo anche importanti gruppi multinazionale [...], assicura il proprio impegno a continuare nella individuazione di obiettivi e risorse che concorrano ad attenuare e indirizzare su binari positivi la pesante situazione in cui versano le imprese del settore»;

impegna il Governo:

a valorizzare, nell'ambito delle azioni previste dal Piano per la promozione del *Made in Italy*, il settore della ceramica, al fine di tutelare l'industria italiana del settore e permetterle di essere nuovamente protagonista nel mercato nazionale e in quelli esteri;

ad adottare, in particolare, ogni opportuna iniziativa, anche attraverso l'accesso a specifiche forme di finanziamento, volta a consentire al «sistema ceramico» di Civita Castellana di tornare ad offrire modelli alternativi di alta qualità caratterizzati da design e tecnologie innovative sia per i materiali utilizzati, sia per i processi produttivi adottati.

G/2145/15/5

LUCIDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2145,

premesso che:

l'articolo 5 reca una serie di disposizioni volte a consentire la valorizzazione delle aree su cui si è appena conclusa l'Esposizione universale di Milano 2015. In particolare, si prevede un intervento finanziario dello Stato volto, da una parte, a soddisfare direttamente la predetta attività di valorizzazione, e, dall'altro, a garantire un contributo iniziale ad un più ambizioso piano per la realizzazione di un polo scientifico tecnologico in collaborazione con l'Istituto italiano di tecnologia (IIT);

al comma 2 si prevede l'attribuzione all'IIT di un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca per la realizzazione del quale l'Istituto è impegnato anche con il coinvolgimento delle principali istituzioni scientifiche e degli enti territoriali lombardi interessati;

l'IIT ha mostrato nel tempo lacune di efficienza produttiva a fronte di rilevanti stanziamenti pubblici,

impegna il Governo:

a richiedere la pubblicazione di tutti i bilanci dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) sul sito web dell'Istituto e su quello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

ad avviare una fase di analisi e monitoraggio delle prestazioni dell'Istituto Italiano di Tecnologia basata sui seguenti criteri: spese annue sostenute; spese sostenute per ricerca scientifica; articoli scientifici prodotti; efficienza di produzione (numero di articoli ogni milione di euro spesi); indice di citazione degli articoli scientifici; efficienza d'impatto (numero di citazioni per ogni milione di euro speso);

all'esito dell'analisi e del monitoraggio, ad avviare una fase di confronto, sulla base dei parametri precedentemente indicati, tra i risultati ottenuti per l'IIT con quelli ottenuti nei Dipartimenti delle Università italiane e a rendere pubblici i risultati di tale confronto;

ad avviare una analisi della rete di collaborazioni internazionali dell'Istituto Italiano di Tecnologia (*collaborating affiliations*), anche al fine di individuare le pubblicazioni originali prodotte in Italia e quelle derivate dalla cosiddetta doppia affiliazione dei ricercatori.

G/2145/16/5

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2145,

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame, al comma 1, stanziava ulteriori 10 milioni di euro per il 2015 per il potenziamento delle misure straordinarie per le imprese previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy*;

il comma 2 del medesimo articolo 8 destina i suddetti fondi alle misure di cui al comma 2, lettere *b*) ed *f*) dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, in particolare quanto ad euro 2 milioni per il supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale (lettera *b*)) e quanto ad euro 8 milioni per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding* (lettera *f*));

considerato che:

il 13 dicembre 2014 sono entrate in vigore le norme concernenti l'etichettatura dei prodotti a seguito dell'adozione del Regolamento Comunitario 1169/2011. Tale regolamento contiene una serie di misure che rischiano di incidere negativamente sulla tracciabilità dello stesso prodotto e quindi anche sulla qualità di ciò che viene messo in commercio anche nel nostro Paese;

il predetto regolamento prevede infatti l'abolizione dell'obbligo di indicare sulle etichette lo stabilimento di produzione;

il 6 novembre 2015, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato, in via definitiva a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato Regioni, il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2015. Il disegno di legge contiene, inoltre, deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei tra i quali il Regolamento (UE) 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e direttiva (UE) 2011/91 sulla, diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato, inoltre, che:

solamente attraverso una forte e capillare protezione del *made in Italy* potrà essere assicurato un futuro solido e duraturo alle aziende che operano sul mercato in maniera corretta e che forniscono beni contraddistinti da standard elevati di qualità, affidabilità, design e creatività tipici dei prodotti italiani. Va assolutamente evitata, dunque, ogni forma di arretramento rispetto alle conquiste realizzate nel corso degli anni in materia di trasparenza delle etichette dei prodotti in commercio;

solo attraverso una diffusa ed efficace applicazione delle norme sul *made in Italy* potrà essere garantito e tutelato quello che è uno degli attori principali del circuito economico, vale a dire il consumatore finale dei beni,

impegna il Governo:

a reintrodurre, con il primo provvedimento utile, l'obbligatorietà di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti, realizzati e commercializzati in Italia, al fine di tutelare la trasparenza e la qualità dei prodotti, nell'interesse dei consumatori e del *made in Italy*.

G/2145/17/5

DONNO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio (AS 2145);

premessò che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di valorizzazione del «made in Italy»;

considerato che:

il comparto primario, a partire dal settore oleario, costituisce vero e proprio fiore all'occhiello dell'economia italiana;

sono numerose le criticità dal punto di vista produttivo che caratterizzano il comparto ed appare necessario approntare strumenti per un suo rilancio e una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte ad innalzare il livello qualitativo del prodotto, anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione;

impegna il Governo:

a sostenere iniziative di valorizzazione del *made in Italy* e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno anche favorendo l'inserimento del prodotto stesso nei servizi di mensa per istituti scolastici, ospedali, comunità e pensionati pubblici.

G/2145/18/5

PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio;

premessò che:

l'articolo 6 del decreto legge in esame reca interventi per il Giubileo e il successivo articolo 7 reca misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo;

considerato che:

la lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto in esame (che reca le disposizioni di copertura finanziaria), prevede l'utilizzazione, a copertura parziale degli oneri per le disposizioni di cui in premessa, «quanto a 123,6 milioni di euro per l'anno 2015 [...] delle ulteriori economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, no 201»;

l'articolo 13 stabilisce la medesima copertura finanziaria, nella misura di 400 milioni, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

a queste cifre vanno aggiunte le risorse sottratte al Fondo Esodati di cui il Governo ha già disposto l'utilizzo per finanziare le misure di riforma parziale delle pensioni contenute in legge di stabilità;

quasi 50000 sono gli esodati rimasti esclusi dalle salvaguardia;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi ed urgenti interventi al fine di garantire che il Fondo Esodati non subisca ulteriori riduzioni.

1.1

COMAROLI, ARRIGONI

Sopprimere gli articoli 1 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è ulteriormente incrementato di un importo pari a 60.329.479,56 euro per l'anno 2015 che è destinato ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015, come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri. Le risorse sono ripartite alle singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome».

1.2

CERONI

Sopprimere l'articolo.

1.3

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'utilizzo delle somme di cui al presente articolo è subordinato all'approvazione da parte delle competenti Commissioni parlamentari di un piano che indichi le necessità finanziarie complessive ai fini del presente articolo e la relativa tempistica d'intervento».

1.4

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'utilizzo delle somme di cui al presente articolo è subordinato all'approvazione da parte delle competenti Commissioni parlamentari del rendiconto di spesa di tutte le precedenti assegnazioni stabilite ed erogate per le stesse finalità».

1.5

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MILO

Al comma 1, sostituire la parola: «immediatamente» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

1.6

CERONI, MILO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato del Pro-

gramma di bonifica decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 3».

1.7

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a valere su una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.».

Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2015» *con le seguenti:* «100 milioni di euro per l'anno 2015 da destinare ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015; come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri. Le risorse sono ripartite alle singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome.».

1.8

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da utilizzare esclusivamente ad interventi in conto capitale».

1.9

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I componenti del Consiglio di amministrazione della società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, nominata soggetto attuatore ai sensi dell'articolo

33, comma 6 del decreto legge 2 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono responsabili della mancata attuazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 del citato art. 33. La mancata trasmissione di tale programma al Commissario straordinario entro il termine del 31 marzo 2016, come stabilito ai sensi della lettera *b*) del comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 novembre 2015, n. 262, o la mancata attuazione degli interventi nei termini stabiliti, comporta per i componenti del Consiglio di amministrazione della società Invitalia la decadenza dell'incarico e il divieto, per un periodo di 10 anni, di ricoprire incarichi dirigenziali o amministrativi in società pubbliche o a partecipazione pubblica».

1.10

BIGNAMI, URAS, BELLOT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il governo, con proprio decreto, stabilisce le sanzioni nei confronti del Soggetto Attuatore e del Commissario straordinario per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del programma di bonifica, rispetto ai termini previsti dall'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

1.11

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In merito alla corretta applicazione del decreto legislativo n. 195 del 2005 sulla trasparenza dei dati e delle informazioni ambientali è fatto obbligo per il Ministero dell'Ambiente di risolvere le inadempienze esistenti relative alla pubblicazione nel proprio sito *web* istituzionale dei dati e delle informazioni ambientali, compresi i monitoraggi delle matrici ambientali relative ai Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006. I dati, di cui al presente comma, devono essere pubblicati entro il 28 febbraio 2016. L'eventuale persistenza dell'inadempienza comporta l'immediata sospensione dall'incarico del responsabile del procedimento».

1.12

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sostituire le parole: "sentita la Conferenza Stato-Regioni" con le seguenti: "di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e previa intesa con la Regione interessata"».

1.13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 5 primo periodo, dopo la parola: "interessata," aggiungere le seguenti: "senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

1.14

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 33-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, aggiungere il seguente:

"Art. 33-ter.*(Misure per il Piano nazionale per le Bonifiche)*

Al decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo l'articolo 246 è aggiunto il seguente articolo:

'Art. 246-bis.*(Piano nazionale per le Bonifiche)*

1. Il Ministero dell'Ambiente adotta entro il 30 giugno 2016 il Piano nazionale per le Bonifiche assicurando, attraverso la procedura di valutazione ambientale strategica, un'ampia partecipazione degli enti, delle istituzioni e del pubblico interessato.

2. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree, di cui al decreto del ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013 n. 7, il Ministero dell'Ambiente, in accordo con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, anche attraverso la destinazione di specifici fondi da destinarsi negli Accordi di Programma che interessano tali aree, assicura l'apertura di uno o più sportelli territoriali per la costante informazione del pubblico e delle aziende, in cui mensilmente saranno disponibili i crono-programmi aggiornati e gli stati di avanzamento e di spesa dei lavori di ogni sito, e per la ricezione di proposte e segnalazioni da parte dei cittadini, anche al fine di facilitare l'attuazione delle procedure e la diffusione dei documenti e delle informazioni ambientali in possesso degli enti relativi al sito in questione.

3. Le conferenze dei servizi convocate per la definizione delle procedure e degli interventi relative ai siti nazionali per le bonifiche sono aperte alla partecipazione del pubblico interessato, ivi compresi i comitati territoriali, al fine di assicurare la partecipazione al procedimento amministrativo acquisire informazioni che possono essere utili nella definizione dello stesso. Tutti i documenti attinenti i punti all'ordine del giorno delle conferenze sono resi disponibili informato digitale nel sito del Ministero dell'Ambiente.

4. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 gennaio 2013 n. 7, il Ministero dell'Ambiente costituisce un tavolo di lavoro permanente che si riunisce almeno una volta ogni due mesi in uno dei comuni inclusi nei perimetri dei SIN e a cui partecipano i portatori di interesse e in generale il pubblico interessato, finalizzato a promuovere l'ideazione di strategie, iniziative ed attività condivise volte a promuovere la bonifica e il riutilizzo delle aree interessate dall'inquinamento.

5. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 gennaio 2013 n. 7, comprese le aree ad esse contigue e quelle in cui i cittadini sono stati potenzialmente esposti a contaminanti provenienti da tali siti, il Ministero della Salute in accordo con le regioni e le province autonome interessate, assicurano la costante sorveglianza epidemiologica. Per tali aree entro il 30 giugno 2016 è obbligatoria la costituzione del Registro dei Tumori e delle malattie da esposizione ambientale rispondenti ai criteri definiti in apposito Regolamento dal Ministero della Salute, da emanarsi entro il 28 febbraio 2016 sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il Regolamento as-

sicura forme di costante partecipazione dei comitati territoriali di cittadini e delle associazioni dei medici per l'ambiente finalizzata al corretto funzionamento del Registro.

6. In ogni Accordo di programma sottoscritto sono riportati gli obblighi di cui ai punti precedenti e stabilito dalle parti il erano-programma di intervento. Ogni revisione del crono-programma deve essere comunicato per tempo con adeguate motivazioni al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare."».

1.15

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Ministero la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal crono-programma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere e rispettare le previsioni urbanistico edilizie di cui agli strumenti urbanistici vigenti e ai vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione dell'indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e del rispetto della legge Regionale n. 21 del 2003, delle opere pubbliche o d'interesse pubblico che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, dei tempi e modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica nella persecuzione della finalità preminente del pubblico interesse."».

1.16

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 9 al terzo periodo sostituire le parole: "anche in deroga alle vigenti previsioni di legge" con le seguenti: "di concerto con il presidente della regione interessata e i sindaci dei comuni interessati, che partecipano alle sedute del consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, considerando prioritariamente quelli posti alla tutela dell'ambiente e della salute"».

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.***1.17**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 12, dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sopprimere il secondo periodo».

*Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «dalla società costituita».***1.18**

MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 12, quarto periodo, sostituire le parole da: "che potrà essere versato" fino a: "Soggetto Attuatore" con le seguenti: "Il pagamento di tale importo resta sospeso fino alla definizione del processo in corso a carico di numerosi rappresentanti della Bagnoli Futura SpA volto ad accertare le responsabilità di questa società per la mancata bonifica e il disastro ambientale dell'area di Bagnoli-Coroglio"».

1.19

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 12, dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il terzo periodo è soppresso;
 - b) al quarto periodo le parole: "della società costituita" e le parole da: "che potrà" fino a: "emessi dalla società" sono soppresse».
-

1.20

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 13, dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "dal Commissario straordinario," sono soppresse;
 - b) all'ultimo periodo sostituire la parola: "possono" con "devono"».
-

1.21

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 13.1, dell'art. 33 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è soppresso».

1.22

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 13.3 dell'art. 33 del decreto legge 12 settembre 20.14, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente: "Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, acquisisce la Proposta del Comune di Na-

poli, nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e nel rispetto della legge Regionale n. 21/20.0.3; approvata con delibera del Consiglio Comunale, dopo ampia e documentata consultazione pubblica dei cittadini. La Proposta del Comune di Napoli ha valore prioritario nelle definizioni delle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità ambientale ed economica"».

1.23

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 13-*quater* dell'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "Il Commissario straordinario di Governo" con "Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare";
 - b) le parole "ovvero della società da quest'ultimo costituita" sono soppresse».
-

1.24

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 9 le parole "anche in deroga alle vigenti previsioni di legge" sono soppresse».

1.25

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 9 le parole: "Il Commissario straordinario di Governo" sono sostituite

dalle seguenti: "Il Ministero dell'Ambiente"; conseguentemente il secondo periodo è soppresso».

1.26

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'art. 33 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 6 l'ultimo periodo è soppresso».

1.27

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è sostituito con il seguente: "Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, è preposto un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale"; conseguentemente il comma 5 è soppresso».

1.28

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 4 e 5 sono soppressi».

1.29

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 9 le parole: "Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge" sono soppresse».

1.30

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 10 è soppresso».

1.0.1

PICCOLI, CERONI, BELLOT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Interventi urgenti per la Regioni colpite da eventi calamitosi)*

1. Per proseguire la realizzazione di opere e di interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi, le contabilità speciali aperte per l'impegno con tale finalità delle risorse finanziarie accreditate, sono mantenute sino al 31 dicembre 2018».

1.0.2

PICCOLI, CERONI, BELLOT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per proseguire la realizzazione di opere e di interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi, per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi e per interventi volti alla difesa del suolo orientati a contrastare il dissesto idrogeologico».

2.1

CERONI

Sopprimere l'articolo.

2.2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 1 dopo le parole: «, il Presidente della Regione Campania predisporre» aggiungere le seguenti: «, di concerto con i sindaci dei comuni interessati, sentite le associazioni e i comitati cittadini,».

2.3

MILO

All'articolo 2, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ,».

2.4

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «risalenti» fino alla fine».

2.5

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «risalenti» fino alla fine con le seguenti: «la cui giacenza sia stata accertata al 31 ottobre 2015,».

2.6

CERONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ove occorra».

2.7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eventuale».

2.8

CERONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'eventuale», con la seguente: «la».

2.9

MILO

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «non interessati dalla messa in sicurezza permanente».

2.10

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1 lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da conseguire, per quanto concerne i rifiuti solidi urbani, all'interno del territorio regionale».

2.11

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 2 dopo le parole: «è approvato» aggiungere le seguenti: «, di concerto con i sindaci dei comuni interessati, sentite le associazioni e i comitati cittadini.».

2.12

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 2, dopo le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

2.13

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle competenti commissioni parlamentari che lo esaminano entro 30 giorni dalla ricezione».

2.14

CERONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ove occorrenti».

2.15

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2015» *con le seguenti:* «200 milioni di euro per l'anno 2015 da destinare ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015, come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri. Le risorse sono ripartite alle singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome.».

2.16

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora i pareri, i visti, ed i nullaosta da acquisire, anche successivamente alla conferenza dei servizi, debbano essere resi da parte di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la mancata espressione del parere nei termini stabiliti non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

2.17

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di cui al presente

comma comporta la decadenza dell'incarico per i soggetti nominati responsabile unico del procedimento per i singoli interventi.».

2.18

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 4, sostituire le parole da «di cui 70 milioni» fino a «sono trasferiti», con le seguenti: «che sono trasferiti».

2.19

MILO

All'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «successivamente trasferiti alla Regione Campania» inserire le seguenti: «di cui il 50 per cento destinati al pagamento dei contratti di locazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo,».

2.20

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La Regione Campania pubblica sul proprio sito web lo stato di avanzamento degli interventi relativi alle attività di cui al comma lettera a) e b) rilevando la presenza di eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel crono-programma».

2.21

COMAROLI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 13.

all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera m).

2.22

CERONI

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge».

2.23

MILO

Al comma 5, dopo la parola: «rendicontazione», inserire la seguente «analitica».

2.24

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata alla rendicontazione delle spese del Fondo di cui al comma 4, con dati economici periodicamente aggiornati».

2.25

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. il controllo sulla rendicontazione viene effettuato dal nucleo della polizia tributaria della guardia di finanza preposta all'esecuzione di attività di indagine per conto della procura della Corte dei conti di Napoli».

2.26

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

2.27

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a), mediante lo spacchettamento delle balle e la selezione per il massimo recupero della materia al fine del riciclo e l'estrusione della frazione non riciclabile, tramite il "revamping" degli impianti di tritovagliatura dei rifiuti di Giugliano di Caivano e di Santa Maria Capua a Vetere e di altri in prossimità che si riterrà opportuno e necessario riconvertire per la massimizzazione del recupero di materia, anche al fine del mantenimento dei livelli occupazionali degli impianti, all'attualità sottoutilizzati per la riduzione della produzione dei rifiuti di RSU e l'aumentata quota regionale di R.D, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la Regione Campania è autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4».

2.28

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

*Sopprimere il comma 7.***2.29**

CERONI

*Sopprimere il comma 7.***2.30**

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 7 sostituire le parole: «recupero energetico» con le seguenti: «riciclo e riutilizzo della materia».

2.31

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere il comma 8.

2.0.1

BONFRISCO, MILO, BRUNI, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«2-bis.

(Disposizioni urgenti per le imprese delle zone colpite da eventi calamitosi e alluvionali)

1. Al fine di garantire immediati interventi di sostegno in favore delle imprese colpite da eventi calamitosi e alluvionali negli anni 2014 e 2015, riconducibili ai cambiamenti climatici manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità è autorizzata la spesa di 190 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate dal CIPE:

a) per 90 milioni euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 alla Regione Veneto per gli eventi calamitosi e alluvionali del luglio 2015;

b) per 50 milioni euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, alla Regione Campania per gli eventi calamitosi e alluvionali dell'ottobre 2015 che hanno colpito i comuni della Provincia di Benevento;

c) per 50 milioni euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 alla Regione Puglia per essere assegnati ai comuni della Provincia di Bari e alla provincia Foggia per gli eventi calamitosi e alluvionali del 2014 e 2015.

3. Al fine di contribuire alla realizzazione delle misure di sostegno di cui al comma 1, nei limiti delle risorse previste al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, N. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi o alluvionali manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai

sensi del successivo articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".

b) All'articolo 54, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. nel caso di eventi calamitosi o alluvionali riconducibili ai cambiamenti climatici manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità, si applica quanto previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, N. 917".

c) All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

"5-*bis*) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono"».

2.0.2

MAURIZIO ROSSI, MANDELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Continuità territoriale per la Regione Liguria)

1. Nel rispetto del diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione e al fine di realizzare la continuità territoriale per la regione Liguria, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione di oneri obbligatori di servizio pubblico, così come stabiliti dalla conferenza di servizi di cui al comma 3, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale della città di Genova e i principali aeroporti nazionali;

b) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale della città di Genova e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione degli oneri obbligatori di servizio pubblico.

2. Possono godere della riduzione delle tariffe compensate dagli oneri obbligatori di servizio pubblico, le seguenti categorie:

- tutti i cittadini residenti in Liguria;
- studenti fino ai 27 anni d'età;
- disabili;
- anziani, oltre i 70 anni.

3. AI fine della corretta attuazione del riconoscimento della continuità territoriale si dispone che:

a) Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione Liguria, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indice una Conferenza di servizi con la partecipazione delle regione stessa, delle amministrazioni pubbliche e delle società di trasporto aereo interessate.

b) Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra lo scalo ligure e nazionali è comunicata all'Unione europea.

c) La Conferenza di servizi definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

- alle tipologie e ai livelli tariffari;
- ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- al numero dei voli;
- agli orari dei voli;
- alle tipologie degli aeromobili;
- alla capacità dell'offerta;
- all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea ai sensi del comma 1, lettera b).

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in sede di legge di stabilità annuale, le risorse da destinare alla presente legge.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.3 (testo 2)

MILO, ZIZZA

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)

All'allegato 1 di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è aggiunta, infine, la seguente voce:

COD. REG.	COD. PRO	COD. ISTAT	PRO_COM	NOME
08	035	8035002	35002	BAGNOLO IN PIANO

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.».

2.0.3

ZIZZA

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74)

1. All'allegato 1 del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 aggiungere la seguente parola: «Bagnolo in Piano».

2.0.4

MAURIZIO ROSSI

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Continuità territoriale per la Regione Liguria)

All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Messina» è inserita la seguente: «, Genova».

2.0.5

PICCOLI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi urgenti per la Regione Veneto)

1. Al fine di garantire urgenti lavori di ripristino di adeguate condizioni di sicurezza al transito lungo il tratto della strada statale n. 51 di Alemagna (SS 51) nei comuni di pieve di Cadore, valle di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina, sono assegnati ad ANAS S.p.A. 200 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro nell'anno 2016, 90 milioni di euro nell'anno 2017 e 100 milioni di euro nell'anno 2018».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.0.6

PICCOLI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi urgenti per la Regione Veneto)

1. Al fine di garantire urgenti lavori di ripristino di adeguate condizioni di sicurezza al transito lungo il tratto della strada statale n. 52 Carnica in comune di San Stefano di Cadore in Provincia di Belluno, sono assegnata ad ANAS S.p.A. 70 milioni di euro, di cui euro 1 milione nel 2016, euro 25 milioni di euro nel 2017 e euro 35 milioni nel 2018».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.1

CERONI

Sopprimere l'articolo.

3.2

COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

3.3

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti».

Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «60.329.479,56 euro per l'anno 2015».

3.4

CARIDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*«1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013, integrata dall'articolo 16-*quater*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, per i lavoratori socialmente utili, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2000 e dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al decreto legislativo n. 280 del 1997 della Regione Calabria.*

A tal fine è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per il finanziamento degli anni 2016-2017 nella misura di 90 milioni di euro all'anno, da destinare agli Enti Pubblici della Regione Calabria, compresi gli EPNE (enti pubblici non economici), al fine di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro in essere o scaduti alla data di approvazione della presente legge. Le deroghe ai vincoli normativi contenute nell'articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013 e quelle contenute nell'articolo 16-*quater*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, si intendono valide anche per gli anni finanziari 2016-2017. Si deroga anche all'articolo 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni) della presente legge di stabilità e si deroga inoltre all'articolo 259 comma 6, 2° periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Si rende inoltre necessario inserire nei processi di contrattualizzazione i circa 80 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità non contrattualizzati ex articolo 1, comma 207, legge n. 147 del 2013».

3.5

COMAROLI

La rubrica è sostituita con la seguente: «Finanziamento dei Comuni beneficiari delle anticipazioni dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013».

Sostituire le parole: «al comune di Reggio Calabria» *con le seguenti:* «ai Comuni beneficiari delle anticipazioni dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013» *e sostituire le parole:* «medesimo comune» *con le seguenti:* «medesimi comuni».

3.0.1

BULGARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Finanziamento per il Comune di Reggio Emilia finalizzato ad interventi in materia di giustizia)

1. Al fine di consentire la celebrazione del processo "Aemilia" contro la criminalità organizzata, procedendo all'individuazione, presso il comune di Reggio Emilia, dei locali e delle attrezzature più adeguati alla celebrazione del processo e alle connesse esigenze di massima sicurezza, è autorizzata la spesa, a favore del Comune di Reggio Emilia, di 150.000 euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «483,8 milioni» con le seguenti: «483,979 milioni» nonché, all'elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:

Ministero Missione Programma	2015	
	Riduzioni	di cui preordinate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio	223.054	26.000
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della Fiscalità	13.150	0

3.0.2

BULGARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Finanziamento per il Comune di Reggio Emilia finalizzato ad interventi in materia di giustizia)

1. Al fine di consentire la celebrazione del processo "Aemilia" contro la criminalità organizzata, procedendo all'individuazione, presso il co-

mune di Reggio Emilia, dei locali e delle attrezzature più adeguati alla celebrazione del processo e alle connesse esigenze di massima sicurezza, è autorizzata la spesa, a favore del Comune di Reggio Emilia, di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del F onda per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.1

CERONI

Sopprimere l'articolo.

4.2

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 12 sostituire le-parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

4.3

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «90 milioni ».

Conseguentemente, all'articolo 12 sostituire-le parole: «100 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

4.4

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 12 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «70 milioni».

4.5

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «70 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 12 sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni»

4.6

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 12 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».

4.7

PERRONE

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo il di cui al comma precedente, è destinata, nella misura di 5 milioni di euro ad attività di ristrutturazione e ripristino dei comuni delle province di Bari, Lecce e Taranto e in particolare modo dei comuni dell'Alta Murgia colpiti dagli eventi calamitosi verificati si nel biennio 2013-2015».

4.8

TARQUINIO

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Una quota non inferiore a 10 milioni di euro è destinata ai comuni del Gargano colpiti da eventi calamitosi e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di Emergenza».

4.9

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Una quota non inferiore a 10 milioni di euro è destinata ai comuni della Provincia di Bari colpiti da eventi calamitosi nel 2015».

4.10

DE POLI

All'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

*«1-bis. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, sono assegnati 5 milioni di euro alla Regione Veneto per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori rientranti nei comuni di Dolo, Pianiga e Mira colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l'8 luglio 2015, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza 17 luglio 2015, pubblicata in *Gazzetta ufficiale* n.174 del 29 luglio 2015».*

4.0.1

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Armonizzazione delle regole finanziarie con la nuova contabilità)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo il comma 14-*quater* inserire il seguente

"14-*quingues*. Qualora l'ente locale, nel corso dell'esercizio finanziario 2015, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico-di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate spese per un importo complessivo non superiore al disavanzo tecnico stesso".

3. All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: "a seguito dell'acquisizione delle erogazioni" aggiungere le seguenti: "per un importo pari all'anticipazione ancora da restituire, maggiorata degli interessi previsti nel piano di ammortamento,"

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al comma 6, per il solo anno 2015 è data facoltà-agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di anticipare, secondo le modalità di cui all'articolo 187 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'utilizzazione del fondo per la restituzione dell'anticipazione medesima ai fini dell'accantonamento affondo crediti di ,dubbia esigibilità, fino a concorrenza della quota annuale di disavanzo di cui si prevede il ripiano, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

4. All'articolo 2, comma 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da: "sperimentatori" a "n. 118" sono soppresse e dopo le parole: «" del 2014" inserire le parole: ", o del 2015".

5. La lettera d) ad comma 609 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è abrogata.

6. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni- connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo la comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 381.

4.0.2

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Armonizzazione delle regole finanziarie con la nuova contabilità)

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo il comma 14-*quater* inserire il seguente:

"14-*quinques*. Qualora l'ente locale, nel corso dell'esercizio finanziario 2015, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate spese per un importo complessivo non superiore al disavanzo tecnico stesso"».

4.0.3

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Utilizzo ai fini del Patto dell'avanzo vincolato derivante dall'armonizzazione contabile)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

"7-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte cor-

rente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

4.0.4

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Proroga dell'innalzamento del limite per il ricorso
ad anticipazioni di tesoreria)*

1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

4.0.5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

*(Proroga dell'innalzamento del limite per il ricorso
ad anticipazioni di tesoreria)*

1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

4.0.6

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PALERMO, BERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:***«Art. 4-bis.***(Proroga dell'innalzamento del limite per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria)*

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

4.0.7

URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Proroga dell'innalzamento del limite per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria)*

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto legge 28 gennaio 2014, N. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

4.0.8

CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Centrali Uniche di Committenza)*

1. Tutte le acquisizioni di lavori, beni e servizi, avviate dai Comuni non capoluogo di Provincia a decorrere dal 1° novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga agli obblighi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo

33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunque fatte salve».

4.0.9

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Centrali Uniche di Committenza)

1. Tutte le acquisizioni di lavori, beni e servizi, avviate dai Comuni non capoluogo di Provincia a decorrere dal 1 novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga agli obblighi di cui al comma *3bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono comunque fatte salve».

4.0.10

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art.4-bis.

(Centrali Uniche di Committenza)

1. Tutte le acquisizioni di lavori, beni e servizi, avviate dai Comuni non capoluogo di Provincia a decorrere dal 1° novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga agli obblighi di cui al comma *3-bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, sono comunque fatte salve».

4.0.11

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PALERMO, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Centrali Uniche di Committenza)

1. Tutte le acquisizioni di lavori, beni e servizi, avviate dai Comuni non capoluogo di Provincia a decorrere dal 1 novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga agli obblighi di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono comunque fatte salve».

4.0.12

URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente :

«Art. 4-bis.

(Centrali Uniche di Committenza)

1. Tutte le acquisizioni di lavori, beni e servizi, avviate dai Comuni non capoluogo di Provincia a decorrere dal I novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga agli obblighi di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono comunque fatte salve».

4.0.13

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Facilitazione della rendicontazione delle spese relative a interventi cofinanziati da fondo europei)

1. Al fine di facilitare il completando delle spese da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015, oggetto di rendicontazione degli interventi cofinan-

ziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli enti locali sono autorizzati a provvedere alle spese di cui al presente articolo, anche in deroga agli obblighi di ricorso alle centrali di committenza di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) le spese effettuate dagli enti locali nel secondo semestre 2015 in relazione al cofinanziamento dei comunitari di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione delle opere a valere sulla quota di cofinanziamento a carico degli enti locali stessi nell'ambito dei progetti connessi ai mutui erogati dalla Banca europea degli investimenti (BEI), finalizzati alla ristrutturazione, all'efficientamento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, 5ORO escluse dalle spese rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico per il 2015».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.0.14

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

*(Facilitazione della rendicontazione delle spese relative
a interventi cofinanziati da fondo europei)*

1. Al fine di facilitare il completamento delle spese da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015, oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli enti locali sono autorizzati a provvedere alle spese di cui al presente articolo, anche in deroga agli obblighi di ricorso alle centrali di committenza di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) le spese effettuate dagli enti locali nel secondo semestre 2015 in relazione al cofinanziamento dei comunitari di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione delle opere a valere sulla quota di cofinanziamento a carico degli enti locali stessi nell'ambito dei progetti connessi ai mutui erogati dalla Banca europea degli investimenti (BEI), finalizzati alla ristrutturazione, all'efficientamento e alla messa in sicurezza degli edifici

scolastici, sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico per il 2015».

4.0.15

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Facilitazione della rendicontazione delle spese relative a interventi cofinanziati da fondo europei)

1. Al fine di facilitare il completamento delle spese da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015, oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli enti locali sono autorizzati a provvedere alle spese di cui al presente articolo, anche in deroga agli obblighi di ricorso alle centrali di committenza di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) le spese effettuate dagli enti locali nel secondo semestre 2015 in relazione al cofinanziamento dei comunitari di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione delle opere a valere sulla quota di cofinanziamento a carico degli enti locali stessi nell'ambito dei progetti connessi ai mutui erogati dalla Banca europea degli investimenti (BEI), finalizzati alla ristrutturazione, all'efficientamento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico per il 2015».

4.0.16

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PALERMO, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Facilitazione della rendicontazione delle spese relative a interventi cofinanziati da fondo europei)

1. Al fine di facilitare il completamento delle spese da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015, oggetto di rendicontazione degli interventi cofi-

nanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli enti locali sono autorizzati a provvedere alle spese di cui al presente articolo, anche in deroga agli obblighi di ricorso alle centrali di committenza di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) le spese effettuate dagli enti locali nel secondo semestre 2015 in relazione al cofinanziamento dei comunitari di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione delle opere a valere sulla quota di cofinanziamento a carico degli enti locali stessi nell'ambito dei progetti connessi ai mutui erogati dalla Banca europea degli investimenti (BEI), finalizzati alla ristrutturazione, all'efficientamento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico per il 2015».

4.0.17

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(IMU terreni agricoli 2015)

1. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto legge 24 dicembre 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo: "Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza-Stato-città- e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 20-15. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ai cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegata A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale».

4.0.18

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(IMU terreni agricoli 2015)*

1. Alla fine del comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:

"Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale».

4.0.19

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(IMU terreni agricoli 2015)*

Alla fine del comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del DI n. 4 del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:

«Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo I:mico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale».

4.0.20

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure finanziarie per Interventi nei territori colpiti da eventi meteorologici eccezionali)

1. Per far fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali che nei mesi di settembre ed ottobre 2015 hanno interessato la Sicilia è assegnato un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dei comuni per i quali, allo gennaio 2016, la Regione Sicilia abbia dichiarato, con apposita delibera, lo stato di calamità naturale. Per far fronte agli interventi strutturali di messa in sicurezza del territorio dei comuni di cui al precedente periodo, è assegnato un ulteriore contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018. Il predetto contributo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a disporre, fino al 30 giugno 2016, la sospensione dei termini dei versamenti, degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nei confronti delle persone fisiche nonché dei soggetti che svolgono attività d'impresa artigianale e commerciale che hanno subito danni alle abitazioni private, agli studi professionali e alle strutture aziendali qualora esse siano ubicate nel territorio dei comuni di cui al primo periodo del comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per il 2016, 100 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni

di euro per il 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2009, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 1, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

5. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4».

4.0.21

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi per contrastare il dissesto idrogeologico nei comuni ricadenti nelle province interamente montane e confinanti con Paesi esteri)

1. Al fine di contrastare il dissesto idrogeologico nei comuni ricadenti nelle province interamente montane e confinanti con Paesi esteri è autorizzata la spesa di 25 milioni nel 2016 per il finanziamento di progetti definitivi al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

4.0.22

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni a favore dei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015)

1. Per il proseguimento degli interventi di messa in sicurezza dei territori dei comuni di Dolo, Mira e Pianiga, in provincia di Venezia e i comuni di Cortina d'Ampezzo di San Vito di Cadore, di Borca di Cadore, di Vodo di Cadore e di Auronzo in provincia di Belluno, colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015 ai sensi della dichiarazione di stato di emergenza del 17 luglio 2015, è autorizzata la spesa di 5 milioni nel 2015 e di 30 milioni nel 2016».

Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «15 milioni» e le parole: «50 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

4.0.23

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore dei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015)

1. Le spese sostenute dai privati per interventi di ricostruzione nei comuni di Dolo, Mira e Pianiga, in provincia di Venezia e i comuni di Cortina d'Ampezzo di San Vite di Cadore, di Borca di Cadore, di Vodo di Cadore e di Auronzo in provincia di Belluno, colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015 ai sensi della dichiarazione di stato di emergenza del 17 luglio 2015, sono interamente deducibili dal reddito sulle persone fisiche (Irpef) per il periodo d'imposta 2015.

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-ter, pari a 16,5 milioni nel 2015 e 5,5 si provvede per il 2015 mediante corrispondente riduzione lineare dello stanziamento della Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2015 n. 190 del 2014 e per il 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.24

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, per il 2016 è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 20 milioni per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni annui per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.25

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo pluriennale spese giustizia)

1. Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei Comuni, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle finanze con dotazione iniziale di 200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato Città e autonomie locali l'ammontare complessivo delle somme spettanti a ciascun Comune sede di Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i Comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene determinato – entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 – il riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.0.26

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo pluriennale spese giustizia)

1. Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei Comuni, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'Economia con dotazione iniziale di 200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato Città e autonomie locali l'ammontare com-

pllessivo delle somme spettanti a ciascun Comune sede di Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i Comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene determinato – entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 – il riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».

4.0.27

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fonda pluriennale spese giustizia)

1. Al fine di regalare in un arca di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei Comuni previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituita un apposite Fende presso il Ministero. dell'Economia con dotazione iniziale di 200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinata con apposita accordo in Conferenza Stato Città e autonomie locali l'ammantare complessivo delle somme spettanti a ciascun Comune sede di Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015 tenute canta degli acconti già erogati. Con il medesime accorda viene stabilite il riparto tra i Comuni interessati del Fondo di cui prima periodo e attraverso le medesima modalità viene determinato entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 – il riparto delle somme. rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».

4.0.28

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

1. Per l'anno 2016 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca.

2. Per l'anno 2016 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a 1,5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.29

URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Utilizzo dei proventi di concessioni edilizie per spese di manutenzione e progettazione)

1. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale».

4.0.30

CERONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Utilizzo dei proventi di concessioni edilizie
per spese di manutenzione e progettazione)*

1. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.»

4.0.31

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

*(Utilizzo dei proventi di concessioni edilizie
per spese di manutenzione e progettazione)*

1. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.»

4.0.32

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PALERMO, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Utilizzo dei proventi di concessioni edilizie per spese di manutenzione e progettazione)

1. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche».

4.0.33

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Limitazione degli effetti derivanti dall'abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare l'imposta sulla pubblicità (nonna 2012))

1. L'articolo 23, comma 7, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si siano già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogatrice».

4.0.34

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Distribuzione gas naturale – eliminazioni sanzioni)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato successivamente allo gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara";

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono annullati a decorrere dal 1° luglio 2015».

4.0.35

CERONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Regolazione delle eventuali trattenute non operate
a valere su Fondo di solidarietà comunale 2014)*

1. All'articolo 3 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, inserire, in fine, i seguenti commi:

«4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2014 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.0.36

MARINELLO, GUALDANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art 4-bis.**

1. Per le finalità previste all'art.1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 20 milioni di euro per il triennio 2016-2018, di cui 10 milioni di euro per il 2016 e 5 milioni di euro annui per il 2017 e 2018. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati.»

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2016 e 5 milioni di euro annui per il 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.37

CHIAVAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art 4-bis.**

1. All'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 il comma 3 è soppresso.»

5.1

D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere l'articolo.

5.2

CERONI

Sopprimere l'articolo.

5.3

MILO

Soppresso l'articolo.

5.4

LUCIDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

5.5

LUCIDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 5.**

1. Per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., la società pre-dispone relazioni sull'evento con particolare riferimento a: relazione tecnica di cui al comma 2-*bis*, relazione di sostenibilità ambientale di cui al comma 2-*ter*, bilancio economico finanziario dell'evento di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 Aprile 2013 n. 43.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per l'attivazione di un bando nazionale per progetti destinati a politecnici e dipartimenti universitari italiani pubblici. Il bando è redatto anche sulla base delle conclusioni delle relazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 di cui al presente articolo.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la società Expo S.p.A. trasmette alla Presidenza del Consiglio una relazione tecnica sullo stato delle aree in uso con particolare riferimento ad agibilità delle infrastrutture e degli immobili, stato dei servizi agli immobili; stato di attuazione degli immobili, elenco dei padiglioni temporanei e definitivi, ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 5, comma 1, lettera *d*) del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la società Expo S.p.A. trasmette alla Presidenza del Consiglio una relazione tecnica di verifica della sostenibilità ambientale relativa ad Expo 2015, con particolare riferimento alla compensazione delle emissioni di CO₂ nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, alle prestazioni energetiche e alla copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

5. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo e Economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e Prestiti S.p.a».

5.6

D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere il comma 1.

5.7

MANDELLI

Apportate le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, la parola: «anche» è soppressa;*
- b) *al comma 1, dopo la parola: «stesse», sono inserite le seguenti: «e contributi ad AREXPO S.p.A. per la realizzazione degli interventi»;*
- c) *dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ottemperare agli obblighi assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) tra le iniziative di valorizzazione di cui al comma 1 vengono ricomprese anche le iniziative e le opere finalizzate alla realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano "21st Century. Design after Design" che si terrà a Milano dal 2 aprile al 12 settembre 2016 per le cui modalità attuative, l'individuazione delle opere necessarie e connesse e

la definizione degli organismi per la gestione delle attività, si rinvia al DPCM di cui al comma 3.

1-ter. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, è autorizzata la spesa di 15 milioni per l'anno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307«.

d) al comma 3, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del Sindaco del Comune di Milano e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono definite le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e 1-bis, le modalità attuative con indicazione dei criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti."»;

e) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, comma 532 secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "dal comune di Milano" sono inserite le seguenti: "e dalla Regione Lombardia".

3-ter. La Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31, maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. La Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri relativi ai commi 5-bis e 5-ter, nel limite di una spesa massima pari a 3 milioni di euro per il 2015, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al capitolo 3076 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5.8

COMAROLI

All'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, la parola: «anche» è soppressa;*
- b) *al comma 1 è inserita, dopo la parola stesse, la frase: «e contributi ad AREXPO per la realizzazione degli interventi»;*
- c) *dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:*

«1-bis. Al fine di ottemperare agli obblighi assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (Bill) tra le iniziative eli valorizzazione di cui al comma 1 vengono ricomprese anche le iniziative e le opere finalizzate alla realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano "21st Century. Design after Design" che si terrà a Milano dal 2 aprile al 12 settembre 2016 per le cui modalità attuative, l'individuazione delle opere necessarie e connesse e la definizione degli organismi per la gestione delle attività, si rinvia al DPCM di cui al comma 3.

1-ter. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale eli Milano, è autorizzata la spesa eli 15 milioni per Panno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

d) *il primo periodo del comma 3, è così sostituito:* «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del Sindaco del Comune eli Milano e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono definite le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e 1-bis, le modalità attuative con indicazione dei criteri di ripartizione e le modalità. di erogazione dei finanziamenti.»;

e) *dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 1, del comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo le parole: "dal comune di Milano" sono inserite le seguenti: "e dalla Regione Lombardia".

5-ter. Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.9

COMAROLI

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche» ed aggiungere, in fine, le seguenti: «A valere sullo stanziamento di cui al periodo precedente una quota pari a 5 milioni di euro è immediatamente attribuita alla Società Arexpo S.p.A. al fine di provvedere ad un aumento di capitale».

5.10

COMAROLI

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

5.11

MANDELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dal 2015 fino al 2025»;*

b) *al comma 2:*

1) *la parola: «sentiti» è sostituita con le seguenti: «d'intesa con»;*

2) *le parole: «in uso a EXPO S.p.A.» sono sostituite con le seguenti: «di proprietà di AREXPO S.p.A.»;*

3) *al secondo periodo dopo la parola: «IIT» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con le principali istituzioni scientifiche lombarde».*

Conseguentemente, alla copertura dei relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, e 50 milioni di euro dall'anno 2016 al 2025, si provvede:

a) *quanto a 50 milioni di euro per il 2015, valere sulle risorse indicate all'articolo 17;*

b) *quanto a 50 milioni di euro dal 2016 al 2025 a valere della riduzione della autorizzazione di spesa prevista nel bilancio, in corrispondenza della missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma «Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo», capitolo 7421, dello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto A, della legge n. 808/1985.*

5.12

COMAROLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2025»;*

b) *Al comma 2 la parola: «sentiti» è sostituita con «d'intesa con»; le parole: «in uso a EXPO S.p.a.» sono sostituite con: «di proprietà di*

AREXPO S.p.A»; *al secondo periodo dopo la parola: «IIT» sono aggiunte: «d'intesa con le principali istituzioni scientifiche lombarde».*

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è conseguentemente ridotto di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025.

5.13

D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere il comma 2.

5.14

FATTORI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere il comma 2.

5.15

D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo, è attribuito un contributo dell'importo massimo di 80 milioni di euro e comunque proporzionato alla quota di partecipazione di cui al comma 1, per la progettazione e la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca affidato sulla base di, una gara internazionale, da attuarsi utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a .. Il progetto esecutivo è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

5.16

BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca istituisce un comitato guida costituito dal Politecnico di Milano, dall'Università statale di Milano, dalle università pubbliche e dagli Enti Pubblici di ricerca la cui sede principale o secondaria ricada nell'area città metropolitana di Milano, finalizzato alla realizzazione di progetti scientifici e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento.

Il ministero dell'economia e finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad istituire un Fondo la cui dotazione è pari a 80 milioni di euro per il 2015 destinato al finanziamento del progetto di cui al comma precedente.

Il comitato guida elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

5.17

TOCCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è emanato un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica che utilizzi parte delle aree in uso a EXPO S.p.A., ove necessario previo loro adattamento. Al bando possono partecipare università ed enti pubblici di ricerca, anche in associazione tra loro o con altri enti e imprese attivi nel campo della ricerca. Per il finanziamento della progettazione e della realizzazione della predetta iniziativa è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo, denominato "Fondo per la ricerca post EXPO", a cui è attribuito un primo contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2015».

5.18

FATTORI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, viene stanziato un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, previo parere vincolante degli enti territoriali e sentite le principali istituzioni scientifiche universitarie interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario, previo loro adattamento. Il conferimento di 80 milioni per il 2015 come primo contributo, è assegnato sulla base di una procedura di evidenza pubblica al miglior progetto presentato dagli istituti di ricerca e universitari pubblici, singolarmente o in forma associata. Alla realizzazione del progetto vincitore, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi».

5.19

MILO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al primo periodo sopprimere la parola: «primo»;*
 - b) *al primo periodo sopprimere la parola: «anche»;*
-

5.20

D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «primo».***5.21**

TOCCI

Al comma 2 sostituire le parole: «80 milioni», con le seguenti: «1 milione» e le parole: «la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca» con le seguenti: «la progettazione di un'iniziativa di ricerca scientifica e tecnologica».

Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure urgenti per i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale)

1. Per l'anno 2015 il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 79 milioni di euro, destinati interamente al finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.22

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 2, sostituire le parole: «80 milioni», con le seguenti: «70 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di concorrere al completamento del progetto di chiusura dell'anello ferroviario nord di Roma è attribuito al Comune di Roma capitale un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2015».

5.23

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «80 milioni», con le seguenti: «78 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Interventi in materia di itinerari ciclabili
e ciclopedonali nelle aree urbane)*

1. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo il litorale abruzzese, favorire il ciclo turismo e proseguire la realizzazione del Corridoio verde adriatico, è assegnato alla regione Abruzzo un contributo pari a euro 2 milioni per l'anno 2015 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo pedonale dei tracciati già esistenti e

per la realizzazione degli interventi necessari nei comuni interessati dal progetto».

5.24

TOCCI

Al comma 2, sostituire le parole da: «per la realizzazione» sino a: «loro adattamento» con le seguenti: «per progettare, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, e per svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica da insediare in parte delle aree in uso a EXPO S.p.A.».

5.25

COMAROLI

Al comma 2, sopprimere la parola: «anche».

5.26

D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «approvato», inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

5.27

D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere il comma 3.

5.28

COMAROLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

5.29

LUCIDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Sopprimere il comma 4.

5.30

D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere il comma 4.

5.31

CERONI

Sopprimere il comma 4.

5.32

MILO

Sopprimere il comma 4.

5.33

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI

Al comma 4, dopo le parole: «società Expo SPA», aggiungere le seguenti: «e alla Società Expo Venice spa, ripartiti rispettivamente in 18 e 2 milioni di euro».

5.34

LUCIDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere il comma 5.

5.35

D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere il comma 5.

5.36

CERONI

Sopprimere il comma 5.

5.37

D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI

Al comma 5, sostituire le parole: «della Provincia», con le seguenti: «della Città Metropolitana».

5.38

MANDELLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:**«5-bis. All'articolo 1, comma 49, della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018".*

5.39

COMAROLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:**«5-bis. Al comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole: »31 dicembre 2016«, sono sostituite con le seguenti: »31 dicembre 2018«.*

6.1

CERONI

Sopprimere l'articolo.

6.2

COMAROLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «interventi Giubilari», aggiungere le seguenti: «da realizzarsi su tutto il territorio nazionale».

6.3

TAVERNA, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo la parola: «mobilità», inserire le seguenti: «la pulizia delle strade,»;*
- b) *sostituire la parola: «94», con la seguente: «99»;*
- c) *sostituire la parola: «65», con la seguente: «75».*

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.4

COMAROLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la mobilità», aggiungere le seguenti: «, la sicurezza».

6.5

TAVERNA, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «94», con la seguente: «100»;*
- b) *sostituire la parola: «65», con la seguente: «75».*

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

6.6

RANUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «di 65 milioni di euro per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «di cui 10 milioni di euro per il completamento degli interventi di valorizzazione e il restauro relativi al Mausoleo di Augusto in Roma e 5 milioni di euro per la valorizzazione e il restauro dell'area archeologica dell'Area sacra di Torre Argentina in Roma».

6.7

LUCHERINI, ASTORRE

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la ripartizione annuale del Fondo, i soggetti a cui attribuire le risorse del Fondo nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a carico del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari».

6.8

COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Presidenza del Consiglio trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017 per le attività relative all'anno precedente, una relazione dettagliata sull'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma;».

6.9

LUCIDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito alla Regione Lazio un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 15 milioni per il potenziamento del servizio ferroviario regionale e 5 milioni per il sistema dei servizi sanitari.

2-bis. Al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale in direzione di Assisi, Cascia, Norcia, Loreto e dei luoghi interessati dalla Via Francigena e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito alla Regione Umbria un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e alla Regione Marche un contributo di 5 milioni di euro. Le risorse non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2015 sono utilizzate nell'esercizio successivo.

2-ter. Al fine di migliorare l'offerta del servizio ferroviario regionale sia per l'evento che per i clienti nelle tratte da e verso le stazioni o comunque in direzione di Assisi, Cascia, Norcia, Loreto e i luoghi interessati dalla Via Francigena, Su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le Regioni di Lazio, Marche, Umbria, Trenitalia, RFI e Grandi Stazioni SpA, per definire gli obiettivi di miglioramento del piano di servizio da e per le direzioni citate, tenuto conto anche della necessità di cessare, per l'anno 2016, l'utilizzo dei binari 1 est e 2est della stazione di Roma Termini».

6.10

LUCHERINI, ASTORRE

Al comma 2, dopo le parole: «di emergenza,», sono aggiunte le seguenti: «nelle strutture ospedaliere dei comuni della Città metropolitana di Roma Capitale,».

6.11

CERONI

Al comma 2, sostituire le parole: «47 milioni di euro per l'anno 2015; di cui 17 milioni», con le seguenti: «61 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 37 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 4.

6.12

TAVERNA, FATTORI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 2, dopo le parole: «30 milioni per il sistema dei servizi sanitari», aggiungere le seguenti: «da assegnare ai servizi di pronto soccorso e a opere destinate ad avere un'utilità sociale anche successivamente al Giubileo straordinario».

6.13

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di pellegrinaggio in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e attività culturali e turismo, un apposito Fondo denominato "Fondo per i cammini di pellegrinaggio", con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato a supportare la realizzazione di interventi attuativi dei suddetti itinerari, approvati dalle regioni competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e concernenti i seguenti ambiti:

a) individuazione, recupero, manutenzione e messa in sicurezza degli antichi tracciati, allo scopo di favorirne la piena fruibilità;

b) restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riqualificazione di immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed ambientale localizzati in prossimità degli antichi tracciati;

c) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero, completamento e manutenzione di strutture già esistenti e di rilievo storico;

d) installazione di idonea segnaletica lungo gli itinerari e promozione delle attività di comunicazione rivolte a facilitarne la conoscenza e la fruizione.

2-ter. Il Ministro dei beni e attività culturali e turismo provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 2-bis. Ai relativi oneri, si provvede, nei limiti di 10 milioni nel 2016 e 7 milioni nel 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 17, lettera h), ovunque ricorrono, sostituire le parole: «30 milioni di euro per l'anno 2017», con le seguenti: «33 milioni di euro per l'anno 2017».

6.14

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di pellegrinaggio in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata per l'anno 2016 la realizzazione di interventi finalizzati a supportare la realizzazione e la fruizione dei suddetti itinerari, approvati dalle Regioni competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e concernenti i seguenti ambiti:

a) individuazione, recupero, manutenzione e messa in sicurezza degli antichi tracciati, allo scopo di favorirne la piena fruibilità;

b) restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riqualificazione di immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed ambientale localizzati in prossimità degli antichi tracciati;

c) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero, completamento e manutenzione di strutture già esistenti e di rilievo storico;

d) installazione di idonea segnaletica lungo gli itinerari e promozione delle attività di comunicazione rivolte a facilitarne la conoscenza e la fruizione.

2-ter. Il Ministro dei beni e attività culturali e turismo provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi di cui al comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo di cui al comma 1».

6.15

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale su gomma, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito al Comune di Roma capitale un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2015 destinato esclusivamente alla manutenzione straordinaria degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera n), sostituire le parole: «483,8 milioni», con le seguenti: « 488,8 milioni» ed all'elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:

Ministero Missione Programma	2015	
	Riduzioni	di cui preordinate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio	227.904	26.000
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della Fiscalità	5.000	0

6.16

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito al Comune di Roma capitale un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 destinato alla manutenzione e all'adeguamento del materiale rotabile in funzione sulle linee metropolitane».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera n), sostituire le parole: «483,8 milioni», con le seguenti: «485,8 milioni» ed all'elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:

Ministero Missione Programma	2015	
	Riduzioni	di cui preordinate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio	224.904	26.000
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della Fiscalità	2.000	0

6.17

COMAROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Regione Lazio trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017 per le attività relative all'anno precedente, una relazione dettagliata sull'utilizzo del contributo di cui al precedente comma».

6.18

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il piano di utilizzo dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari».

7.1

CERONI

*Sopprimere l'articolo.***7.2**

ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Al comma 1, le parole: «fino a 1500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 3000 unità».**Conseguentemente, al comma 2, sostituire rispettivamente le parole: «3.764.789 milioni», con le seguenti: «7.529.578 milioni» e «14.312.000 milioni» con le seguenti: «28.624.000 milioni», nonché sostituire le parole: «euro 14.012.000» con le seguenti: «euro 28.024.000» e le parole: «euro 300.000» con le seguenti: «euro 600.000».**E conseguentemente ancora, all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «483,8 milioni» con le seguenti: « 501,9 milioni» ed all'elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero Missione Programma	2015	
	Riduzioni	di cui preordinate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
2. Politiche economico-finanziarie e di bilancio	240.981	26.000
2.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della Fiscalità	18.077	0

7.3

SANTANGELO, MARTON, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo connesse allo svolgimento del Giubileo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il contingente militare attualmente impegnato nella vigilanza dei cantieri per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra To-

rino e Lione e nel sottoattraversamento della città di Firenze è trasferito nella città di Roma».

7.4

SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando come risorse stabili risorse variabili già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

4-ter. All'articolo 4, comma primo, primo periodo, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 le parole: "corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli." sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quindici".

4-quater. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 dopo le parole: "disposizioni di cui al" sono aggiunte le seguenti: "quarto e".

4-quinquies. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, della decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 le parole: "ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2014"».

7.5

SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria

del personale di Roma Capitale è costituito appostando come risorse stabili risorse variabili già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

7.6

SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, nei confronti dell'Ente Roma Capitale per il periodo dallo dicembre 2015 allo dicembre 2016, nell'ambito delle risorse di bilancio dell'Ente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie allo svolgimento del Giubileo, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 1° dicembre 2016, può essere autorizzata dall'Ente Roma Capitale la corresponsione; nell'ambito delle risorse di bilancio dell'Ente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999 e in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

7.7

MARTON, CRIMI, ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro è per l'anno 2016 a favore del dipartimento delle informazioni per la sicurezza, per le esigenze delle agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.1

SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il Commissario Straordinario, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'aggiornamento del piano del rientro di cui all'articolo 14 comma 13-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno, entro 30 giorni è approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per l'anno 2016 l'aggiornamento del piano, secondo le modalità di cui al periodo precedente, è proposto entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre.

2. L'aggiornamento della massa passiva, di cui all'articolo 254 comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, opera in relazione alle obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data. A tal fine il Commissario Straordinario acquisisce, da parte dei responsabili dei servizi competenti per materia, l'attestazione che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza del Comune; i responsabili attestano altresì lo stato del pagamento dei corrispettivi e la

non avvenuta prescrizione del debito alla data del 28 aprile 2008. Al commissario straordinario spetta altresì la decisione dell'inserimento delle posizioni debitorie nella massa passiva del piano di rientro con provvedimento da comunicare agli uffici competenti. Il Commissario Straordinario è autorizzato a integrare la massa passiva ed operare i relativi pagamenti riferiti ai contratti di natura finanziaria in essere.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per le fattispecie di competenza della gestione commissariale, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007, ad esclusione di quelle inserite nella massa attiva del piano di rientro di cui all'articolo 14 comma 13-*bis* del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 comma 2-*octies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio del 2011, n. 10, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il Commissario Straordinario invia annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento una relazione contenente la rendicontazione della gestione del piano e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 2015, relativo alla nomina del commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2015, avente ad oggetto, tra l'altro, la ricognizione della attuale consistenza e della composizione della massa attiva e della massa passiva comprese nel predetto piano.

7. Sono abrogati:

a) il comma 4-*ter* articolo 16 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

b) il comma 26 dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

c) il comma 2, lettera b) dell'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) dalle parole: "I subcommissari" alle parole: "50 per cento," del comma 13-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

e) il comma 13-quater e il comma 15-ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

8.1

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere l'articolo.

8.2

CERONI

Sopprimere l'articolo.

8.3

MILÒ

Sopprimere l'articolo.

8.4

CERONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «15 milioni»;*

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere b), f) ed i) dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare quanto ad euro 2 milioni per il supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale, quanto ad euro 8 milioni

per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding* e quanto a 5 milioni per il rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher*».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «483,8», con la seguente: «488,8».

8.5

CERONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «15 milioni»;

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere b), f) ed i) dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare quanto ad euro 2 milioni per il supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale, quanto a 3 milioni per la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agro alimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti, quanto ad euro 8 milioni per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding* e quanto a 2 milioni per il sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «483,8», con la seguente: «488,8».

8.6

CERONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «20 milioni»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «483,8», con la seguente: «493,8».

8.7

DONNO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere c) ed f) dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare quanto ad euro 8 milioni per la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti, con priorità per le aziende che assicurano un sistema di tracciabilità del prodotto e di etichettatura, e quanto ad euro 2 milioni per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*».

8.8

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «quanto ad euro 2 milioni», fino a: «internazionale e».

8.9

COMAROLI

Al comma 2, dopo le parole: «di livello internazionale», inserire le seguenti: «, incentivando, in particolare, la partecipazione da parte delle piccole e medie imprese locali».

8.10

DONNO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda i luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e i luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti di cui al comma 2"».

8.11

DONNO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti i prodotti agroalimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti. Le imprese del settore agroalimentare e della pesca assicurano la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e garantiscono l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

8.12

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'adozione delle formalità di gara e di evidenza previste per la pubblica amministrazione e dalla normativa comunitaria».

8.13

TARQUINIO, MILO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore, nonché per salvaguardare il patrimonio genetico animale e vegetale nazionale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito fondo per la tutela del *made in Italy*, la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2016, 3 per il 2017 e 5 per il 2018.

3-ter. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'ovile nazionale di Foggia, la banca nazionale del Germoplasma del CNR e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto-legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3-quinques. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite, entro il 31 luglio 2016 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

8.14

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di tutelare le produzioni nazionali di qualità del settore lattiero caseario e prevenire i fenomeni di contraffazione, a decorrere dal 30 giugno 2016, la produzione dei formaggi registrati come DOP ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, deve avvenire in uno spazio dedicato in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel rispettivo sistema di controllo. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semi lavorati e di altri prodotti, purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della rispettiva DOP. La produzione di formaggi realizzati, anche o esclusivamente, con latte differente da quello proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP, deve essere effettuata in uno spazio differente.

3-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo delle DOP e altro latte, in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento.

3-quater. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

8.15

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 217, è aggiunto il seguente:

"217-bis. Al fine di salvaguardare le produzioni lattiera casearie di qualità provenienti da aree svantaggiate, per gli anni 2016 e 2017, una quota non inferiore al 10 per cento dell'importo disponibile sul Fondo di cui al comma 214 e riservato ai produttori le cui aziende risultano localizzate nei comuni classificati come totalmente montani o parzialmente

montani nell'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

8.16

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il comma 217, è aggiunto il seguente:

"217-bis. Al fine di salvaguardare le produzioni lattiero casearie di qualità provenienti da aree svantaggiate, per gli anni 2016 e 2017, una quota non inferiore al 20 per cento dell'importo disponibile sul Fondo di cui al comma 214 è riservato ai produttori le cui aziende risultano localizzate nei comuni classificati come totalmente montani o parzialmente montani nell'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) situati nelle province interamente montane confinanti con paesi esteri"».

8.0.1

PERRONE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sicurezza e tracciabilità nel settore agroalimentare)

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari *Made in Italy*, nonché al fine di promuovere la massima tutela dell'informazione dei consumatori, nel rispetto dei regimi europei di qualità dei prodotti, sono definiti prodotti *made in Italy* tutti quei prodotti relativi ai settori lattiero caseario, vitivinicolo e dell'apicoltura, derivanti dalla lavorazione di materie prime prodotte in Italia da aziende italiane.

2. Tali caratteristiche devono essere riportate inderogabilmente in etichetta su tutti i prodotti di cui al comma 1. L'etichetta deve altresì inderogabilmente riportare l'indicazione che il 100 per cento del ciclo produttivo relativo alla produzione agricola, alla lavorazione, al trasporto, alla preparazione, alla conservazione del prodotto sia stato eseguito in Italia.

3. Al fine di rafforzare l'identità del prodotto *made in Italy*, consentendo la verifica dello stesso da ogni attore della filiera distributiva, è istituito un sistema volontario di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'ap-

posizione di appositi codici multidimensionali e non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti finiti e intermedi.

4. I codici di cui al comma 3 devono consentire l'identificazione del prodotto attraverso segni unici e non riproducibili associati a un codice a barre bidimensionale non seriale e non replicabile, e devono contenere i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema di codici a barre, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.

5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati:

- a. le specifiche tecniche dei sistemi di etichettatura con codice a barre;
- b. le modalità di accreditamento degli enti certificatori;
- c. le modalità di accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 3 e 4.

6. È altresì istituito, con il regolamento di cui al comma 1, un Elenco nazionale delle imprese produttrici di prodotti interamente realizzati in Italia che hanno aderito alla certificazione della propria filiera e all'introduzione del relativo codice a barre».

8.0.2

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti importati)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 104 , il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Qualora i produttori e i distributori importino, da paesi extracomunitari, ed immettano sul mercato prodotti, hanno l'obbligo di richiedere preventivamente ai laboratori di analisi autorizzati dalle disposizioni vigenti l'esecuzione dei test e delle prove sui prodotti per verificare l'assenza di elementi che possano danneggiare il consumatore sotto il profilo igienico-sanitario. La certificazione dei risultati ottenuti è rilasciata successivamente ai produttori e ai distributori. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro

possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori";

b) all'articolo 112, al comma 5, dopo le parole: "il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7," sono aggiunte le seguenti: "terzo periodo," e dopo le parole: "il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo articolo 104, commi 6, 7," sono aggiunte le seguenti: "terzo periodo,";

c) all'articolo 112, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. In caso di mancata certificazione da parte dei produttori e dei distributori di cui al comma 7 dell'articolo 104, è previsto il sequestro dei prodotti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immetta sul mercato i prodotti in assenza della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 104, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 20.000euro"».

9.1

MILO

Sopprimere l'articolo 9.

9.2

CERONI

Sopprimere l'articolo.

10.1

CERONI

Sopprimere l'articolo.

10.2

URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «30 milioni per l'anno 2015» con le seguenti: «30 milioni annui per ciascun anno del triennio 2015-2017».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze», e dopo inserire il seguente: «1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 è ridotto di 30 milioni di euro nell'anno 2016».

10.3

URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni per l'anno 2015», con le seguenti: «30 milioni a decorrere dal 2015».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 5,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016».

10.4

ANGIONI, CUCCA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, sono stanziati ulteriori 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.5

SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di non compromettere la continuità dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del Servizio Universale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370, del 2007, per l'anno 2016 i servizi ferroviari già oggetto del Contratto di servizio con trenitalia S.p.A. continuano ad essere affidati alla medesima società. In attesa della formalizzazione del relativo contratto di servizio che dovrà riguardare anche il successivo periodo 2017-2021 ed includere anche i servizi ferroviari di competenza delle Regioni a statuto speciale, per i quali non sia ancora operativa l'attribuzione delle connesse funzioni di amministrazione e programmazione svolti in virtù della clausola di continuità contenuta nell'articolo 13 del contratto di servizio 2004-2005; il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia, i corrispettivi previsti a carico del bilancio dello Stato, ivi inclusi quelli relativi all'annualità 2015. Entro il 30 giugno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad avviare le procedure per addivenire ad un affidamento dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del Servizio Universale mediante gara ad evidenza pubblica. A tal fine il contratto di servizio 2016-2021, dovrà prevedere specifiche clausole:

a) per un programma di adeguamento del materiale rotabile e la sua messa a disposizione del soggetto aggiudicatario unitamente agli impianti essenziali all'effettuazione del servizio;

b) per la messa a disposizione di dati ed informazioni relative al personale addetto al servizio e al loro costo;

c) per la ridefinizione, d'intesa con le regioni interessate, del perimetro dei servizi e del loro modello di esercizio, inclusi i sistemi tariffari;

d) per assicurare la continuità dei servizi in attesa del subentro del nuovo aggiudicatario».

10.6

URAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità territoriale della regione Sardegna, il Presidente del consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio 2016, ne dichiara lo stato di insularità e contestualmente avvia le procedure necessarie, nel rispetto dello statuto regionale e delle normative dell'Unione Europea, per il riconoscimento dello stato di insularità alla stessa regione in ambito comunitario».

10.7

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la libera circolazione ed il diritto alla mobilità delle persone, nonché di ovviare alle difficoltà causate dall'insularità, nelle tratte da e per la Sardegna, i vettori aerei che operano in regime di continuità territoriale riconoscono tale regime agevolato a coloro che posseggano anche uno solo dei seguenti requisiti:

- a) nati in Sardegna;
 - b) residenti in Sardegna;
 - c) diversamente abili;
 - d) giovani fino a 21° anni di età;
 - e) studenti fino al 27° anno di età;
 - f) anziani fino al 70° anno di età;».
-

10.8

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Al fine di incentivare il programma del Grande Delta quale area MAB e garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti tra le regioni Veneto ed Emilia Romagna, per scongiurare la chiusura dei ponti in barche sul Po di Gnocca e sul Po di Goro, è attribuita al Comune di Taglio di Po la somma di euro 30 milioni per l'anno 2016».

10.9

COMAROLI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di garantire l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2015».

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire le parole: «50 milioni» con: «30 milioni».

11.1

CERONI

Sopprimere l'articolo.

11.2

MILO

Sopprimere l'articolo.

11.3

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI

Al comma 1, dopo le parole: «n. 1042», aggiungere le seguenti: «nonché ai comuni che debbano sostenere spese, conseguentemente a sentenze o contenziosi relativi al riscatto delle reti di distribuzione del gas metano, da corrispondere obbligatoriamente ai gestori delle reti medesime».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «nell'anno 2015», aggiungere le seguenti: «ovvero le quote accantonate a tal fine nel bilancio 2015» e sostituire le parole: «8 giorni», con le seguenti: «10 giorni».

11.4

PERRONE, MILO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di implementare i collegamenti tra le Città Metropolitane e i comuni che compongono l'area metropolitana delle Regioni del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa pari al 20 per cento dell'incremento del Fondo di cui al precedente comma».

11.5

CERONI

Al comma 2, sostituire le parole: «8 giorni», con le seguenti: «20».

11.6

VATTUONE, CALEO, ALBANO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le somme iscritte a debito degli Enti Locali ed inerenti rimborsi per maggiori erogazioni attribuite agli Enti medesimi per spese a titolo di contributo per il personale transitato presso gli Enti locali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dal Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1989, n. 428, viene concessa una dilazione nei pagamenti in 20 rate annuali con decorrenza 1° gennaio 2016 mediante trattenute in sede di erogazione su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004., n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.7

MANASSERO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell’imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell’anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell’imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente».

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «, di cui una quota pari a 15 milioni di euro è destinata agli interventi di cui all’articolo 11, comma 2-bis».

11.8

MANDELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2016, per i lavori di prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Bignami a Monza Bettola, con previsione di prosecuzione fino alle stazioni di "Ospedale San Gerardo" e "Parco Villa Reale"».

Conseguentemente, all’articolo 17, è aggiunto il seguente comma:

«3. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d’in-

tesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 200 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati».

11.9

Gianluca Rossi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Esclusivamente per gli enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l’anno 2015, la possibilità di prevedere l’utilizzo dell’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, per le misure di cui alla lettera c), del comma 6, dell’articolo 243-bis, per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio».

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «, di cui una quota pari a 15 milioni di euro è destinata agli interventi di cui all’articolo 11, comma 2-bis».

11.10

CALEO, ALBANO, VATTUONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È disposta l’esclusione dal patto di stabilità interno per l’anno 2015, delle spese, comunque finanziate, sostenute dai comuni, per un ammontare complessivo non superiore a 7,5 milioni di euro, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L’esclusione delle spese deve essere attuata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori».

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «, di cui una quota pari a 7,5 milioni di euro è destinata agli interventi di cui all’articolo 11, comma 2-bis».

11.11

SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI, DEL BARBA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiuta mente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

11.12

SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2016, le misure già previste dall'articolo 1, comma 294 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2016 e 2017 sono disciplinate dai commi seguenti.

Le risorse di cui al primo periodo sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci, e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario ma non da un'altra modalità di trasporto concorrente più inquinante per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie sulle relazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite, alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo, sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/Km. Detto contributo, che tiene conto dei costi esterni evitati rispetto alla modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/Km effettuati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma.

Gli ultimi due periodi dell'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono soppressi e sostituiti dal seguente: "Con de-

creto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente articolo».

11.13

SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni individuati quali SIN (sito di interesse nazionale) per le politiche ambientali ed il riuso protettivo delle aree interessate».

11.14

CANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli enti che hanno registrato maggiore spesa corrente negli anni 2009-2012 a causa di spese per la gestione diretta di una Residenza per anziani (RSA) che hanno inciso in misura pari o superiore al 45 per cento sulla spesa corrente totale dell'ente, nell'anno 2015 sono attribuiti spazi finanziari nella misura pari al 13,56 per cento della spesa corrente media sostenuta nel quadriennio 2009-2012 per la gestione diretta della Residenza per anziani (RSA) escludendo dalla base di calcolo della suddetta media l'anno con il valore più alto della spesa».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «, di cui una quota pari a 7,5 milioni di euro è destinata agli interventi di cui all'articolo 11, comma 2-bis».

11.15

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Interventi in materia di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane)*

1. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo il litorale abruzzese, favorire il ciclo turismo e proseguire la realizzazione del Corridoio verde adriatico, è assegnato alla regione Abruzzo un contributo pari a euro 2 milioni per l'anno 2015 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo pedonale dei tracciati già esistenti e per la realizzazione degli interventi necessari nei comuni interessati dal progetto.».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera n), sostituire le parole: «483,8 milioni» con le seguenti: «485,8 milioni» ed all'elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:

Ministero Missione Programma	2015	
	Riduzioni	di cui preordinate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio	227.904	26.000
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della Fiscalità	5.000	0

12.1

MILO

*Sopprimere l'articolo.***12.2**

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere l'articolo.

12.3

CERONI

Sopprimere l'articolo.

12.4

URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «300 milioni di euro decorrere dal 2015».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 13,8 per l'anno 2015 e 14,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016.».

12.5

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «220 milioni, di cui 180 milioni per produzioni realizzate nei territori delle Regioni dell'Obiettivo convergenza».

12.6

CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «94 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera b).

12.7

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera f).

13.1

MILÒ

Sopprimere l'articolo 13.

13.2

CERONI

Sopprimere l'articolo.

13.3

COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

13.4

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere l'articolo.

13.5

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera m), e inserire il seguente comma:

«1.bis La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 15,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016».

13.6

CATALFO, BULGARELLI, PAGLINI

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire le parole: «483,8 milioni», con le seguenti: «883,8 milioni» nonché, all'elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:

Ministero Missione Programma	2015	
	Riduzioni	di cui preordinate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio	587.904	26.000
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della Fiscalità	365.000	0
21. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri	35.000	0
21.3 Presidenza del Consiglio dei ministri	35.000	0

13.7

RUTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro, per i quali vige il blocco del *turn-over*, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla

legge n. 191 del 2009, possono prorogare i contratti a tempo determinato in essere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, per soddisfare esigenze inderogabili ed indifferibili al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti e ad invarianza di spesa, per la durata del piano di rientro o fino alla copertura dei posti con assunzione a tempo indeterminato disposta ai sensi del periodo successivo. I medesimi enti del servizio sanitario nazionale, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, per la durata del piano di rientro, al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato riservate a favore di coloro che siano comunque in possesso, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, di tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 95 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.8

RUTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro, per i quali vige il blocco del *turn-over*, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, possono prorogare i contratti a tempo determinato in essere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 per soddisfare esigenze inderogabili ed indifferibili al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti e ad invarianza di spesa, per la durata del piano di rientro o fino alla copertura dei posti con assunzione a tempo indeterminato disposta ai sensi del periodo successivo. I medesimi enti del servizio sanitario nazionale, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, per la durata del Piano di Rientro, al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato riservate a favore di coloro che siano comunque in pos-

nesso, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, di tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici».

13.9

RUTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientrai qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 125 del 2013, al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato anche a favore di coloro che siano comunque in possesso di tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.10

RUTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro, per i quali vige il blocco del *turn-over*, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, possono prorogare, fino al 31 dicembre 2016, i contratti a tempo determinato in essere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 per soddisfare esigenze inderogabili ed indifferibili al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti e ad invarianza di spesa.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.11

CUOMO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono procedere dal 1 luglio 2016 all'assunzione di un numero complessivo di 1.000 unità di vincitori di concorso, di un numero complessivo di 1.000 unità nel 2017 e di 2.140 unità nel 2018, tra i 4.140 ancora non assunti così come dal monitoraggio telematico delle graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, già effettuato dal dipartimento della funzione pubblica in applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, individuati, alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 15,5 milioni di euro per l'anno 2016, a 62 milioni di euro per l'anno 2017 e a 128,34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.12

RUTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Molise, per i quali vige il blocco del *turn-over*, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, possono prorogare, fino al 31 dicembre 2016, i contratti a tempo determinato in essere, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 per soddisfare esigenze inderogabili ed indifferibili al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti e ad invarianza di spesa.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.13

RUTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli Enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro, per i quali vige il blocco del *turn-over*, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, possono prorogare, fino al 31 dicembre 2016, i contratti a tempo determinato in essere, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 per soddisfare esigenze inderogabili ed indifferibili al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti e ad invarianza di spesa».

13.14

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

1-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta, in ogni caso, anteriormente alla conversione in legge del presente decreto-legge, dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative, ancorché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, fuori campo IVA. Non si fa luogo, in ogni caso al rimborso dell'imposta non detratta.

1-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma da *1-bis* a *1-quater*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1».

13.15

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI

Dopo il comma l, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Risultano ricomprese nell'ambito delle operazioni che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972, le attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, a fronte del percepimento di contributi pubblici anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, escluse dal campo di applicazione dell'IVA di cui articolo 2, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1».

13.16

CATALFO, DONNO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.17

CATALFO, DONNO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.».

13.0.1

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.**

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del

2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Il versamento volontario di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui al comma 1, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del pro-

lungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso ad ulteriori salvaguardie.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1300 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 24.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1;

5. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi del trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Al fine dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Re-

pubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

7. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

9. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del reddito da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 8, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

10. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

11. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – *I.* L'Indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – *I.* Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle commissioni.";

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro;

13. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale Italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di staccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato".

14. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

16. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

17. A decorrere dallo gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

18. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento".

19. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 800 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge;

20. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente sop-

presso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;

21. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2016. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2016, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto

nei periodi precedenti, gli enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, al fine del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 2) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito, in assenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

23. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

24. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate an-

tecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino».

13.0.2

CATALFO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PAGLINI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori della scuola dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni; dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni per il 2016, di 58,8 milioni per il 2017, di 50,7 milioni per l'anno 2018 al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 400 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 13.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1.

5. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previden-

ziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma ,191 del presente articolo".

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

7. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

9. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 8, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

10. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

11. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – *I.* L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000".

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – *I.* Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni".

12. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

13. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzate, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati».

13.03

CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PAGLINI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. Tenuto conto della particolare tipologia di lavoratori, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose o pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni con qualsiasi tipologia di contributo accreditato sul proprio conto assicurativo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.300 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 23.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i titolari di pensione, erogata da enti pre-

videnziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale.

8. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 7, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

9. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

10. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. — *I.* L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. — *I.* Ai membri del Parlamento è corrisposta, inoltre, una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni".

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

12. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato".

13. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

15. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
- d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

16. A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

18. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di revisione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 800 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge.

19. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro del beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di

stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;

20. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati;

21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo I della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2016. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2016, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiorni ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e

ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 2) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

23. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino».

13.0.4

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PAGLINI

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Lavoratori precoci)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1300 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 23.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1;

4. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino, a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal cesellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire, a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

8. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 7, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

9. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

10. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. L'Indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000";

2) l'articolo 2, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro;

12. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione; 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato".

13. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

15. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
- b) al comma 5, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni", fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
- d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

16. A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quella in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 5, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

18. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 800 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge;

19. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppresi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo,

identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;

20. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2016. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2016, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano

per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, in rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 2) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la misura del canone annuo di cui all'ar-

articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza del concessionario.

23. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi al vigente listino».

13.0.5

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PAGLINI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Staffetta generazionale)

1. Al fine di prevedere per i datori di lavoro del settore privato la possibilità di attuare il patto intergenerazionale, atto garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di nuove figure professionali, nel triennio che precede la completa maturazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento previdenziale, il lavoratore in accordo, su base volontaria, con il datore di lavoro, può accettare una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per cento per il primo anno, del 25 per cento per il secondo anno, del 35 per cento per il terzo anno.

2. A fronte della riduzione di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono subordinate all'assunzione di nuovi lavoratori in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Le assunzioni di cui al presente comma non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.

4. Alle assunzioni di cui al comma 3, si applica l'esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 100 per cento per un periodo di trentasei mesi.

5. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione di cui al comma 3, il datore di lavoro può provvedere all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli appositi programmi nazionali vigenti.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al settore privato, con esclusione del settore agricolo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 400 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 8 a 17.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1;

9. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trenta nove volte il minimo: aliquota 25 per cento.
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

11. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

13. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 12, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

14. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

15. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di pre-

sidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle commissioni.";

16. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

17. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore del canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati».

13.0.6

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Limiti ai trattamenti pensionistici)

1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi soltanto le pensioni e i vitalizi corrisposti in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al primo periodo sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare complessivo non può superare gli 8.000 euro netti mensili».

13.0.7

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure urgenti in materia di valori limite di emissioni per gli impianti industriali)

1. Al fine di assicurare con urgenza la continuità produttiva del comparto industriale in attuazione della normativa europea di settore, all'articolo 29-*sexies*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: "*a*) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, pari al valore massimo dei BAT-AEL, adottando le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e basi temporali di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;".

2. All'allegato II parte I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

– al punto 3.1 le parole: "applicando le deroghe" sono sostituite con: "si applicano le deroghe";

– al punto 3.3 le parole: "l'autorità competente in sede di autorizzazione può applicare" sono sostituite da: "si applicano";

– 3.4 le parole: "l'autorizzazione può applicare" sono sostituite con: "si applicano"».

13.0.8

CATALFO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PAGLINI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Pensionamento anticipato dei lavoratori con patologia-asbesto correlata)

1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli arti-

coli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 800 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 20.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento".

"486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

8. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 7, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

9. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».

10. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.":

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Pre-

sidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni."

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro;

12. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato".

13. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

15. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

18. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 300 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5 della presente legge.

19. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vi-

gilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;

20. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore del canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

14.1

CERONI

Sopprimere l'articolo.

14.2

MILO

Sopprimere l'articolo.

14.3

LUCHERINI

Al comma 1, dopo le parole: «occupazione abusiva,» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento alle aree metropolitane,».

14.4

CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa», con le seguenti: «il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato».

14.5

URAS

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 2016, e stante la necessità pubblica di garantire il diritto all'abitare, i Comuni sono autorizzati a requisire temporaneamente, e per un periodo di norma non superiore a diciotto mesi, immobili non locati da destinare ad uso abitativo, ubicati nei rispettivi territori.

1-ter. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al precedente comma 1, sono individuati nell'ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti e inutilizzati da almeno due anni:

- a) di proprietà di Istituti bancari, enti privati, società immobiliari;
- b) di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa Depositi e prestiti;
- c) di proprietà di privati, se terze case sfitte.

1-quater. In particolari situazioni di emergenza abitativa, il Comune può derogare temporaneamente al rispetto dei requisiti di abitabilità, di agibilità di immobili pubblici o privati individuati come idonei ad essere provvisoriamente abitati.

1-quinquies. La requisizione temporanea dell'immobile e la sua riassegnazione, comporta la corresponsione ai legittimi proprietari, di un affitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari dell'immobile o, per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del canone, il pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del Comune. L'eventuale intervento di requisizione, è subordinato al rilascio da parte del Comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per danneggiamenti e assicurare la riconsegna dell'immobile nello stato antecedente alla requisizione temporanea, o per eventuale insolvenza.

1-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni e comunque i soggetti pubblici proprietari, nonché l'Agenzia del demanio, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale, l'elenco degli immobili demaniali inutilizzati a disposizione dei medesimi enti locali.

1-*septies*. Associazioni e gruppi di cittadini possono presentare al proprio Comune progetti di utilizzo dei beni di cui al precedente comma. Il Comune entro centoventi giorni dal ricevimento dei suddetti progetti, ne valuta la fattibilità, e l'eventuale conseguente loro assegnazione a titolo gratuito ai richiedenti qualora l'istruttoria del progetto abbia avuto esito positivo. Ciascun Comune, con propri provvedimenti individua forme e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

1-*octies*. Quale contributo dello Stato agli oneri eventualmente conseguenti dall'attuazione di cui ai precedenti commi, sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 5,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016».

14.6

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-*bis*. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione o l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la "Banca dati nazionale del patrimonio Immobiliare pubblico". La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un'apposita sezione del sito *internet* ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.

1-*ter*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti *internet*, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione; nonché le modalità di formazione dell'anagrafe degli assegnatari. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al presente comma, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera n), sostituire le parole: «483,8 milioni», con le seguenti: « 486,8 milioni» ed all'elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:

Ministero Missione Programma	2015	
	Riduzioni	di cui preordinate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio	225.904	26.000
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della Fiscalità	3.000	0

14.7

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-bis. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e

fabbricati inutilizzati e alloro stato di manutenzione, nonché allo stato al manutenzione degli immobili utilizzati.

1-ter. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici.

1-quater. I comuni e le Regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 1-bis e 1-ter, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, formulano propri programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera n), sostituire le parole: «483,8 milioni», con le seguenti: « 485,8 milioni» ed all'elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:

Ministero Missione Programma	2015	
	Riduzioni	di cui preordinate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio	224.904	26.000
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della Fiscalità	2.000	0

14.8

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è aumentata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.9

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è incrementato di 300 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 14,1 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016».

14.10

TAVERNA, FATTORI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli sfratti per finita locazione e per morosità di tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata realizzati nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare predisposti dalle amministrazioni comunali secondo la legge 18 aprile 1962, n. 167 così come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e/o realizzati in virtù di qualsiasi altra disposizione normativa intervenuta a disciplinare la costruzione di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica – ERP».

14.11

DONNO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni procedono ad un censimento degli Immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio al fine di procedere a nuove assegnazioni attraverso una ridefinizione delle apposite graduatorie. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

14.12

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il programma di assegnazione e riparto delle risorse di cui al comma 1, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari».

14.0.1

CROSIO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.**

Le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché le risorse di cui ai commi 177 e 179 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dai Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

14.0.2

CROSIO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da parte Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7, sono riassegnate al medesimo ministero 150 milioni per l'anno 2016.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

14.0.3

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale n. 343 del 3 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2013, come modificate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2014, è prorogato al 31 dicembre 2015.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale di cui al comma 1, è sostituito con il seguente: "31 dicembre 2015"».

Conseguentemente, all'eventuale onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15.

14.0.4

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale n. 343 del 3 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2013, come modificate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2014, è prorogato al 31 dicembre 2015.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale di cui al comma 1, è sostituito con il seguente: "31 dicembre 2015"».

Conseguentemente, all'eventuale onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15.

14.0.5

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale n. 343 del 3 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2013, come modificato dal decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2014, è prorogato al 31 dicembre 2015.».

Conseguentemente, all'eventuale onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15.

14.0.6

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale n. 343 del 3 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2013, come modificato dal decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2014, è prorogato al 30 giugno 2015».

Conseguentemente, all'eventuale onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15.

14.0.7

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale n. 343 del 3 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2013, è sostituito dal seguente: «31 dicembre 2015».

Conseguentemente, all'eventuale onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15.

14.0.8

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie delle concessioni e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche».

15.1

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere l'articolo.

15.2

MILO

Sopprimere l'articolo.

15.3

CERONI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione dell'articolo 15, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

15.4

COMAROLI

Sopprimere i commi da 1 a 5.

15.5

MONTEVECCHI, SERRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole da: «è istituito sullo stato di previsione» fino a: «A tal fine», e aggiungere in fine le seguenti parole: «, a favore del Fondo di garanzia, di cui al comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.147»;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi», con le seguenti: «Con le risorse di cui al comma 1 si provvede in particolare al finanziamento dei seguenti interventi»;

c) al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) realizzazione di palestre scolastiche e miglioramento di palestre scolastiche esistenti»;

d) al comma 3, dopo le parole: «il CONI» inserire le seguenti: «, di concerto con le Federazioni sportive nazionali e con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

15.6

COMAROLI

Ai commi 1 e 2, dopo la parola: «nazionale», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «regionale e locale».

15.7

BERTOROTTA, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana».

15.8

CALEO

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «105 milioni di euro» e le parole: «50 milioni di euro nel 2016» con le seguenti: «55 milioni di euro nel 2016».

Conseguentemente, all'articolo 17:

a) sostituire le parole: «129,3 milioni» con le seguenti: «134,3 milioni»

b) dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

15.9

BERTOROTTA, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il comma 2, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) recupero e rigenerazione di impianti sportivi esistenti, anche con destinazione all'attività agonistica nazionale, nonché diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di promuovere le discipline fisiche, dilettantistiche e non, per fini salutistici, formativi e competitivi».

15.10

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, lettera b), alla parola: «realizzazione» premettere le seguenti: «per una quota pari all'80 per cento».

15.11

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «realizzazione e» e dopo le parole: «sportivi» inserire la seguente: «esistenti».

15.12

LUCHERINI, ASTORRE

All'articolo 15, comma 2, lettera b) dopo le parole: «periferie urbane» aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento alle aree metropolitane,».

15.13

DONNO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o destinazione degli impianti stessi ad altra finalità».

15.14

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis. Attività ed interventi finalizzati alla preparazione dei Mondiali di sci alpino 2021 a Cortina d'Ampezzo».

15.15

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

15.16

MONTEVECCHI, SERRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CIOFFI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

15.17

COMAROLI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

15.18

MONTEVECCHI, SERRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) realizzazione di nuove palestre scolastiche e miglioramento di palestre scolastiche esistenti»;

15.19

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura massima dell'1 per cento».

15.20

CERONI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il CONI presenta», inserire le seguenti: «, sentiti gli enti locali sui cui territori esistono gli impianti sportivi,».

15.21

CHIAVAROLI

Al comma 3, sostituire il periodo: «e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno», con il seguente: «. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CONI, a seguito di avviso pubblico rivolto agli Enti Locali e volto alla individuazione degli impianti sportivi pubblici presenti nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane che presentino squilibri economici e sociali da rimuovere, individuati mediante indici di disagio sociale (IDS) e indici di disagio edilizio (IDE) pari o superiori all'unità, così come rilevati dal censimento ISTAT del 2011, presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno.».

15.22

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI

Al comma 3, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Stato città e autonomie locali».

15.23

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

15.24

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, previa sottoposizione a procedura di consultazione pubblica che consenta a tutte le parti interessate di presentare le osservazioni sui medesimi piani entro un termine non inferiore a trenta giorni, garantendo che i provvedimenti di apertura della procedura di consultazione ed i risultati della medesima procedura siano tempestivamente pubblicati sui siti internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del CONI.».

15.25

CERONI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

15.26

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 4, dopo la parola: «annualmente» inserire le parole: «al Parlamento e».

15.27

CERONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato dei Piani di cui al comma 3 decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 3.».

15.28

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere il comma 5.

15.29

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere il comma 6.

15.30

LUCHERINI, ASTORRE

All'articolo 15, comma 6, dopo le parole: «corrispondente al valore dell'intervento» aggiungere le seguenti: «, e comunque non inferiore a sei anni».

15.31

PERRONE, MILO

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai progetti di rigenerazione e ammodernamento di impianti sportivi già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge».

15.32

PERRONE, MILO

Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai precedenti Commi si applicano altresì ai progetti che prevedono impianti sportivi di nuova realizzazione deliberati entro la data di entrata in vigore della presente legge».

15.33

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere il comma 8.

15.34

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Al comma 8, dopo le parole: «il Comune» inserire le seguenti: «pre-
via pubblicazione sul sito istituzionale,».*

15.35

DI BIAGIO

Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono essere concessi, con i criteri e le modalità individuate col decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo 9, anche a soggetti pubblici, associazioni e società sportive senza fini di lucro, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici non compresi nel Piano di cui ai commi 1, 2 e 3; per accedere al finanziamento agevolato, le associazioni e società sportive senza fini di lucro devono prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa.

8-ter. Al fine di favorire l'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012 n.129 convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e l'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 è modificato come segue:

a) al comma 2 le parole: «in deroga all'articolo 204» sono sostituite dalle parole: «in deroga agli articoli 203 e 204»;

b) i commi 5 e 6 sono soppressi;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. L'accesso ai finanziamenti di cui ai comma 1 e 4 avviene sulla base di un attestato di prestazione energetica (APE) redatto ai sensi della normativa vigente: Gli interventi devono conseguire un miglioramento pari ad almeno il 25 per cento dell'indice di prestazione globale dell'edificio certificato da un attestato di prestazione energetica (APE) redatto successivamente alla realizzazione dell'intervento stesso».

15.36

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine della realizzazione di interventi relativi al ripristino, alla rigenerazione, alla riqualificazione, alla funzionalità nonché alla piena fruizione degli edifici ad utilizzo scolastico e inseriti nell'attività didattica, come palestre, piscine, stadi del ghiaccio di proprietà di enti locali, in particolare per quelli dislocati nelle aree montane e prioritariamente per quelle situate nelle province interamente montane confinanti con paesi esteri, è autorizzata la spesa di 1 milione per il 2015, e 20 milioni per il 2016. Le risorse non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2016 sono utilizzate nell'esercizio successivo».

Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «19 milioni» e le parole: «50 milioni», con le seguenti: «30 milioni».

15.37

COMAROLI

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Misure per la promozione della candidatura di Roma 2024».

16.1

CERONI

Sopprimere l'articolo.

16.2

MILO

Sopprimere l'articolo 16.

16.3

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, di cui 100 milioni per produzioni realizzate nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza».

16.4

BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Quota parte del contributo di cui al comma 1 è utilizzato, entro il limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2015, a favore dei soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite alla proiezione di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale.

1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto per i tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive

1-quater. Le disposizioni applicative dei commi 1-bis e 1-ter, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1-bis, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle at-

tività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, all'articolo 17; al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.5

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«*1-bis*. Quota parte del contributo di cui al comma 1 è utilizzato, entro il limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2015, a favore dei soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a. cineforum per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere; riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico.

1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto per i tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1-quater. Con decreto del Ministro dei beni e, delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di accesso al credito d'imposta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla programmazione per l'incentivazione della cultura cinematografica attraverso film d'autore, d'essai e cineforum».

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.6

BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Quota parte del contributo di cui al comma 1 è utilizzato, entro il limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2015, a favore dei soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti.

1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto per i tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno, a decorrere dal 2016 il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1-quater. Le disposizioni applicative dei commi 1-bis e 1-ter, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1-bis, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.7

BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Quota parte del contributo di cui al comma 1 è utilizzato, entro il limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro, per l'anno

2015, a favore dei soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in comuni con popolazione inferiore a 70.000 abitanti.

1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto per i tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno, a decorrere dal 2016 il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1-quater. Le disposizioni applicative dei commi *1-bis* e *1-ter*, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma *1-bis*, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.8

DI GIORGI, PUGLISI, Elena FERRARA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di sostenere gli esercenti delle sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale ed europea:

a) all'elenco 2 di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppressa la voce: "Decreto legislativo 26 Febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1 — Credito di imposta esercenti sale cinematografiche";

b) all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, la lettera *a)* è soppressa.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 4,665 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.9 (testo 2)

MARCUCCI, Elena FERRARA, PUGLISI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese e all'innovazione musicale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di *festival*, associazioni concertistiche, cori e bande e centri di ricerca. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «, di cui una quota pari a 3 milioni di euro è destinata agli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-bis».

16.9

MARCUCCI, Elena FERRARA, PUGLISI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese e all'innovazione musicale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di *festival*, cori e bande e centri di ricerca. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini

e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «, di cui una quota pari a 3 milioni di euro è destinata agli interventi di cui all'articolo 11, comma 2-bis».

16.10

PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«16-bis. il comma 11, dell'articolo 6, legge 13 maggio 1999, n. 33, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1999 – Suppl. Ordinario n. 96), è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2000, per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata al 10 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2016 per tutti gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n. 1 della tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'IVA è fissata al 4 per cento».

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 5,14 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016».

16.0.1

MANDELLI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis. – 1. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "e della fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013", sono aggiunte le seguenti: "e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16.0.2

RUTA, PEZZOPANE, RICCHIUTI, PUPPATO, CASSON, GOTOR, MINEO, CONTE, MOLINARI, BIGNAMI, RAZZI, GATTI, STEFANO, D'ADDA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei", e le parole: "alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate

dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", sono soppresse.

2. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità";

b) sostituire il comma 1-*bis*, con il seguente:

"1-*bis*. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano è adottato previa intesa con la Conferenza unificata";

c) sostituire il comma 5, con il seguente:

"5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni e quella di ripristino finale";

3. All'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241";

4. All'articolo 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: "di cui ai commi 7 e 8", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 8"».

16.0.3

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Ulteriori disposizioni)*

1. Ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi delle leggi vigenti.

2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 è a carico della Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede nell'ambito dell'ulteriore concorso alla finanza pubblica spettante dall'assunzione di funzioni statali, anche delegate, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.4

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.0.5

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ulteriori disposizioni)

1. Ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi delle leggi vigenti».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 100 mila euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17.1

CERONI

Sopprimere l'articolo.

17.2

CATALFO, MONTEVECCHI, BULGARELLI, PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «483,8 milioni» con le seguenti: «607,8 milioni» nonché, all'elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:

Ministero Missione Programma	2015	
	Riduzioni	di cui preordinate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio	346.504	26.000
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della Fiscalità	123.600	0

b) sopprimere la lettera m).

17.3

TOMASELLI, FABBRI

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quanto a 483,8 milioni di euro» con le seguenti: «quanto a 468,8 milioni di euro»;

all'elenco Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri sostituire la voce:

Ministero	Riduzione 2016
Ministero dello sviluppo economico	28.000

con la seguente:

Ministero	Riduzione 2016
Ministero dello sviluppo economico	13.000

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti previsti dal comma 727 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotti di 15 milioni per l'anno 2015».

17.4

GUALDANI

*Apportare le seguenti modifiche:**Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quanto a 483,8 milioni di euro» con le seguenti: «quanto a 468,8 milioni di euro»;**all'elenco Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri sostituire la voce:*

Ministero	Riduzione 2016
Ministero dello sviluppo economico	28.000

con la seguente:

Ministero	Riduzione 2016
Ministero dello sviluppo economico	13.000

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti previsti dal comma 727 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla Tabella a, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotti di 15 milioni per l'anno 2015».

17.5

TOMASELLI, FISSORE

*Apportare le seguenti modifiche:**Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quanto a 483,8 milioni di euro» con le seguenti: «quanto a 480,8 milioni di euro»;**All'elenco Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri sostituire la voce:*

Ministero	Riduzione 2016
Ministero dello sviluppo economico	28.000

con la seguente:

Ministero	Riduzione 2016
Ministero dello sviluppo economico	25.000

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti previsti dal comma 727 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotti di 3 milioni per l'anno 2015».

17.6

GUALDANI

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quanto a 483,8 milioni di euro» con le seguenti: «quanto a 480,8 milioni di euro»;

All'elenco Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri sostituire la voce:

Ministero	Riduzione 2016
Ministero dello sviluppo economico	28.000

con la seguente:

Ministero	Riduzione 2016
Ministero dello sviluppo economico	25.000

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti previsti dal comma 727 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotti di 3 milioni per l'anno 2015».

17.7

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Tit.1

MILÒ

Il titolo del provvedimento è sostituito da seguente: «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti

per interventi nel territorio, di bonifica ambientale, per le emergenze nazionali, per la valorizzazione dell'area Expo, interventi per il Giubileo, per la tutela del *Made in Italy*, per gli aeroporti, per la continuità territoriale, per le linee metropolitane, per il servizio civile nazionale, per l'occupazione e la formazione, per interventi di edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane, per il cinema, e per il finanziamento al comune di Reggio Calabria».

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 2 dicembre 2015

Plenaria

301^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci iscritti in discussione generale, il relatore MOSCARDELLI (PD) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CUOMO (PD) si sofferma sulla necessità di un intervento del legislatore al fine di superare la diversità nelle tariffe delle assicurazioni per responsabilità civile auto nelle diverse aree del territorio nazionale, lesive di ogni principio di eguaglianza. Segnala in proposito l'oppo-

sizione di taluni gruppi di interesse alle disposizioni di carattere perequativo introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e fa presente come il livello eccessivo dei costi delle assicurazioni sia una causa determinante nello scoraggiare numerosi utenti dall'adempiere agli obblighi di legge in materia di responsabilità civile. Sottopone all'attenzione del relatore la questione al fine di tenerne eventualmente conto nel parere con invito a non modificare il testo approvato dalla Camera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (n. 235)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore SUSTA (*PD*) osserva che l'articolo 5 della legge n. 114 del 2015 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE, comprendenti l'attribuzione di competenze e poteri di vigilanza alla Consob, l'innalzamento della soglia minima per l'attivazione dell'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, l'attribuzione alla Consob del potere di disporre obblighi per gli emittenti di pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, il quale consta di una serie di modifiche al Testo unico della finanza (TUF), rileva in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 1, comma 1, concernente le definizioni.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 62, comma 2, al fine di distinguere tra le fasi di ammissione alla quotazione e di ammissione alla negoziazione.

Il comma 3 reca modifiche all'articolo 64, riguardante l'organizzazione e il funzionamento del mercato e delle società di gestione, così da precisare ulteriormente le disposizioni legislative in materia di strumenti iniziali e coordinarsi con le disposizioni di cui all'articolo 62.

Il comma 4 introduce l'articolo 91-*bis*, in materia di comunicazione dello Stato membro d'origine, allo scopo di precisare le modalità con cui gli emittenti comunicano alla Consob di avere scelto l'Italia quale Stato membro di origine.

Il comma 5 modifica l'articolo 93-*bis*, comma 1, lettera *f*), numero 3), considerando come riferimento normativo la direttiva 2013/50/UE.

Il comma 6 modifica l'articolo 113-*ter*, in materia di pubblicità delle informazioni regolamentate.

Il comma 7 novella l'articolo 114, comma 1, riguardante la materia della pubblicità delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti.

Il comma 8 modifica l'articolo 120, comma 2, in materia di soglia di partecipazione al capitale di un emittente.

Il comma 9 interviene sull'articolo 125-*bis*, comma 1, in materia di pubblicazione per estratto sulla stampa periodica dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il comma 10 modifica l'articolo 154-*ter*, riguardante le relazioni finanziarie.

Il comma 11 prevede l'inserimento dell'articolo 154-*quater*, concernente la trasparenza dei pagamenti ai governi.

Il comma 12 novella l'articolo 192-*bis*, in materia di misure e sanzioni amministrative.

Il comma 13 interviene sull'articolo 193, in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, adeguando il regime sanzionatorio alle previsioni della direttiva 2013/50/UE.

Il comma 14 inserisce nell'articolo 194-*bis* una locuzione al fine di tenere conto del fatto che le sanzioni, oltre che ad avere natura pecuniaria, possono consistere in ordini e dichiarazioni pubbliche.

Il comma 15, modificando l'articolo 194-*quater*, prevede che la Banca d'Italia e la Consob possano, nei casi di violazioni di modesto rilievo, applicare una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate.

Il comma 16 interviene sull'articolo 194-*quinquies* a fini di coordinamento del testo.

Il comma 17 modifica l'articolo 195-*bis*, stabilendo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito *internet* della Banca d'Italia o della Consob.

Poiché entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati per la prima volta ammessi alla negoziazione nell'Unione europea i relativi emittenti devono effettuare la comunicazione dello Stato membro di origine, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per i soggetti che non hanno effettuato la comunicazione prima del 27 novembre 2015, il termine decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il successivo comma 2 stabilisce che nell'ipotesi in cui gli emittenti indicati all'articolo 1, lettera *w-quater*), numeri 3), 4) e 4-*bis*), abbiano già effettuato la comunicazione indicata al comma precedente, tali soggetti non siano obbligati alla comunicazione, salvo il caso di scelta di un altro Stato membro di origine successivamente al 27 novembre 2015.

Il comma 3 prevede che la Consob sia tenuta ad adeguare il contenuto delle proprie disposizioni alle previsioni del TUF e della direttiva 2013/50/UE.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di azione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi (n. 226)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) segnala la rilevanza del provvedimento in esame al fine di un condivisibile adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, nonché sotto il profilo di una maggiore efficacia nel contrasto dell'evasione fiscale, ma rimarca la natura provvisoria dell'applicazione delle disposizioni sull'inversione contabile, con il connesso rischio di tensioni finanziarie a danno dei soggetti interessati.

Constatata la mancanza di ulteriori richieste di intervento, il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) si riserva di sottoporre alla Commissione uno schema di parere nella prossima settimana.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide l'orientamento del relatore, specificando che si procederà al voto dopo la scadenza dei termini per l'espressione delle osservazioni delle Commissioni in sede consultiva, qualora queste non abbiano già terminato il relativo esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 2 dicembre 2015

Plenaria**237^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02304 della senatrice Mattesini su iniziative per la diffusione di tolleranza e non discriminazione nelle scuole, sottolineando che per far fronte al dilagare di informazioni non veritiere né, peraltro, riscontrate dalla legge n. 107 del 2015, il 15 settembre scorso il Ministero ha emanato una circolare volta a ufficializzare la posizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al riguardo.

Con la circolare, diffusa sia agli Uffici scolastici regionali che ai dirigenti scolastici, è stato espressamente scritto che la finalità del comma 16 della legge 107 non è quella di promuovere pensieri e azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo ai diritti e ai doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro cui rientrano la promozione all'autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona.

Né a mente della legge n. 107, né a mente di altri atti di indirizzo di questo Ministero rientrano, quindi, le «ideologie *gender*» né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo, ispirandosi, invece, le

azioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad indicazioni di matrice europea oltre che nazionale – si veda l'articolo 5 del decreto legge n. 93 del 2013 – nelle quali non c'è traccia di ideologie di qualsivoglia natura, tanto meno della richiamata «teoria *gender*».

Con la circolare, è stata pertanto chiarita la portata del citato comma 16 della legge n. 107, che si ispira ai principi di pari dignità e non discriminazione di cui agli articoli 3, 4, 29, 37 e 51 della nostra Carta costituzionale, volta a far conseguire agli alunni un maggior rispetto delle diversità e delle pari opportunità.

Anche in relazione all'attuazione della suddetta previsione legislativa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sta già esercitando, come ha sempre fatto, il proprio ruolo istituzionale di garanzia attraverso azioni mirate, il più possibile condivise con tutti i soggetti interessati, le famiglie, gli studenti, le loro associazioni rappresentative e gli organi collegiali, in raccordo con le realtà del territorio.

Come ribadito nella circolare, alle scuole spetterà il compito – nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed efficaci e che individueranno, sulla base dell'autonomia didattica e gestionale loro attribuita – di predisporre azioni nel rispetto delle linee di indirizzo generale che saranno appositamente divulgate dal Ministero – coadiuvato nella redazione da un apposito tavolo di lavoro – e che saranno utili a monitorare e supportare le scuole nelle azioni previste dal richiamato comma.

Alle famiglie, dal canto loro, spetterà esercitare il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell'offerta formativa (POF) e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità, valutando così il Piano dell'offerta formativa che i docenti affronteranno durante l'anno che dovrà, comunque, risultare coerente con le indicazioni per il curriculum, gli obiettivi e le finalità previste dall'attuale ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In conclusione, quindi, il Ministero è impegnato a promuovere nelle scuole la cultura del rispetto delle differenze, nonché la consapevolezza dei diritti e dei doveri con l'obiettivo di formare cittadini responsabili. Proprio le autonomie scolastiche rappresentano il riferimento fondamentale per mettere in atto tutte quelle misure necessarie per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione. In tal senso, l'azione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si sostanzia nel fornire la cornice pedagogica, educativa e culturale nell'ambito della quale le scuole possono promuovere autonome iniziative. Si conferma che le azioni del Ministero si ispirano a indicazioni di matrice europea oltre che nazionale nelle quali non vi è traccia alcuna della richiamata «teoria *gender*».

Replica la senatrice MATTESINI (PD), dichiarandosi pienamente soddisfatta dell'intervento del sottosegretario Angela D'Onghia che conferma i contenuti della circolare del Ministero dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca del 15 settembre scorso. Rammenta che il Consiglio comunale di Arezzo, non tenendo conto di tale circolare, ha provocato recentemente numerosi disagi fra le famiglie. Viceversa gli atti compiuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione della legge n. 107 del 2015, si inseriscono in un'ottica di promozione della cultura delle differenze e del rispetto reciproco.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (n. 221)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 140. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) sottolinea che lo schema di regolamento sottoposto all'esame costituisce un importante passo in avanti nelle procedure di reclutamento dei professori di ruolo nelle università, tenuto conto soprattutto dei problemi sollevati dalle selezioni del 2012 e del 2013.

Lamenta, però, come le metodologie di valutazione prevista si fondino prevalentemente su basi meramente quantitative. In particolare, gli indici bibliometrici tengono in considerazione il numero delle pubblicazioni di ciascun candidato, ma non il loro valore scientifico.

È richiamata l'inopportunità di compiere valutazioni sul curriculum degli ultimi dieci anni dei candidati, in quanto tale scelta penalizzerebbe i candidati più giovani.

Lamenta, altresì, come non sia stata presa in considerazione l'eventuale disabilità dei candidati nelle procedure di accesso all'abilitazione. Queste ultime fanno emergere anche gravi discriminazioni fra candidati al titolo di professore associato e a quello di professore ordinario.

Lo schema di decreto presenta gravi lacune infine in merito alla valutazione della didattica, che costituisce un momento essenziale nell'attività professionale dei docenti universitari.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA assicura che i parametri di valutazione fra professori associati e professori ordinari sono stati opportu-

namente differenziati nello schema di regolamento, tenendo in considerazione le specificità dei due profili professionali.

La relatrice DI GIORGI (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al resoconto. Condivide le sollecitazioni del senatore Bocchino riguardo la necessità di inserire un riferimento a parametri di valutazione dell'attività didattica dei docenti universitari.

Richiama l'opportunità di affrontare le problematiche dei ricercatori assunti a tempo determinato che rischiano di non poter sostenere il concorso a professore associato, decadendo dal proprio incarico, considerando i tempi lunghi di costituzione delle commissioni di concorso.

Il senatore BOCCHINO (Misto-AEct) auspica che la Commissione possa valutare anche i successivi atti del Governo in materia. Con riguardo alla necessità di definire parametri di valutazione della didattica, suggerisce che ogni candidato debba sostenere come prova di esame una lezione orale davanti alle commissioni valutatrici.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SEL) condivide le osservazioni del senatore Bocchino e chiede di eliminare ogni limite nella durata dell'abilitazione, considerati i tempi lunghi per le chiamate da parte delle università.

La senatrice BLUNDO (M5S) sollecita adeguate forme di pubblicità per i lavori delle commissioni valutatrici e chiede ragione dell'assenza di riferimenti alle università non statali legalmente riconosciute.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,25.

La relatrice DI GIORGI (PD) illustra le modifiche apportate allo schema di parere, nella parte relativa alle osservazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, così come riformulato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 221

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 140, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

premessi che:

l'intervento di cui al provvedimento in titolo concernente l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari ha lo scopo di adeguare la disciplina normativa secondaria al mutato quadro normativo primario, che ha evidenziato l'esigenza di una revisione delle modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui sopra;

in occasione dello svolgimento delle prime due tornate della procedura si sono evidenziate molteplici criticità che il legislatore nel 2014 ha inteso sanare alla luce dei diversi ricorsi giurisdizionali presentati dai soggetti coinvolti dalle precedenti procedure;

in particolare l'intervento di regolamentazione sostituisce l'attuale disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, a seguito della nuova disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 agosto 2014, n. 114. Tale norma, infatti, ha conferito al Governo il potere di operare una revisione del precedente regolamento, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, il quale dava attuazione all'articolo 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010;

la revisione del vigente regolamento si basa, in particolare, sulle indicazioni fornite dal legislatore con l'articolo 14, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 il quale, intervenendo sul citato articolo 16, comma 3, della legge n. 240 del 2010, ha introdotto una serie di modifiche alle modalità di svolgimento dell'abilitazione scientifica nazionale;

nello specifico le più importanti criticità riscontrate a seguito dell'espletamento delle prime due tornate della procedura di cui trattasi riguardano:

a) le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, attualmente basate su un sistema simile a quello utilizzato nelle procedure concorsuali (è prevista una sessione ogni anno), piuttosto

che su un meccanismo finalizzato al conseguimento di un'abilitazione professionale;

b) la durata limitata dell'abilitazione conseguita (attualmente ha la durata di quattro anni) che incide negativamente sul rinnovo degli organici universitari;

c) la valutazione analitica dei titoli che non permette un'adeguata valutazione qualitativa della produzione scientifica;

d) la scarsa specificità dei criteri e dei parametri di valutazione e la necessità di introdurre un meccanismo di revisione degli stessi;

e) i notevoli costi legati all'attuale composizione delle commissioni. Sotto tale ultimo profilo si sottolinea che, attualmente, fanno parte di esse quattro professori ordinari in servizio in università italiane più un commissario OCSE. In particolare, per ogni componente OCSE, si registra un costo complessivo (calcolato in relazioni alle attuali 184 commissioni) pari ad euro 1.472.000 per ciascun anno.

Tutto ciò premesso la Commissione condivide la necessità di una revisione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica e si esprime positivamente in merito all'impostazione che si è voluta dare al regolamento in esame da parte del Governo. In particolar modo si valuta positivamente la trasformazione dell'abilitazione scientifica nazionale da procedura basata su un meccanismo di funzionamento analogo a quello che si riscontra nelle procedure concorsuali a una procedura cosiddetta «a sportello» che consiste in un sistema (a ciclo continuo) di accertamento della qualificazione scientifica che, una volta attivato, non vede soluzioni di continuità. Altro elemento ritenuti rilevante dalla Commissione è la modifica della durata dell'abilitazione che passa da quattro anni a sei anni. Con riguardo, inoltre, ai criteri di valutazione che le commissioni nazionali dovranno seguire per la valutazione dei candidati, la sostituzione del riferimento all'area disciplinare con quello al settore concorsuale è maggiormente conforme all'ottica di una maggiore specificità dei criteri e parametri di valutazione. Significativa risulta poi la verifica, almeno quinquennale, dell'adeguatezza e della congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia.

Altra misura condivisa dalla Commissione è l'introduzione di nuovi parametri di rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari compresi in ciascun settore concorsuale, nonché l'esclusione dalla partecipazione alle commissioni, in qualità di commissario, dei docenti in quiescenza e dei titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005 recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari»;

Un'ulteriore questione di rilievo è la modifica dei tempi che la Commissione impiegherà ai fini della valutazione dei singoli candidati. Tali tempi saranno stabiliti sulla base della data di presentazione della domanda, per focalizzare la nuova procedura sul singolo candidato, con l'o-

biettivo di concludere la suddetta valutazione in tempi certi e con la necessaria trasparenza.

Tutto ciò premesso,

la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. la soppressione della figura del componente OCSE nelle commissioni esaminatrici non appare pienamente giustificata dalla riduzione dei costi conseguente a tale misura, atteso che la presenza del predetto membro è suscettibile di conferire una valenza di respiro internazionale alle procedure di selezione in questione;

2. occorre procedere alla programmazione delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) con scadenze certe per ogni fase del procedimento di valutazione, secondo moduli improntati ad efficienza, continuità e celerità.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 221

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 140, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

premesso che:

l'intervento di cui al provvedimento in titolo concernente l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari ha lo scopo di adeguare la disciplina normativa secondaria al mutato quadro normativo primario, che ha evidenziato l'esigenza di una revisione delle modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui sopra;

in occasione dello svolgimento delle prime due tornate della procedura si sono evidenziate molteplici criticità che il legislatore nel 2014 ha inteso sanare alla luce dei diversi ricorsi giurisdizionali presentati dai soggetti coinvolti dalle precedenti procedure;

in particolare l'intervento di regolamentazione sostituisce l'attuale disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, a seguito della nuova disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 agosto 2014, n. 114. Tale norma, infatti, ha conferito al Governo il potere di operare una revisione del precedente regolamento, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, il quale dava attuazione all'articolo 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010;

la revisione del vigente regolamento si basa, in particolare, sulle indicazioni fornite dal legislatore con l'articolo 14, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 il quale, intervenendo sul citato articolo 16, comma 3, della legge n. 240 del 2010, ha introdotto una serie di modifiche alle modalità di svolgimento dell'abilitazione scientifica nazionale;

nello specifico le più importanti criticità riscontrate a seguito dell'espletamento delle prime due tornate della procedura di cui trattasi riguardano:

a) le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, attualmente basate su un sistema simile a quello utilizzato nelle procedure concorsuali (è prevista una sessione ogni anno), piuttosto

che su un meccanismo finalizzato al conseguimento di un'abilitazione professionale;

b) la durata limitata dell'abilitazione conseguita (attualmente ha la durata di quattro anni) che incide negativamente sul rinnovo degli organici universitari;

c) la valutazione analitica dei titoli che non permette un'adeguata valutazione qualitativa della produzione scientifica;

d) la scarsa specificità dei criteri e dei parametri di valutazione e la necessità di introdurre un meccanismo di revisione degli stessi;

e) i notevoli costi legati all'attuale composizione delle commissioni. Sotto tale ultimo profilo si sottolinea che, attualmente, fanno parte di esse quattro professori ordinari in servizio in università italiane più un commissario OCSE. In particolare, per ogni componente OCSE, si registra un costo complessivo (calcolato in relazioni alle attuali 184 commissioni) pari ad euro 1.472.000 per ciascun anno.

Tutto ciò premesso la Commissione condivide la necessità di una revisione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica e si esprime positivamente in merito all'impostazione che si è voluta dare al regolamento in esame da parte del Governo. In particolar modo si valuta positivamente la trasformazione dell'abilitazione scientifica nazionale da procedura basata su un meccanismo di funzionamento analogo a quello che si riscontra nelle procedure concorsuali a una procedura cosiddetta «a sportello» che consiste in un sistema (a ciclo continuo) di accertamento della qualificazione scientifica che, una volta attivato, non vede soluzioni di continuità. Altro elemento ritenuto rilevante dalla Commissione è la modifica della durata dell'abilitazione che passa da quattro anni a sei anni. Con riguardo, inoltre, ai criteri di valutazione che le commissioni nazionali dovranno seguire per la valutazione dei candidati, la sostituzione del riferimento all'area disciplinare con quello al settore concorsuale è maggiormente conforme all'ottica di una maggiore specificità dei criteri e parametri di valutazione. Significativa risulta poi la verifica, almeno quinquennale, dell'adeguatezza e della congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia.

Altra misura condivisa dalla Commissione è l'introduzione di nuovi parametri di rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari compresi in ciascun settore concorsuale, nonché l'esclusione dalla partecipazione alle commissioni, in qualità di commissario, dei docenti in quiescenza e dei titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005 recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari»;

Un'ulteriore questione di rilievo è la modifica dei tempi che la Commissione impiegherà ai fini della valutazione dei singoli candidati. Tali tempi saranno stabiliti sulla base della data di presentazione della domanda, per focalizzare la nuova procedura sul singolo candidato, con l'o-

biettivo di concludere la suddetta valutazione in tempi certi e con la necessaria trasparenza.

Tutto ciò premesso,

la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni in vista dell'emanazione dei relativi decreti attuativi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2:

1. la soppressione della figura del componente OCSE nelle commissioni esaminatrici non appare pienamente giustificata dalla riduzione dei costi conseguente a tale misura, atteso che la presenza del predetto membro è suscettibile di conferire una valenza di respiro internazionale alle procedure di selezione in questione;

2. occorre procedere alla programmazione delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) con scadenze certe per ogni fase del procedimento di valutazione, secondo moduli improntati ad efficienza, continuità e celerità;

3. si chiede al Governo di valutare l'opportunità di un passaggio in Commissione dei successivi decreti per il necessario parere;

4. si ritiene utile dare pubblicità ai risultati della valutazione fino alla pubblicazione dei successivi;

5. si chiede che il Governo valuti l'opportunità di individuare, in raccordo con gli Atenei, criteri di valutazione dell'attività didattica, quale ad esempio la valutazione dei docenti da parte degli studenti;

6. si raccomanda che nella stesura dei decreti attuativi si riservi particolare attenzione perché il possesso di adeguati indicatori dell'attività scientifica dei candidati non costituisca la sola condizione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione;

7. venga considerata la peculiare condizione dei ricercatori a tempo determinato di tipo B che – pur avendo, per legge, diritto a sostenere, entro tre anni dalla loro presa di servizio, un concorso ad associato presso l'università ove prestano servizio, condizionato all'effettivo possesso dell'idoneità ad associato – rischiano di non poter materialmente sostenere il concorso stesso (e di decadere quindi dal servizio dopo il primo triennio) nel caso che la procedura per la costituzione delle nuove commissioni di idoneità si prolunghi nel tempo. Il decreto legislativo dovrebbe quindi prevedere, anche per tutelarsi da possibili ricorsi, una clausola di salvaguardia, ossia di permanenza in servizio come ricercatore di tipo B anche oltre il triennio del contratto, per il tempo necessario al completo espletamento delle procedure di concorso, sia a livello centrale che di ateneo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 212

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 2 dicembre 2015

Plenaria

195^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARGIOTTA (*Misto*) illustra il decreto-legge in esame, che reca una serie di misure per interventi urgenti sul territorio, articolate in interventi finanziari per far fronte alle esigenze specifiche di alcune aree territoriali (Capo I), disposizioni per manifestazioni ed eventi (Capo II), disposizioni finanziarie urgenti in materia di infrastrutture e trasporti (Capo III) nonché in ambito sociale e culturale (Capo IV).

Per quanto riguarda le materie di interesse per la 8^a Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 5, che riguarda le iniziative per la valorizzazione delle aree su cui si è appena conclusa l'Esposizione universale di Milano 2015.

In particolare, il comma 1 dell'articolo autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2015, per finanziare le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante la partecipazione al capitale della Società proprietaria delle aree stesse, Arexpo S.p.a. Al riguardo, la Relazione di accompagnamento precisa che si tratta di una società a capitale pubblico maggioritario, il cui capitale sociale, pari a 94 milioni di euro, è attualmente suddiviso tra regione Lombardia (34,67 per cento), comune di Milano (34,67 per cento) fondazione Fiera Milano (27,66 per cento), città metropolitana di Milano (2 per cento) e comune di Rho (1 per cento). Ai sensi del successivo comma 3, la definizione delle iniziative e delle rela-

tive modalità di attuazione della norma è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. A tale fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Osserva che nella Relazione che accompagna il provvedimento si sottolinea l'urgenza dell'intervento, finalizzato a garantire da subito «un'adeguata valorizzazione del sito, impedendone il degrado per non disperdere il patrimonio, sia in termini di infrastrutture, sia, più metaforicamente, in termini di valori etici e culturali che la buona riuscita dell'evento lascia quale eredità al Paese, anche in termini di fama internazionale».

Il comma 2, in coerenza con la finalità di valorizzazione delle aree espositive, prevede l'attribuzione all'Istituto italiano di tecnologia (IIT) di un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, per la realizzazione del quale l'Istituto è impegnato anche con il coinvolgimento delle principali istituzioni scientifiche e degli enti territoriali interessati.

Il comma 4, per il 2015, autorizza un contributo di 50 milioni di euro per il concorso dello Stato agli oneri per la sicurezza sostenuti dalla Società Expo S.p.a, in ragione della qualifica del sito come sito sensibile per la durata dell'evento.

Il comma 5 regola infine la mancata erogazione del contributo della provincia di Milano alla Società Expo S.p.a., disponendo la revoca e la destinazione diretta a tale Società delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbrate, primo lotto funzionale, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Si sofferma quindi sull'articolo 6, che procede all'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi per il Giubileo, finalizzati con priorità alla mobilità, alla tutela del decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie. La dotazione del fondo, che viene ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è fissata a 94 milioni di euro per il 2015 e a 65 milioni per il 2016.

Il comma 2 dell'articolo, al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare per gli interventi di emergenza, attribuisce alla regione Lazio un contributo di 47 milioni di euro per l'anno 2015. Di questi, 17 milioni sono finalizzati al potenziamento del servizio ferroviario regionale e 30 milioni al sistema dei servizi sanitari.

Evidenzia, peraltro, che l'articolo 7 completa il quadro delle iniziative urgenti per la buona riuscita del Giubileo, prevedendo misure per garantire un maggior presidio del territorio in occasione dell'evento.

Ulteriori misure di interesse per la Commissione sono poi contenute nel Capo III del provvedimento.

L'articolo 9, in particolare, al fine di sanare alcune criticità applicative che non hanno garantito la piena fruibilità delle risorse per la realiz-

zazione di opere pubbliche, modifica la disciplina della revoca dei finanziamenti, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014. La misura è volta a riallineare i termini di scadenza dell'appaltabilità e della cantierabilità delle opere alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, individuando come termine ultimo per i relativi adempimenti il 31 dicembre dell'anno in cui si manifesta tale effettiva disponibilità. Nella Relazione che accompagna il decreto si evidenzia come la misura risponda anche ad una sollecitazione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che, in un comunicato dello scorso 6 ottobre, ha stabilito l'obbligo, da parte della stazione appaltante, di verificare l'intera disponibilità delle risorse finanziarie prima della pubblicazione del bando di gara. In mancanza del riallineamento dei termini, ora introdotto, si determinerebbe l'impossibilità per la gran parte degli interventi di rispettare i requisiti previsti e conseguentemente di accedere al finanziamento e si verificherebbe così un blocco degli interventi stessi.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, le disposizioni introdotte si applicano agli interventi finanziati a decorrere dal 2014. Sono inoltre fatti salvi gli effetti degli adempimenti già compiuti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Con il comma 3 dell'articolo 9 si procede, infine, all'abrogazione dell'articolo 71, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 con il quale, ai fini dell'applicazione delle norme del Codice degli appalti, le procedure per gli interventi per la realizzazione di infrastrutture negli aeroporti nazionali con contratti di programma in deroga erano state assimilate a quelle previste per le opere strategiche di preminente interesse nazionale.

Richiama poi l'attenzione sull'articolo 10, che reca norme per la continuità territoriale con la Sardegna, disponendo l'attribuzione alla Regione di 30 milioni di euro per il 2015, finalizzati a garantire un efficace e continuo sistema di collegamento aereo, che riduca i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti. Per il 2015, le suddette risorse non rilevano tra le entrate finali che concorrono all'obiettivo del saldo non negativo imposto alle regioni dall'articolo 1, comma 463, della legge di stabilità 2015; inoltre, le spese effettuate nel 2016 a valere sulle stesse risorse sono escluse dai vincoli di finanza pubblica. È fatta salva l'osservanza delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.

Con l'articolo 11, per l'esercizio finanziario 2015 e ai fini del patto di stabilità interno, vengono attribuiti spazi finanziari per complessivi 50 milioni di euro ai comuni che abbiano effettuato pagamenti nel medesimo anno con risorse proprie, in cofinanziamento, per interventi relativi a linee metropolitane già approvati dal CIPE. L'ammontare degli spazi attribuiti a ciascun comune sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti effettuati; a tal fine, entro il termine perentorio di otto giorni successivi all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, i comuni comunicano, mediante l'applicativo *web* del patto di stabilità interno, i pagamenti sostenuti nell'anno 2015.

Sempre con riferimento alle materie di interesse della Commissione, segnala poi che l'articolo 14 stanziava 25 milioni di euro al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica e prevenire fenomeni di occupazione abusiva e che l'articolo 15 reca misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane.

Evidenzia infine che l'articolo 17, nel prevedere la copertura degli oneri recati dal provvedimento, dispone la riduzione di 483,8 milioni di euro per il 2015 delle dotazioni di competenza e cassa di alcune amministrazioni centrali. Come descritto nell'elenco richiamato dal comma 1, lettera a) dell'articolo, la riduzione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ammonta a 32,1 milioni di euro.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*), con riferimento all'articolo 9, segnala l'esigenza che le nuove regole per il computo dei termini ai fini dell'appaltabilità e cantierabilità delle opere si possano applicare anche ai lavori per la messa in sicurezza delle scuole, al fine di consentirne la realizzazione. Infatti, numerosi comuni non hanno potuto avviare tali opere per cause indipendenti dalla loro volontà e riconducibili ai ritardi nell'erogazione dei fondi statali da parte delle Regioni. Si tratta di un tema più volte sollevato, per il quale chiede che se ne possa tenere conto nel parere che sarà reso alla Commissione di merito, segnalando di aver già presentato una serie di proposte emendative.

Il senatore RANUCCI (*PD*), con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge, condivide la finalità di valorizzare le aree di Expo 2015, anche attraverso la collocazione dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), segnalando però che lo stesso occuperà solo una minima porzione dell'ex area espositiva e che quindi occorrerà valutare attentamente la destinazione della parte rimanente. Sul punto, auspica che questa operazione non prelude tuttavia a un trasferimento definitivo dell'Istituto da Genova a Milano, non essendo certamente conveniente innescare inutili rivalità tra le due città.

In proposito, ricorda che altri territori, come quello di Roma, possono vantare poli di eccellenza nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, che andrebbero valorizzati. Nel sottolineare come la città di Roma, malgrado i recenti problemi e le critiche ingenerose spesso avanzate, possieda ancora importanti energie, valuta assai favorevolmente i fondi previsti all'articolo 6 per gli interventi legati al Giubileo sulla mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie. Al riguardo, segnala che una parte dei fondi dovrebbero essere prioritariamente rivolti al recupero di due importanti monumenti di Roma, il mausoleo di Augusto e l'area sacra di Largo di Torre Argentina, auspicando che tale richiesta possa essere condivisa dalla Commissione e inserita nella proposta di parere.

Infine, si sofferma sull'articolo 10, che stanziava fondi per i collegamenti aerei finalizzati a garantire la continuità territoriale con la Sardegna. Nel condividere pienamente la finalità della norma, sottolinea che uguale attenzione dovrebbe essere riservata anche ai collegamenti con le isole minori, ad esempio con quelle del Lazio, i cui cittadini sono da tempo fortemente penalizzati.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) critica l'articolo 5 del provvedimento sulla valorizzazione delle aree dell'Expo 2015. Si era infatti detto, prima dell'avvio della manifestazione, che quelle superfici sarebbero state restituite ai cittadini come zone verdi o agricole, mentre ora sembra si voglia avallare una nuova speculazione.

Concorda poi con le osservazioni del senatore Ranucci circa l'esigenza di tutelare la continuità territoriale in tutto il Paese e non solo in alcune parti.

Per quanto riguarda infine l'articolo 11, finalizzato a concedere spazi finanziari ai comuni che abbiano anticipato pagamenti per interventi legati alla realizzazione di linee metropolitane, si chiede come siano state possibili tali anticipazioni, considerata la situazione di profondo dissesto finanziario di molti comuni.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), relativamente all'articolo 5, ricorda l'esperienza dell'Esposizione universale del 1992 che si tenne a Siviglia in Spagna e, come fiera specializzata, anche a Genova. Mentre a Genova, grazie alla lungimiranza del progetto di Renzo Piano, le aree espositive del lungomare furono poi valorizzate lasciando alla città importanti opere come l'acquario, a Siviglia non fu prevista per tempo la destinazione delle aree espositive dopo la manifestazione, le quali finirono abbandonate. Esprime quindi il timore che a Milano possa verificarsi un problema analogo, condividendo pienamente le osservazioni del senatore Ranucci circa il fatto che l'ingresso dell'Istituto italiano di tecnologia su una porzione dell'ex sito di Expo non debba però tradursi in un modo per avviare surrettiziamente il trasferimento definitivo dell'Istituto da Genova a Milano.

Coglie quindi l'occasione per denunciare il grave e vergognoso stato di isolamento in cui versa la città di Genova per quanto riguarda i collegamenti aerei e ferroviari con il resto del Paese: nell'ambito delle misure per la continuità territoriale, chiede quindi che sia riservata una doverosa attenzione al capoluogo ligure, prevedendo ad esempio fondi per consentire un abbassamento delle attuali tariffe aeree, auspicando che di tale questione si tenga conto nel parere.

Il senatore FILIPPI (*PD*) rileva la grande importanza del provvedimento in esame. Sul tema della continuità territoriale si unisce alle considerazioni del collega circa l'esigenza che essa sia tutelata non solo per le grandi isole, ma per tutte le zone più svantaggiate del Paese dal punto di vista dei collegamenti, come la regione Liguria e le isole minori, i cui abi-

tanti non possono essere considerati cittadini di serie B. In merito, auspica che si possa avere quanto prima dal Governo un quadro chiaro delle risorse e degli interventi in questo settore e che la Commissione possa farsi promotrice di iniziative tese a migliorare la situazione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) condivide le osservazioni del senatore Filippi sul tema della continuità territoriale, auspicando anch'egli che la Commissione possa avere al riguardo un ruolo propositivo per individuare nuove soluzioni.

Sull'articolo 5 teso alla valorizzazione delle aree di Expo 2015, osserva criticamente che un approccio serio avrebbe dovuto prevedere fin dall'inizio la destinazione delle aree, mentre intervenendo successivamente si rischia solo di favorire le ennesime speculazioni.

Il PRESIDENTE segnala l'esigenza di rendere il prescritto parere alla Commissione Bilancio in tempi rapidi, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Il relatore MARGIOTTA (*Misto*) si riserva di predisporre una proposta di parere che recepisca le considerazioni emerse nel dibattito, invitando nel contempo i colleghi interessati a fargli pervenire ulteriori osservazioni e suggerimenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

196^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), intervenendo in discussione generale, dichiara di condividere le osservazioni dei colleghi circa il fatto che la destinazione e la riconversione delle aree espositive di Expo 2015 avrebbe dovuto essere prevista per tempo e con un progetto di tipo organico. In merito al coinvolgimento, previsto nell'articolo 5 del disegno di legge in esame, dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), ritiene che la norma sia poco chiara, anzitutto perché si parla genericamente della realizzazione di «un progetto scientifico e di ricerca», mentre sarebbe più logico prevedere che l'IIT possa realizzare più progetti, specificando chiaramente quali sono i settori di intervento, tra i quali si potrebbero inserire ad esempio le nuove tecnologie, che hanno un rilevante impatto anche in termini economici e industriali.

In secondo luogo, la disposizione affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'approvazione del progetto esecutivo, predisposto dall'IIT, del piano scientifico per il programma «Italia 2040». Ritiene che su un tema di tale rilevanza dovrebbe essere coinvolto anche il Parlamento, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto. Auspica pertanto che il relatore possa recepire tali osservazioni nella proposta di parere.

Infine, esprime una valutazione favorevole sulle disposizioni in materia di trasporti contenute negli articoli 7, 10 e 11, come pure gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica previsti nell'articolo 14, considerata la grave sofferenza che si registra in questo settore, soprattutto nei grandi centri urbani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola al relatore.

Il relatore MARGIOTTA (*Misto*), tenuto conto delle osservazioni emerse nel dibattito, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato).

Previa verifica del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere del relatore, che è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella giornata di ieri, sono stati presentati gli ordini del giorno e gli emendamenti relativi al disegno di legge in esame (pubblicati in allegato).

Dichiara quindi inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, in quanto riferiti a parti del disegno di legge non modificate nel passaggio tra la prima e la seconda lettura parlamentare, le seguenti proposte emendative: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.25, 2.34, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18.

Il senatore PAGNONCELLI (*CoR*) ritira gli emendamenti 1.18, 1.19, 1.20, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.25, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 e 4.8.

Si passa quindi all'illustrazione degli ordini del giorno.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa suoi ed illustra gli ordini del giorno G/1880-B/8/1 e G/1880-B/8/2, volti ad alimentare rispettivamente il fondo per l'infanzia e l'adolescenza e il fondo per la tutela del patrimonio culturale attraverso il 3 per cento delle risorse investite dalle aziende che acquistano spazi pubblicitari sulla concessionaria della RAI-Radiotelevisione Italiana per la produzione di *spot* con lo specifico contenuto ivi richiamato.

Il relatore RANUCCI (*PD*), riservandosi di esprimere un parere formale nel seguito dell'esame, osserva che la finalità del primo ordine del giorno è certamente apprezzabile, mentre nutre perplessità sul secondo, anche in considerazione del fatto che l'applicazione di entrambe le proposte potrebbe gravare in maniera eccessiva sugli introiti pubblicitari della RAI.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) illustra le proposte 1.13 e 1.14 che, come altre analoghe, intendono riferire una serie di disposizioni del disegno di legge in esame più correttamente al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo e non specificamente alla RAI, che eserciterà tale ruolo solo fino alla scadenza dell'attuale concessione, prevista per il 6 maggio 2016, dopo la quale occorrerà procedere ad un nuovo affidamento che potrebbe riguardare anche un altro soggetto.

Sottolinea pertanto il grave limite del provvedimento in esame, che non affronta il nodo irrisolto della definizione di servizio pubblico radiotelevisivo, non potendo lo stesso soggetto svolgere contemporaneamente l'attività di servizio pubblico e competere come azienda privata sul mercato in concorrenza con le altre, come riconosciuto anche dal sottosegretario Giacomelli nel corso del dibattito in prima lettura.

Illustra infine la proposta 1.16, volta ad escludere le attività multimediali dal servizio pubblico, in quanto non previste dalla vigente concessione e quindi impropriamente affidate alla RAI nel provvedimento in esame.

Essendo stati dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 1, si passa alle proposte relative all'articolo 2.

In risposta a una richiesta del senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), il PRESIDENTE ribadisce la declaratoria di inammissibilità sull'emendamento 2.3, che interviene su parti del testo non modificate durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore PAGNONCELLI (*CoR*) illustra gli emendamenti 2.13 e 2.14, volti ad ampliare i casi di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di amministrazione della RAI a tutte le fattispecie previste per l'elezione a parlamentare.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) illustra quindi l'emendamento 2.18, volto a ripristinare il termine di 30 giorni previsto in prima lettura per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione in caso di dimissioni, impedimento o revoca. Richiama altresì la proposta 2.24, che limita i poteri dell'amministratore delegato in materia di atti e contratti aziendali, nonché le proposte 2.27 e 2.30, che estendono gli obblighi di pubblicità sui contratti dei collaboratori della RAI previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

Infine, illustra gli emendamenti 2.36 e 2.37, che richiamano la scadenza dell'attuale concessione del servizio pubblico radiotelevisivo affidato alla RAI.

I rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2 sono dati per illustrati. Si procede quindi all'illustrazione delle proposte relative all'articolo 3.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) interviene in ordine alle proposte 3.3, che riduce i termini per l'aggiornamento del Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, 3.8 e 3.18, che sopprimono l'estensione delle deroghe previste per la RAI in materia di procedure di appalto anche alle società interamente partecipate dall'azienda.

Si sofferma quindi sugli emendamenti 3.19, 3.20 e 3.21, che riducono i termini per l'approvazione del Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

Il senatore PAGNONCELLI (*CoR*) illustra l'emendamento 3.17, che intende sottoporre i contratti di particolare rilevanza economica conclusi dalla RAI al vaglio del comitato etico, in considerazione della natura pubblica del servizio radiotelevisivo.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 3 sono dati per illustrati. Si passa quindi a quelli riferiti all'articolo 4, che vengono anch'essi dati per illustrati.

Si procede quindi all'illustrazione delle proposte relative all'articolo 5.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) descrive la finalità della proposta 5.4, che limita l'affidamento al direttore generale dei poteri e dei compiti attribuiti all'amministratore delegato solo fino alla scadenza della titolarità della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI.

Segnala poi la particolare rilevanza della proposta 5.15, che interviene sulla consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico prevista dall'articolo 5, comma 5 del testo. Ritenendo la suddetta disposizione estremamente lacunosa e generica, l'emendamento indica in dettaglio i contenuti, le modalità e i destinatari della suddetta consultazione, allo scopo di trarne indicazioni precise sulle caratteristiche che dovrà assumere il servizio pubblico in futuro.

Infine si sofferma sull'emendamento 5.16, che ribadisce la necessità del ricorso ad una gara europea per l'affidamento del contratto di servizio pubblico.

I rimanenti emendamenti relativi all'articolo 5 sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2145

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– che, per quanto riguarda l'ingresso nel sito di Expo 2015 dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT) di cui all'articolo 5, l'operazione, in sé apprezzabile, non si traduca nel progressivo e completo trasferimento del polo tecnologico da Genova a Milano, ma che sia volta anzi a rafforzare e valorizzare il ruolo della sede di Genova allargandolo all'area nord ovest del Paese;

– che, con riguardo ai fondi stanziati dall'articolo 6 per gli interventi del Giubileo in tema di mobilità, decoro urbano e riqualificazione della città di Roma, una quota possa essere utilizzata per recuperare i due importanti siti monumentali e archeologici del mausoleo di Augusto e dell'area sacra di Largo di Torre Argentina, che versano in uno stato di grave sofferenza;

e con le seguenti osservazioni:

– relativamente all'articolo 5, nel condividere pienamente l'obiettivo di valorizzare le aree espositive di Expo 2015, per non disperdere un importante patrimonio infrastrutturale e culturale del Paese, si richiama tuttavia l'esigenza di programmare con attenzione i progetti di destinazione e riconversione del sito, non secondo una impostazione estemporanea e limitata a singole parti, bensì con una visione organica e di lungo periodo;

– in merito all'articolo 9, si chiede di assicurare che le nuove regole per il computo dei termini ai fini dell'appaltabilità e cantierabilità delle opere si possano applicare anche ai lavori per la messa in sicurezza delle scuole, al fine di consentirne la realizzazione, atteso che numerosi comuni non hanno potuto avviare tali opere per cause indipendenti dalla loro volontà e riconducibili spesso ai ritardi nell'erogazione dei fondi statali da parte delle Regioni;

– per quanto concerne l'articolo 10 in tema di continuità territoriale, si esprime apprezzamento per lo stanziamento di fondi a favore dei collegamenti aerei con la regione Sardegna, segnalando tuttavia l'esigenza che sia prestata uguale attenzione anche alle carenze dei collegamenti di cui soffrono altre parti del Paese, come le isole minori, la regione Sicilia e la regione Liguria;

– relativamente a quest’ultima, si segnala la grave penalizzazione sia nei collegamenti aerei che ferroviari, con particolare riguardo alla città di Genova, malgrado questa sia la sesta città d’Italia e il principale porto italiano all’interno delle reti transeuropee di trasporto TEN-T e per la quale si auspica che possano essere attuate da subito idonee soluzioni al fine di garantire la continuità territoriale, ad esempio con il sostegno alle tariffe dei collegamenti aerei;

– in termini più generali, si evidenzia la necessità di definire chiaramente l’effettivo quadro degli interventi e delle risorse disponibili in tema di continuità territoriale, attraverso un confronto aperto e costruttivo tra Parlamento, Governo e tutti i soggetti interessati, al fine di corrispondere alle giuste esigenze di tanti cittadini gravemente penalizzati per quanto concerne i loro diritti di mobilità.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1880-B

G/1880-B/8/1

BIGNAMI, ORELLANA

Il Senato,

premessò che:

con la legge 28 agosto 1997, n. 285 è stato istituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, suddiviso tra le Regioni (70 per cento) e le 15 Città riservatarie (30 per cento);

successivamente, la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) ha disposto, all'articolo 1, comma 1258, che la dotazione del Fondo fosse limitata alle risorse destinate ai comuni riservatari, e che tale ammontare venisse determinato annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria;

oggi le 15 Città riservatarie Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia, rappresentano un laboratorio di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza;

considerato che:

il trasferimento delle risorse avviene con vincolo di destinazione, quindi i finanziamenti della legge 285 del 1997 sono collegati alla progettazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza; il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è finalizzato, infatti, alla realizzazione di interventi per la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e adolescenza;

in particolare l'articolo 3 della legge 285 del 1997 dispone che sono finanziati i progetti destinati a:

a) la realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondata-

tali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

e) azioni per il sostegno economico, ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con *handicap* al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione;

la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) destina 39,6 milioni di euro al Fondo, prevedendo quasi identici stanziamenti per il biennio 2014-2015;

considerato altresì che:

sarebbe opportuno individuare nuove fonti di finanziamento per il succitato Fondo così da permettere l'attuazione delle finalità individuate dalla legge 28 agosto 1997, n. 285;

una ulteriore fonte di finanziamento potrebbe essere individuata in una parte degli utili derivanti dagli *spot* in cui sono presenti minori di anni diciotto, trasmessi dalla Rai Radio televisione italiana;

preso atto che:

la normativa italiana in vigore non esclude la presenza dei minori negli *spot* televisivi; un divieto in tal senso venne posto dalla legge Gasparri nel 2004 (legge 3 maggio 2004, n. 112), che vietava indiscriminatamente l'impiego di minori di anni quattordici nei messaggi pubblicitari radiotelevisivi e negli *spot*, ma la norma venne abrogata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 37;

l'esposizione di minori di 14 anni in *spot* televisivi e pubblicità è specificatamente disciplinata e sottoposta a controlli da parte del Comitato Media e Minori. In particolare, chi impiega i bambini della pubblicità è soggetto all'obbligo di rispettarne la dignità personale, l'immagine e la *privacy*, tutelandone l'integrità psicofisica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure tese a far sì che le aziende che acquistano spazi pubblicitari presso la Concessionaria pubblicitaria della Rai Radio Televisione italiana per la trasmissione di *spot* nei quali vengano impiegati soggetti minori di anni diciotto, destinino il tre per cento delle risorse investite al Fondo per l'infanzia l'adolescenza.

G/1880-B/8/2

BIGNAMI, ORELLANA

Il Senato,

premessò che:

le opere d'arte ed i monumenti italiani sono sempre più frequentemente utilizzati negli *spot* commerciali;

considerato che:

affinché lo Stato trovi beneficio dall'utilizzo ai fini commerciali dei beni culturali e artistici del nostro Paese, sarebbe auspicabile che parte degli utili che la Rai ricava dalla trasmissione degli *spot* commerciali vengano destinati al Fondo per la tutela del patrimonio culturale;

il Fondo è stato istituito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020; secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 10 della «legge di stabilità 2015»: «Le risorse del Fondo (...) sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni è delle attività culturali e del turismo trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario;

tenuto conto che:

in Italia ci sono molti progetti dalla *Domus Aurea* a Pompei che necessitano di finanziamenti urgenti e consistenti;

sarebbe auspicabile provvedere all'incremento delle risorse del Fondo tutela patrimonio culturale al fine di risolvere le tante esigenze di restauro e manutenzione del patrimonio artistico-culturale diffuso sulla Penisola,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure tese a far sì che le aziende che acquistano spazi pubblicitari presso la Concessionaria pubblicitaria della Rai Radio Televisione italiana per la trasmissione di *spot* nei quali vengano utilizzati beni artistici e culturali italiani riconosciuti patrimonio culturale, destinino il tre per cento delle risorse investite al Fondo tutela patrimonio culturale.

Art. 1.**1.1**

GASPARRI, MINZOLINI

*Sopprimere l'articolo.***1.2**

MINZOLINI, GASPARRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e utilizzo del termine "servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale"*). – 1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Entro i successivi 120 giorni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2017. Il procedimento per avviare l'alienazione della partecipazione dello Stato deve essere corredato da un Piano di utilizzo del personale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa in essere, anche in previsione che dal nuovo assetto societario possa derivare una razionalizzazione delle risorse umane della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale si intende, oltre a quanto stabilito dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un servizio offerto da un soggetto privato, anche in forma di società per azioni, volto a diffondere informazioni tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, attraverso le diverse piattaforme, che risponda, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche, attraverso, principalmente, programmi, rubriche e notiziari con programmazione quotidiana o straordinaria. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo continua ad essere affidata, in via transitoria, a far data dalla vendita di tutte le quote detenute dallo Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per 5 anni alla società a capitale privato RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

Dopo tale data la denominazione RAI-Radiotelevisione italiana non può essere usata dalla società a capitale privato.

3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sostituire le parole: "Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni" con le seguenti: "Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società".

4. Con legge dello Stato sono stabilite le modalità di concessione di incentivi, alimentati, per quelli di natura finanziaria, anche attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva, per le società che offrono un servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale e la possibilità da parte loro di utilizzare tale termine.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.3

MINZOLINI, GASPARRI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*). –
1. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - (*Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa*). – 1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. L'alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Nel rispetto dei suddetti termini, con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda, di cui al presente comma. La vendita dell'intera partecipazione e delle quote deve concludersi non oltre il 30 dicembre 2017.

2. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 100 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

3. Gli articoli 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli da 45 a 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono abrogati."».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.4

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «dopo la parola» fino a: «e».

1.6

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e le parole» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, sopprimere la lettera g).

1.7

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni» con le seguenti: «sono rinnovati ogni anno».

Conseguentemente, alla lettera g) sostituire le parole: «rinnovo quinquennale» con le seguenti: «rinnovo annuale».

1.8

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni» con le seguenti: «sono rinnovati ogni due anni».

Conseguentemente, alla lettera g) sostituire le parole: «rinnovo quinquennale» con le seguenti: «rinnovo biennale».

1.9

Maurizio Rossi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni» con le seguenti: «sono rinnovati ogni tre anni».

1.10

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni» con le seguenti: «sono rinnovati ogni quattro anni».

Conseguentemente, alla lettera g) sostituire le parole: «rinnovo quinquennale» con le parole: «rinnovo quadriennale».

1.11

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni», con le seguenti: «sono rinnovati ogni sette anni».

Conseguentemente, alla lettera g) sostituire le parole: «rinnovo quinquennale» con le seguenti: «rinnovo settennale».

1.12

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni» con le seguenti: «sono rinnovati ogni sei anni».

Conseguentemente, alla lettera g) sostituire le parole: «rinnovo quinquennale» con le seguenti: «rinnovo sessennale».

1.13

Maurizio Rossi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «ad oggi affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e ai futuri affidatari del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nazionale che risulteranno dalla procedura di evidenza pubblica in vista della scadenza del 6 maggio 2016».

1.14

Maurizio Rossi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «al soggetto affidatario o ai soggetti affidatari il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nazionale».

1.15

Maurizio Rossi

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «e multimediale».

1.16

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis) in occasione del rinnovo della concessione di cui al comma 1, è aperta una consultazione pubblica, da svolgersi garantendo la più ampia partecipazione possibile, concernente la *mission* del servizio pubblico radiotelevisivo, le future scelte strategiche e gli obiettivi cui esso deve tendere. Le modalità di svolgimento della consultazione, anche telematica, sono definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

1.17

CUCCA, LAI, ANGIONI, FASIOLO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 2, lettera f), dopo le parole: "lingua slovena" sono inserite le seguenti: "e lingua friulana" e dopo le parole: "Friuli Venezia Giulia" sono inserite le seguenti: "e in lingua sarda per la regione Sardegna"».

1.18

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «p)» con il seguente:

«p) l'informazione pubblica attraverso un unico canale televisivo per la diffusione di trasmissioni sia a livello nazionale sia a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f).».

1.19

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera c) al capoverso «p)» sostituire le parole da: «l'informazione pubblica» a «livello regionale» con le seguenti: «l'informazione pubblica attraverso un unico canale televisivo per la diffusione di trasmissioni sia a livello nazionale sia a livello regionale».

1.20

PAGNONCELLI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è soppresso;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: "diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo";

1-ter. All'articolo 45 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, comma 2 è soppressa la lettera "o)".».

Art. 2.**2.1**

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

2.2

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-bis.», dopo la parola: «titolarità» inserire le seguenti: «in Italia o all'estero».

2.3

Maurizio Rossi

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.» sostituire le parole: «da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina» con le seguenti: «da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro, sottosegretario di Stato o parlamentare o che abbiano ricoperto tale carica nei ventiquattro mesi precedenti alla data della nomina».

2.4

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «Sottosegretario di Stato» aggiungere le seguenti: «Presidente del Senato, Presidente della Camera, Vicepresidente del Senato, Vice presidente della Camera»;

b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «cinque anni»;

c) dopo le parole: «mesi precedenti alla data della nomina» aggiungere le seguenti: «o che ricoprono le cariche di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e».

2.5

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.» dopo le parole: «Sottosegretario di Stato» aggiungere le seguenti: «Presidente del Senato, Presidente della Camera, Vicepresidente del Senato, Vice presidente della Camera».

2.6

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.» sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quarantotto mesi».

2.7

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre anni» e dopo le parole: «che ricoprono le cariche di cui» aggiungere le seguenti: «al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e».

2.8

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.», sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «trentasei» e dopo le parole: «che ricoprono le cariche di cui» aggiungere le seguenti: «al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e».

2.9

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.» sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

2.10

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni» e dopo le parole: «che ricoprono le cariche di cui» aggiungere le seguenti: «al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e».

2.11

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso «4-ter.», sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «ventiquattro» e dopo le parole: «che ricoprono le cariche di cui», aggiungere le seguenti: «al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e».

2.12

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso «4-ter.», sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

2.13

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso «4-ter.», sostituire le parole: «la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale», con le seguenti: «le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a), b), c), d), e), f), g) e h) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

2.14

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso «4-ter.», sopprimere le parole: «primo comma, lettera c),».

2.15

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera e), capoverso «6», sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

2.16

GASPARRI

Al comma 1, lettera e), capoverso «6-ter.», primo periodo, dopo le parole: «con avviso pubblicato», inserire le seguenti: «su tre quotidiani di rilevanza nazionale e».

2.17

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera e), capoverso «7.», dopo le parole: «valutazione favorevole», inserire le seguenti: «, espressa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.».

2.18

Maurizio ROSSI

Al comma 1, lettera e), capoverso «8.», sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «trenta.».

2.19

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «10.».

2.20

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera e), capoverso «10», alla lettera c), sopprimere le parole: «nel caso dei direttori di testata.».

2.21

GASPARRI

Al comma 1, lettera e), capoverso: «10.», lettera c), sopprimere le parole da: «assume» fino a: «degli altri giornalisti.».

2.22

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera e), capoverso: «10.», alla lettera c) sopprimere le parole da: «assume, nomina, promuove» fino alla fine della lettera.

2.23

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera e), al capoverso: «10.», sopprimere la lettera d).

2.24

Maurizio ROSSI

Al comma 1, lettera e), capoverso: «10.», alla lettera d), sostituire il periodo: «firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre» con la parola: «propone».

2.25

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera e), al capoverso: «10.» sopprimere la lettera f).

2.26

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 2) sopprimere le parole: «diversi dai titolari di contratti di natura artistica».

2.27

Maurizio ROSSI

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 2), sostituire la parola: «200.000» con la seguente: «100.000».

2.28

DE PETRIS, CERVellini

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 2) sostituire la parola «200.000» con la seguente: «100.000».

2.29

DE PETRIS, CERVellini

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), sopprimere il numero 3).

2.30

Maurizio Rossi

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 4), sopprimere le parole: «per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano».

2.31

DE PETRIS, CERVellini

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 4), sopprimere le parole: «, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia».

2.32

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 4) dopo la parola: «Piano» aggiungere le seguenti: «e comunque non superiore a cinquemila euro».

2.33

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), sopprimere il numero 5).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 49-ter.».

2.34

Maurizio Rossi

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), sopprimere le parole: «ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico».

2.35

Maurizio Rossi

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «fino a che la Rai-Radiotelevisione italiana Spa continui ad essere affidataria del servizio pubblico radiofonico televisivo nazionale, parziale o totale».

2.36

Maurizio Rossi

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «così come dovranno essere definiti per la nuova concessione che verrà affidata dal 7 maggio 2016».

2.37

Maurizio Rossi

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del perseguimento degli obiettivi del servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «sino alla data del 6 maggio 2016».

2.38

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «11.».

2.39

Maurizio Rossi

Al comma 1, lettera e), capoverso «11.», sostituire le parole: «L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea.» con le seguenti: «L'amministratore delegato rimane in carica a tempo indeterminato e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea.»

2.40

Maurizio Rossi

Al comma 1, lettera e), capoverso «11.», sostituire le parole: «L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea.» con le seguenti: «L'amministratore delegato rimane in carica a tempo indeterminato, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea.»

2.41

Maurizio Rossi

Al comma 1, lettera e), capoverso «11.», sostituire le parole: «L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea» con le seguenti: «L'amministratore delegato rimane in carica per cinque anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea.»

2.42

MINZOLINI, GASPARRI

Al comma 1, lettera e), capoverso «11.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministratore delegato e i componenti degli organi

di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali».

2.43

GASPARRI

Al comma 1, lettera e), al capoverso «12-ter.», secondo periodo, dopo le parole: «degli ospiti», inserire le seguenti: «invitati o».

2.44

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera e), capoverso «12-quater.» sopprimere le parole: «rilevanti e imprescindibili».

2.45

PAGNONCELLI

Al comma 2, dopo le parole: «sono deliberate» aggiungere le seguenti: «all'unanimità, sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.».

2.46

PAGNONCELLI

Al comma 2, dopo le parole: «sono deliberate», aggiungere le seguenti: «all'unanimità».

2.47

PAGNONCELLI

Al comma 2, dopo le parole: «sono deliberate» aggiungere le seguenti: «a maggioranza assoluta».

Art. 3.**3.1**

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

3.2

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione di tali dati, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta».

3.3

Maurizio Rossi

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «semestrale».

3.4

Maurizio Rossi

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI Radiotelevisione italiana Spa per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acqui-

sizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. I dati di cui al presente comma, nonché al comma 2, sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

2-ter. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta».

3.5

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere il capoverso: «Art. 49-ter».

3.6

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «: e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

3.7

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sopprimere le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

3.8

Maurizio Rossi

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sopprimere le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

3.9

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima» con le seguenti: «, fermo restando il rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,».

3.10

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sopprimere le parole: «e di opere audiovisive».

3.11

CROSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», sopprimere il comma 2.

3.12

Maurizio Rossi

Al comma 1, capoverso «Art 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

3.13

Maurizio Rossi

Al comma 1, capoverso «Art 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1,».

3.14

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 2, sostituire le parole: «collegati, connessi o funzionali», con le seguenti: «strettamente connessi».

3.15

CERVELLINI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «connessi o funzionali».

3.16

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 2, sostituire le parole: «connessi o funzionali», con la seguente: «direttamente».

3.17

PAGNONCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contratti di cui al comma 1 dell'articolo 49-ter di importante rilevanza economica, sono sottoposti al vaglio del "Comitato Etico" della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda».

3.18

Maurizio Rossi

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nella rubrica, sopprimere le parole: «e dalle società partecipate».

3.19

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «novanta» e la parola: «sessanta» con la seguente: «quarantacinque».

3.20

Maurizio Rossi

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

3.21

Maurizio Rossi

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

3.0.1

DE PETRIS, CERVellini

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico)

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato "Consiglio", dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi *media*, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadini a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico con voto limitato a tre preferenze. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera *a)*;

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

- a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;
- b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;
- e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;
- f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;
- g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;
- h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;
- i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;
- l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;
- m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito *internet* istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

Art. 3-ter.

(Disposizione finale)

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa».

Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Amministratore Delegato», con le seguenti: «Direttore Generale» e le parole: «Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103», sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio per le garanzie del servizio pubblico».

3.0.2

CERVellini, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Consiglio per la partecipazione)

1. È istituito il Consiglio per la partecipazione nel servizio pubblico.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze sociali e culturali del paese nel settore dei *media* audiovisivi e radiofonici nonché dei dipendenti della Rai S.p.A. ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media.

3. Il Consiglio vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico elaborando pareri sul piano editoriale e monitorando la programmazione.

4. Per svolgere le funzioni di cui al comma 3 il Consiglio riceve idonea documentazione ed elabora pareri sulle decisioni del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza.

5. Il Consiglio adotta autonome proposte di indirizzo per il miglior funzionamento del servizio pubblico. Pareri e proposte di indirizzo devono essere posti all'ordine del giorno nelle riunioni immediatamente successive alla data della loro emanazione da parte del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza e sugli stessi deve essere assunta una decisione motivata.

6. Il Consiglio è composto da cinque membri che rimangono in carica tre anni. La partecipazione al Consiglio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi o emolumenti comunque denominati. La composizione è così determinata:

a) un membro designato dai dipendenti Rai S.p.A.;

b) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità registrate nell'elenco di cui al comma 7;

c) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 7;

d) due membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone secondo quanto disposto nel successivo comma 8.

7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, gli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni non governative i cui rappresentanti entrano a far parte del Consiglio per la partecipazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito *internet* istituzionale della società RAI S.p.A., esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7.

9. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze del Consiglio per partecipazione, previste dai commi precedenti, la società RAI S.p.A deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica».

3.0.3

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale)*

1. Il 10 per cento del canone di abbonamento della concessionaria pubblica è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Il 30 per cento del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. I beneficiari del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni».

3.0.4

DE PETRIS, CERVELLINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Canone)*

1. La determinazione del canone di abbonamento alla società RAI Spa è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale.

2. Nella dichiarazione dei redditi ciascun contribuente indica la misura del canone di abbonamento di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti ai sensi del medesimo comma 1».

Art. 4.**4.1**

GASPARRI, MINZOLINI

*Sopprimere l'articolo.***4.2**

PAGNONCELLI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 4.**

1. Con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni, il costo del canone di abbonamento di cui al regio-decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2017, comprenderà la fornitura e fuso di un dispositivo installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate.

2. Le modalità e le caratteristiche riportate al comma 1, sono istituite e stabilite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle comunicazioni, che altresì indica i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere mediante segnale criptato. Inoltre non possono essere trasmessi in modalità criptate i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria.

3. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1, sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30-12-1995».

Conseguentemente all'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2 sopprimere le parole: «diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo»;*

All'articolo 45 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 2, sopprimere la lettera «O».

4.3

PAGNONCELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4.

1. Con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni, il costo del canone di abbonamento di cui al regio-decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2017, comprenderà la fornitura e l'uso di un dispositivo installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate.

2. Le modalità e le caratteristiche riportate al comma 1, sono istituite e stabilite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle comunicazioni, che altresì indica i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere mediante segnale criptato. Inoltre non possono essere trasmessi in modalità criptate i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria.

3. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1, sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30-12-1995».

4.4

PAGNONCELLI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. È istituito un Fondo presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, finanziato a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato al finanziamento di misure per il sostegno per il servizio pubblico svolto dell'emit-

tenza televisiva e radiofonica locale nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo, sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. I beneficiari del Fondo di cui al comma 79-bis non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive integrazioni e modificazioni».

4.5

PAGNONCELLI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità alla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.6

PAGNONCELLI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è destinata all'istituzione di un Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. I beneficiari del Fondo di cui al comma 1-bis non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive integrazioni e modificazioni».

4.7

PAGNONCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Una quota non inferiore all'8 per cento del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è destinata all'istituzione di un Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. I beneficiari del Fondo di cui al comma 1-bis non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive integrazioni e modificazioni».

4.8

PAGNONCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Una quota non inferiore al 5 per cento del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è destinata all'istituzione di un Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. I beneficiari del Fondo di cui al comma 1-bis non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive integrazioni e modificazioni».

4.9

CROSIO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «previsione» inserire le seguenti: «di divieti assoluti di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo e».

4.10

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «volte» inserire le seguenti: «al divieto assoluto di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo, e».

4.11

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «volte a» inserire le seguenti: «introdurre disposizioni tese a favorire la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi e a».

4.12

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «volte» inserire le seguenti: «alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e alla diffusione della conoscenza e».

4.13

DE PETRIS, CERVellini

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «volte a» inserire le seguenti: «favorire la trasmissione di programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo nonché a».*

4.14

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «volte a» inserire le seguenti: «favorire la trasmissione di programmi a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico, nonché trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana nonché a».

4.15

DE PETRIS, CERVellini

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «volte a» inserire le seguenti: «favorire la trasmissione di programmi a contenuto culturale tesi a pro-

muovere la partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale nonché a».

4.16

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «volte a» inserire le seguenti: «favorire trasmissioni di programmi a contenuto culturale volti a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni no profit, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere nonché a».

4.17

DE PETRIS, CERVellini

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «volte a» inserire le seguenti: «favorire trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi nonché a».

4.18

CUCCA, LAI, ANGIONI, FASIOLO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «lingua slovena», inserire le seguenti: «e lingua friulana» e dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia» inserire le seguenti: «e in lingua sarda per la regione Sardegna».

Art. 5.

5.1

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

5.2

CERVellini, DE PETRIS

Sopprimere il comma 3.

5.3

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere il comma 3.

5.4

Maurizio ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «prima applicazione», sopprimere la parola «e», e dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «e solo in subordine alla titolarità da parte della RAI-Radiotelevisione italiana, della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, »

5.5

Maurizio ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «e solo in subordine alla titolarità da parte della RAI-Radiotelevisione italiana, della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, »

5.6

MINZOLINI

Al comma 3, sostituire le parole da: «il direttore generale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono in ogni caso escluse proroghe di incarichi già esistenti.».

5.7

DE PETRIS, CERVellini

Al comma 3, sostituire le parole da: «esercita, oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della società,» fino alla fine del comma con le seguenti: «continua ad esercitare le attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della società e alle disposizioni normative previgenti».

5.8

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «attribuiti all'amministratore delegato» con le seguenti: «ad esso attribuiti».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione».

5.9

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «si applicano altresì», con le seguenti: «non si applicano».

5.10

MINZOLINI

Al comma 3, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «, previo svolgimento di nuova elezione sulla base della normativa vigente,».

5.11

DE PETRIS, CERVellini

Al comma, 5 sostituire le parole: «Il Ministero dello Sviluppo economico» con le seguenti: «L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni».

5.12

CROSIO

Al comma 5, dopo la parola: «multimediale,» inserire le seguenti: «facendo in modo che compartecipino all'erogazione del servizio anche le emittenti locali nel rispetto di criteri di salvaguardia delle specificità dei diversi territori regionali».

5.13

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 5, dopo le parole: «sugli obblighi del servizio medesimo» aggiungere le seguenti: «i cui contenuti non possono in ogni caso prescindere da finalità educative e culturali, nonché rispettare il divieto assoluto di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo,».

5.14

CROSIO

Al comma 5, dopo le parole: «servizio medesimo» inserire le seguenti: «e sulle modalità di gestione del servizio anche da parte delle emittenti locali».

5.15

Maurizio Rossi

Al comma 5, dopo le parole: «la più ampia partecipazione.» aggiungere il seguente periodo: «Detta partecipazione dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

a) I soggetti da consultare sono individuati fra:

1) tutti quei soggetti che sino ad oggi sono stati concorrenti dell'attuale azienda concessionaria del Servizio Pubblico radiofonico e televisivo al fine che possano esprimere le problematiche da loro riscontrate durante la gestione di questi 20 anni di Servizio Pubblico;

2) Tutte le associazioni di categoria del settore;

3) Tutte le associazioni di categoria dei consumatori;

4) Tutte le associazioni di categoria dei sindacati del settore;

b) La consultazione dovrà tenere conto dei seguenti quesiti:

- 1) Il Servizio Pubblico deve essere solo informazione o potrebbe affrontare anche altri settori?
- 2) Vista l'evoluzione del sistema tecnologico, di quanti anni dovrebbe essere la durata della concessione del Servizio Pubblico?
- 3) Quanti canali TV dovrebbe avere il gestore del Servizio Pubblico rispetto agli attuali?
- 4) Quanti canali radio dovrebbe avere l'azienda concessionaria del Servizio Pubblico rispetto agli attuali?
- 5) Il Servizio Pubblico dovrebbe essere gestito da un unico concessionario, come è stato fino ad oggi in Italia, o da più gestori come in altri Paesi?
- 6) Per l'affidamento della concessione del Servizio Pubblico, si dovrebbe prevedere una gara al fine di fornire il miglior servizio al miglior costo per i cittadini?
- 7) Il Servizio Pubblico dovrebbe essere gestito da un solo soggetto, il concessionario, come è attualmente, o anche da più soggetti in grado di coprire nel modo migliore le esigenze dei cittadini?
- 8) Il canone si dovrebbe prevedere come quota fissa *standard* dovrebbe essere commisurato al servizio pubblico offerto?
- 9) Così come avviene in altri Stati europei, sarebbe auspicabile una reale e trasparente contabilità separata per i servizi forniti con il Servizio Pubblico?
- 10) Considerato il pagamento del canone tv, nei programmi di informazione il gestore può anche inserire pubblicità o i programmi di Servizio Pubblico dovrebbero esserne esenti?
- 11) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico è corretto che inserisca pubblicità nei programmi? E in tal caso i prezzi di vendita della pubblicità, anche al fine di non ledere soggetti concorrenti non concessionari, non dovrebbero essere quelli di mercato?
- 12) Pubblicità come quelle sui giochi d'azzardo possono essere trasmesse sui programmi del concessionario del Servizio Pubblico?
- 13) Sono opportune 3 testate giornalistiche nazionali più un canale *news* dedicato oppure, anche al fine del contenimento dei costi, è preferibile una unica testata giornalistica di servizio pubblico?
- 14) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico dovrebbe competere sul mercato per l'acquisto dei diritti delle gare sportive o tali programmi non devono gravare sul canone?
- 15) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico dovrebbe competere con le reti commerciali o dovrebbe produrre solo programmi di alto valore sociale, culturale e artistico?
- 16) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico può finanziare la produzione di film utilizzando soldi del canone? È corretto che tali film vadano in onda prima nelle sale cinematografiche a pagamento, poi nelle *pay tv* e dopo tre anni circa sulla normale programmazione televisiva?
- 17) È opportuno avere su ogni piattaforma disponibile, tv, radio, *internet*, ecc., il Servizio Pubblico?

18) È opportuno fare investimenti nella multimedialità per avere il Servizio Pubblico sulle varie piattaforme oggi disponibili come, ad esempio *internet*?

19) In Germania gli editori multimediali hanno ottenuto che il gestore del Servizio Pubblico non possa, con i soldi dei cittadini, fare concorrenza sulle piattaforme multimediali, inserire *news* e i video non possono essere archiviati per più di 15 giorni, inoltre, è fatto totale divieto di qualsiasi inserimento pubblicitario. Al fine di non creare un evidente squilibrio concorrenziale su tali piattaforme, non è opportuno per il gestore del Servizio Pubblico italiano prevedere una strategia multimediale simile a quella tedesca?».

5.16

Maurizio Rossi

Al comma 6, dopo le parole: «per il prescritto parere lo schema di» inserire le seguenti: « gara europea per il» e sostituire la parola «con» con la seguente: «per».

5.17

Maurizio Rossi

Al comma 6, sopprimere la parola: «multimediale».

5.0.1

MINZOLINI, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis

(Assegnazione della concessione nel settore radiotelevisivo)

1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo eco-

nomico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 2 dicembre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 206

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45

*AUDIZIONE INFORMALE SULLA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEL VINO
LAMBRUSCO*

Plenaria

151^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo che è finalizzato all'adozione di una serie di

interventi finanziari rivolti a favore di alcune iniziative sul territorio, in relazione a esigenze collegate ad opere o al presidio dello stesso, pur se secondo diversi profili.

La caratteristica che accomuna le disposizioni contenute nel provvedimento è da ravvisare nella volontà di utilizzare somme tuttora disponibili sul bilancio 2015, evitando che vadano in economia, volte a rispondere ad istanze relative sia a determinate aree territoriali in stato di criticità, sia a manifestazioni ed eventi, sia al settore delle infrastrutture, sia infine ad alcuni profili rilevanti in ambito sociale e culturale.

All'interno dell'articolato, segnala, anche se non di stretta competenza per la Commissione, le disposizioni dell'articolo 5, finalizzate a valorizzare le aree su cui si è appena conclusa l'Esposizione universale di Milano 2015, che tanta importanza ha rivestito per il comparto agricolo e agroalimentare in termini di prospettiva di mercato e di valori etici e culturali, anche in ottica internazionale, che la buona riuscita dell'evento lascia quale eredità al Paese. In particolare le misure previste sono volte, tra l'altro, a garantire un contributo iniziale ad un più ambizioso piano per la realizzazione di un progetto scientifico tecnologico di ricerca.

Evidenzia che diretto interesse, quanto agli aspetti di competenza della Commissione, riveste invece l'articolo 8, in tema di promozione e sviluppo del *Made in Italy*, con particolare riferimento agli stanziamenti per il Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy*, la cui previsione si accompagna ad una finalizzazione particolare per il sistema fieristico e per il contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*, confermando il ruolo dell'ICE nella gestione del piano e nell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il comma 1 stanza 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015, per integrare le attività del Piano di promozione straordinaria citato, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni che riguardano il settore agroalimentare.

Il comma 2 destina i fondi in oggetto, come già accennato: 2 milioni vanno in supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale, mentre 8 milioni andranno per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) evidenzia la disomogeneità dei contenuti del provvedimento di urgenza e rileva criticamente la mera finalità di utilizzo di fondi già stanziati.

Sottolinea poi come l'esperienza concreta abbia portato a ravvisare nell'attività di promozione dei prodotti agroalimentari italiani all'estero tramite eventi fieristici casi di grave disfunzionalità, con la presenza di prodotti in sostanza non italiani.

La senatrice FATTORI (*M5S*) fa presente che nel piano per la gestione della fase successiva alla conclusione dell'EXPO di Milano non possa essere condiviso l'aspetto delle modalità di coinvolgimento degli enti sulla ricerca tecnologica e del finanziamento degli stessi.

Il senatore RUTA (*PD*) sottolinea positivamente la presenza nel provvedimento della bonifica dell'area di Bagnoli.

Il senatore TARQUINIO (*CoR*) esprime una forte critica sui contenuti del provvedimento in esame il quale, a suo avviso, non affronta i temi più rilevanti per un'efficace tutela del *Made in Italy* agroalimentare. Occorrerebbero infatti norme più stringenti sull'etichettatura dei prodotti e sulla garanzia delle produzioni.

Quanto all'area di Bagnoli segnala l'annosità di tale problematica.

Il presidente FORMIGONI fa presente che la ristrettezza dei tempi a disposizione per la Commissione per l'esame del provvedimento è dovuta alla calendarizzazione dello stesso nei lavori dell'Assemblea già a partire dalla prossima settimana.

Segnala che la Commissione è chiamata a rendere parere solo sui profili di propria competenza.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere favorevole del relatore.

Per quanto concerne il piano del Governo per la gestione della fase successiva all'EXPO di Milano, si tratta di un progetto coerente da attuare con tempestività.

Sulla tutela del *Made in Italy* agroalimentare nel mondo, assicura l'impegno del Governo con i canali del Ministero dello sviluppo economico e dell'ICE. In caso di malfunzionamento, saranno ovviamente assunte le decisioni consequenziali. Occorre peraltro tener conto del fatto che l'Italia è un Paese produttore, ma anche trasformatore, in entrambi gli aspetti con risultati di eccellenza. Il contesto territoriale Nord-americano presenta poi una peculiare delicatezza dal punto di vista dell'imitazione dei prodotti, spesso ad opera di imprenditori di origine italiana.

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condiziona l'intervento del rappresentante del Governo e, in particolare, da riferire alla tutela delle produzioni italiane nel mondo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) preannuncia l'astensione dalla votazione dello schema di parere favorevole del relatore.

Ravvisa nel provvedimento, in generale, una disomogeneità di contenuto. Per quanto concerne, poi, i profili attinenti alle competenze della Commissione, fa presente che il Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestale dovrebbe avere un ruolo primario quanto alle scelte da compiere sulla promozione del comparto agricolo. Con riferimento agli eventi fieristici, auspica che non si verifichino sovrapposizioni tra le attività dei Dicasteri e delle Regioni e degli enti locali, oltre a una visione complessiva e organica nella definizione degli stessi.

La senatrice BERTUZZI (PD) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere del relatore.

Osserva che il provvedimento di urgenza è finalizzato ad assicurare l'integrale utilizzo di somme già stanziati per importanti finalità. Con riferimento al comparto primario, segnala l'esigenza di destinare detti finanziamenti individuando una linea di continuità nel sostegno ad attività economiche che hanno registrato un andamento tendenziale estremamente positivo.

Per quanto concerne la promozione dei prodotti italiani all'estero, ne condivide l'importanza già richiamata nel corso della discussione, e fa presente che si tratta di un elemento fondamentale per il sostegno al sistema Paese, ma secondo modalità anche di difficile definizione, prova ne sia il dibattuto tema dei segni distintivi. Fa notare altresì che gli enti locali dispongono di risorse molto più limitate per la promozione in detto ambito, ragion per cui ancor più urgente è la individuazione di una strategia unica nazionale.

Il senatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) preannuncia a sua volta il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Osserva che il decreto-legge attribuisce fondi da destinare a politiche a sostegno del comparto primario da tempo sollecitate dagli operatori e dalla Commissione stessa. Quanto agli eventi fieristici, fa presente che i fondi saranno assegnati secondo criteri che ne garantiscano il corretto utilizzo.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Richiama nuovamente la necessità che i fondi a sostegno della promozione con eventi fieristici di prodotti agroalimentari italiani debbano essere destinati con efficacia e selettività.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 248 (COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA)

La senatrice BERTUZZI (PD), relatrice sull'atto del Governo n. 248, propone lo svolgimento in via preliminare dell'audizione di rappresentanti del comparto olivicolo italiano.

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle audizioni informali del 25 novembre sulle problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine, del 1° dicembre sull'atto del Governo n. 223 (attuazione direttiva concernente il miele) e di oggi sulla tutela della denominazione del vino Lambrusco, sono state consegnate delle documentazioni, che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 2 dicembre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 112

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 113

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

indi del Vice Presidente
CONSIGLIO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,05

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

Plenaria**190^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente***CONSIGLIO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Simona Vicari.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione n. 3-01609 del senatore Scalia e altri sulla gestione dei contratti di sviluppo, evidenziando l'accelerazione impressa dal Ministero dello sviluppo economico e dal soggetto gestore Invitalia (Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) alle procedure agevolative, che ha consentito di raggiungere nel complesso un buon risultato operativo. Dai dati consuntivi al 30 giugno 2015, inerenti alle sole proposte di contratto di sviluppo presentate a valere sulla procedura di cui al decreto del 24 settembre 2010, emerge che vi sono 52 contratti di sviluppo in attuazione, con investimenti ammessi per circa 1,8 miliardi di euro a fronte di oltre 930 milioni di euro di agevolazioni concesse; che vi sono 12 domande di contratto di sviluppo in fase finale di valutazione; e che circa 139 milioni di euro di contributi, di cui 78 milioni di euro a fondo perduto e 61 milioni di euro sotto forma di finanziamento agevolato, sono stati già erogati.

In seguito all'entrata in vigore della nuova normativa dello strumento agevolativo, di cui al decreto del 9 dicembre 2014, e della conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande (10 giugno 2015), Invitalia ha già provveduto ad avviare le attività istruttorie su 13 istanze di contratto che esauriscono la dotazione finanziaria disponibile dei 250 milioni di euro di risorse provenienti dal Fondo sviluppo e coesione.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 sono stati assegnati allo strumento agevolativo ulteriori 300 milioni di euro a valere sulle risorse del PON Imprese e Competitività 2014-2020. Tale nuova dotazione consentirà a Invitalia di proseguire tempestivamente

nell'attività di valutazione delle domande inerenti a programmi di sviluppo imprenditoriale da attuarsi nelle aree interessate.

Circa i rilievi espressi dalla Corte dei Conti, che ha giudicato non adeguatamente ponderata la scelta di consentire in modo generalizzato la possibilità di presentare domanda di accesso alle agevolazioni in assenza di una copertura finanziaria certa, determinando un accumulo di domande di accesso sospese in attesa di adeguate coperture finanziarie, occorre osservare che tale decisione è ascrivibile alle modalità con le quali è stata data copertura finanziaria allo strumento agevolativo.

In tal senso, la frammentaria tempistica con cui sono state rese disponibili le risorse finanziarie e la loro eterogeneità dal punto di vista della provenienza (nazionali, comunitarie e regionali) e del possibile utilizzo (geografico e settoriale), avrebbero comportato per il Ministero dello sviluppo economico la necessità di procedere con continue aperture e chiusure dello sportello agevolativo generando confusione nelle imprese interessate.

Segnala poi che il Ministero ha introdotto, con apposita circolare del 25 maggio 2015, alcuni correttivi che consentiranno di evitare l'accumulo di domande di agevolazione con *iter* agevolativo sospeso per carenza di risorse finanziarie. Al riguardo la circolare ha dettato una specifica disciplina in relazione alla gestione delle risorse disponibili, che mira a un scambio informativo completo e tempestivo con l'impresa richiedente.

Per quanto attiene alla semplificazione e velocizzazione delle procedure di accesso, importanti novità sono state introdotte, come già evidenziato nell'ambito del Rapporto della Corte dei Conti, sia dal decreto del 14 febbraio 2014 che nel successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014. Con la nuova normativa è stata ridotta la mole della documentazione da produrre, e assegnati tempi certi e più ridotti a Invitalia per lo svolgimento delle attività di valutazione, prevedendo un regime sanzionatorio sia per le imprese, che vedranno decadere la domanda di agevolazione qualora non rispettino i tempi fissati per la produzione della documentazione richiesta, sia per Invitalia quale soggetto gestore dello strumento. Infine si estende il campo di applicazione delle penali a carico di Invitalia a tutte le scadenze previste dalla procedura agevolativa.

Il predetto regime sanzionatorio è stato recepito nella convenzione regolante i rapporti tra il Ministero e Invitalia, ove sono state, peraltro, inserite previsioni in tema di monitoraggio, relazioni semestrali e rendicontazioni che consentiranno al Ministero di avere adeguati strumenti per vigilare sull'attività del soggetto gestore anche al fine di poter, eventualmente, adottare adeguate misure correttive.

Interviene in replica il senatore SCALIA (*PD*), che si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta in quanto, nei mesi successivi alla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo a sua prima firma, il Ministero dello sviluppo economico ha impresso una forte accelerazione all'impiego dello strumento di programmazione negoziata denominato «contratti di svi-

luppo», tanto da aver quasi esaurito le risorse attualmente disponibili per la relativa copertura finanziaria.

Il SOTTOSEGRETARIO risponde quindi all'interrogazione n. 3-01632 dei senatori Girotto e Castaldi su una procedura selettiva indetta dall'ENEA per tre incarichi dirigenziali. In merito alle informazioni richieste dagli interroganti, fornisce un quadro complessivo dell'attuale situazione.

In primo luogo, rileva che la procedura di selezione in esame va inserita nel più ampio processo di efficientamento della struttura dell'Agenzia ENEA, avviato dall'attuale Commissario Testa sin dai primi mesi dell'anno in corso, su impulso dello stesso Ministro dello sviluppo economico. Nelle more del perfezionamento dell'*iter* di definizione del nuovo assetto dell'Agenzia, si è infatti reso necessario avviare, parallelamente, un riordino complessivo della struttura organizzativa dell'Enea, funzionale agli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo.

Coerentemente a questi obiettivi, e nel rispetto della normativa vigente, è stata dunque bandita una procedura selettiva per il conferimento di tre incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tale articolo consente infatti agli enti di ricerca di utilizzare una quota più alta di dirigenti da assumere ai sensi del precedente comma 6 ed esattamente, per i dirigenti di seconda fascia, il 30 per cento della dotazione organica, a condizione però che gli incarichi eccedenti rispetto alla normale percentuale siano conferiti a «personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico».

La pianta organica dell'ENEA, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013, indica attualmente ventotto posti di dirigente di seconda fascia; pertanto la quota di cui all'articolo 19, comma 6-*quater*, citato è di otto posti, di cui sei reclutabili mediante selezione interna.

Il Commissario ha dunque operato legittimamente nel rispetto della norma citata, attivando la procedura di selezione interna, cui fa riferimento l'interrogante, per tre posti di dirigente di seconda fascia. Peraltro, sulla procedura di reclutamento in esame l'Ente aveva anche acquisito il parere positivo del Dipartimento della funzione pubblica espresso il 7 ottobre 2014.

Evidenzia altresì che il disegno complessivo del nuovo modello organizzativo dell'Ente sta consentendo, seppur nell'ambito dei poteri della gestione commissariale, il complessivo efficientamento della struttura amministrativa, attraverso una chiara individuazione delle responsabilità ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi e, nondimeno, la razionalizzazione dei costi mediante attività di costante verifica delle spese.

Rammenta infine che il Senato della Repubblica ha recentemente approvato una riforma dell'ENEA con il disegno di legge n. 1676, cosiddetto collegato ambientale, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La definitiva approvazione di quelle norme consentirà l'uscita dell'ENEA dalla fase commissariale dopo oltre 6 anni e il rilancio dell'Agenzia in una nuova veste, più funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici, tra tutti l'efficienza energetica, che rivestono carattere di priorità nell'attuazione del programma di Governo.

Interviene in replica il senatore GIROTTO (M5S), che si dichiara non soddisfatto della risposta ricevuta. In particolare, pur prendendo atto di quanto affermato dal sottosegretario Simona Vicari circa la legittimità dell'operato del commissario, lamenta che la gestione commissariale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) duri da molti anni ed evidenzia il rischio che in tal modo l'Agenzia stessa perda la sua posizione di terzietà e neutralità, di cui il Paese ha bisogno, soprattutto nel campo dell'energia.

Il sottosegretario Simona VICARI risponde poi all'interrogazione n. 3-01682 del senatore Girotto e altri: compie preliminarmente un breve *excursus* sulla fase ascendente e di recepimento della direttiva sulla sicurezza delle attività estrattive *offshore* al fine di rappresentare al meglio il lavoro dell'Italia, come Stato membro, che, forte della sua eccellenza tecnologica e normativa, riconosciute in Europa, ha partecipato attivamente per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla definizione del provvedimento piuttosto che «subirlo» passivamente.

Ricorda, in particolare, come l'Italia, dopo l'incidente occorso nel Golfo del Messico, consapevole dei tempi comunque lunghi del processo decisionale europeo, abbia posto in essere immediate misure aggiuntive attraverso disposizioni, tuttora in vigore, adottate dagli organi di vigilanza sulle attività *offshore*, poi sostanzialmente recepite nell'ordinamento europeo.

Rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico hanno preso parte regolarmente a tutti i *meeting* europei del Gruppo Energia, partecipando attivamente ai lavori mediante la formulazione di osservazioni e proposte volte ad accrescere gli *standard* di sicurezza europei. In particolare, è stata accolta la proposta italiana di inserire nella normativa l'adozione di strumenti, quali la «*black box*», già introdotti nel nostro ordinamento a seguito degli approfondimenti tecnici successivi all'incidente del Golfo del Messico, che entreranno a far parte del patrimonio di sicurezza comune di tutti gli Stati membri.

Rispondendo ai quesiti contenuti nell'interrogazione, informa in primo luogo che la direttiva in questione è stata recepita con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145. In merito, invece, alla definizione di «incidente ambientale grave», segnala che, stante l'esauritivo quadro normativo italiano in materia, il Tavolo Tecnico che si è occupato del recepimento ha inteso legare tale definizione alla eventualità che un incidente

possa provocare un danno ambientale, così come definito dalla normativa sull'ambiente.

Circa il secondo quesito formulato nell'interrogazione, segnala che la Commissione europea ha riconosciuto che le modalità con le quali in Italia viene garantita la partecipazione del pubblico sono meritevoli di essere prese ad esempio. Difatti, molti altri Paesi membri, recependo in senso stretto le normative VIA-VAS, precludono la partecipazione al pubblico nell'*iter* autorizzativo di conferimento di titoli di ricerca. L'Italia, invece, è tra i pochi Paesi in Europa ad aver imposto l'obbligo di una Valutazione di Impatto Ambientale anche per le istanze di permesso di ricerca e, unici al mondo, per quelle di prospezione di idrocarburi sia in terra sia in mare. Di conseguenza, è garantita la pubblicità e trasparenza delle informazioni e degli elaborati tecnici, così come il coinvolgimento diretto del pubblico, al quale è dato modo di formulare tutte le eventuali osservazioni, che sono poi vagliate dall'autorità competente in materia, ovvero per i progetti *offshore* dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In questo senso, difatti, dispone l'articolo 5 della direttiva sicurezza *offshore*, ispirato proprio al caso italiano.

Quanto all'ultima questione contenuta nell'interrogazione, precisa che l'autorità competente in materia di sicurezza mineraria in Italia esiste già da circa sessanta anni, ossia da quando è iniziata l'attività *offshore*. In particolare, agli uffici del Ministero dello sviluppo economico, specificamente all'Ufficio nazionale minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse, sono demandati dal 1957 i compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, finalizzata a garantire non solo il buon governo dei giacimenti di idrocarburi, quali beni indisponibili dello Stato, ma anche e soprattutto la sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e la tutela della salute delle maestranze addette, assicurando così il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale.

La direttiva sicurezza *offshore*, dunque, si inserisce in Italia in un contesto normativo, già molto sviluppato, complesso e speciale per il settore degli idrocarburi a mare, coordinandosi e non modificando gli aspetti autorizzatori e di vigilanza e controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro già pienamente definiti ed efficaci.

Tenendo conto delle competenze già assegnate dalla normativa vigente in Italia, relativamente alla valutazione dei rischi di cui alla direttiva 92/91/CE e all'esame dei progetti, nello schema di decreto legislativo licenziato dal Tavolo tecnico è stato quindi indicato, quale «Autorità competente», un organismo collegiale, il «Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare», che è dunque pronto ad assolvere i compiti della autorità competente, così come definiti dall'articolo 9 della direttiva 2013/30/UE.

Dopo aver ricordato la composizione sia centrale che territoriale di tale organismo, che coinvolge organismi i quali già oggi svolgono, ciascuno per la sua parte, i compiti che la direttiva attribuisce all'autorità competente, conclude sottolineando che, alla luce di quanto esposto, il recepimento della direttiva sulla sicurezza delle attività estrattive *offshore*,

consentirà di rafforzare ulteriormente i già elevati *standard* di sicurezza in cui si svolgono tali attività in Italia.

Interviene in replica il senatore GIROTTO (*M5S*), che si dichiara non soddisfatto della risposta ricevuta. Infatti, ritiene che la direttiva 2013/30/UE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose sia stata recepita solo parzialmente e che il principio di «incidente ambientale grave» non sia stato ancora introdotto nella legislazione italiana. Chiede inoltre al Governo di prestare particolare attenzione alla valutazione delle capacità tecnico-economiche di chi avanza richiesta di sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi, anche per far fronte a eventuali misure di compensazione di danni ambientali.

Il sottosegretario VICARI risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-01782 e 3-01784 in merito alla restituzione degli aiuti di Stato concessi ad Alcoa nel 2006 e a Thyssen-Krupp Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche, in quanto entrambi gli atti di sindacato ispettivo vertono su temi analoghi.

Con riferimento al primo atto, relativo all'Alcoa trasformazioni, comunica che il recupero integrale dell'aiuto 2010/CR-36, nei confronti dell'azienda, è stato completato nel corso dell'anno 2014, come peraltro dimostrato alla Commissione europea dalle prove documentali inviate in ultimo in data 8 luglio 2014, e confermato dagli stessi Servizi della Commissione con comunicazione del 20 gennaio 2015 e, quindi, in linea con le decisioni della Commissione stessa.

A tal proposito, per completezza e comodità e per assicurare la massima trasparenza, consegna copia della comunicazione della Commissione europea del 20 gennaio ora ricordata e la risposta inviata dal Ministero il 18 febbraio scorso in merito all'esclusione di pendenti impugnazioni dinanzi al giudice nazionale circa il recupero eseguito in esecuzione della decisione stessa.

Con riferimento invece ai quesiti riguardanti gli aiuti a favore di Thyssen-Krupp Cementir comunica che il recupero integrale dell'aiuto C36/A/06 (*ex NN 38/06*), nei confronti dell'azienda, è stato completato, compresi gli interessi stabiliti dalla decisione della Commissione europea – quindi in linea con le decisioni di quest'ultima –, nel corso dell'anno 2009, come peraltro comunicato con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche comunitarie – del 23 dicembre 2009 che, anche in questo caso per assicurare massima trasparenza, consegna agli atti della Commissione.

Interviene in replica il senatore CASTALDI (*M5S*), che si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta in quanto il Governo ha dato esecuzione alle decisioni della Commissione europea di recupero degli aiuti di Stato, ritenuti illegittimi, di cui avevano beneficiato alcune imprese operanti sul territorio nazionale. Considera tuttavia troppo lunghi i tempi di esecuzione di tali decisioni ed evidenzia come a tutt'oggi siano ancora pendenti do-

dici procedure per il recupero di aiuti illegittimi: la prima, in ordine cronologico, risale addirittura al 1999, mentre l'ultima all'agosto scorso.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Simona Vicari e dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ASTORRE (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo con riferimento alle parti di competenza della 10^a Commissione: l'articolo 1 interviene sulla bonifica dell'area di Bagnoli-Coroglio trasferendo, nell'ottica di evitare che somme disponibili sul bilancio 2015 vadano in economia, risorse per 50 milioni di euro per l'anno 2015 al Soggetto Attuatore (Invitalia S.p.A.) per la realizzazione della prima fase del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio Bagnoli-Coroglio.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 3, che conferisce un contributo di oltre 10 milioni di euro per l'anno 2015 a favore del comune di Reggio Calabria, finalizzato a supportare il ritorno alla normale amministrazione dell'Ente, dopo il periodo di commissariamento seguito allo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose. Il contributo in questione è attribuito a titolo di ristoro dei rimborsi delle anticipazioni erogate al Comune stesso, effettuati nel 2015.

Passa quindi a illustrare l'articolo 5, che prevede iniziative per la valorizzazione delle aree in uso alla società Expo S.p.A., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse, autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015. La partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree si articola anche nella realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, da parte dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), cui è, a tale scopo, attribuito un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015. L'Istituto elabora un progetto esecutivo, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.A..

Le modalità attuative delle iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree in questione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e può avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

È poi autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello Stato dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Società Expo S.p.A. in ragione della qualifica di sito sensibile per la durata dell'evento. Per fare fronte al mancato contributo della provincia di

Milano alla società Expo S.p.A., si prescrive inoltre la revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbrate (1° lotto funzionale) e la loro destinazione alla richiamata società.

Si sofferma poi sull'articolo 8, che interviene in materia di «*Made in Italy*»: per il potenziamento delle misure straordinarie per le imprese previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, (cosiddetto «Sblocca Italia»), sono stanziati per l'esercizio finanziario 2015 ulteriori 10 milioni di euro destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del *made in Italy*. Due milioni di euro sono destinati al supporto economico delle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale, mentre otto milioni di euro alla realizzazione di campagne di promozione strategica e di contrasto al fenomeno del cosiddetto *italian sounding*.

Si prevede inoltre che l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provveda alla realizzazione delle misure ora ricordate nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali.

Infine segnala l'articolo 16 che aumenta da 115 a 140 milioni di euro – per il solo esercizio finanziario 2015 – il limite massimo complessivo di spesa per la fruizione del credito d'imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico.

Conclude preannunciando che proporrà di esprimere un parere favorevole, riservandosi di integrare tale proposta con gli eventuali rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 2 dicembre 2015

Plenaria**199^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

La sottosegretaria BIONDELLI risponde all'interrogazione n. 3-01878, che richiama l'attenzione sui criteri e le modalità di accesso al Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato ai servizi sociali e socio-sanitari, con particolare riferimento al finanziamento assegnato dalla Regione Veneto alla cooperativa sociale Onlus *Ca'della Robinia*. Al riguardo, premessa l'esclusiva pertinenza regionale della materia, nota che a dicembre 2011 la Giunta regionale del Veneto, dopo aver fissato i criteri e le modalità di accesso al Fondo, ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili, assegnando alla cooperativa un finanziamento di euro 3.400.000 per la realizzazione di una fattoria sociale finalizzata al sostegno delle persone con disabilità. Tuttavia, da verifiche successivamente effettuate, è emerso che l'attività concretamente svolta nell'immobile aveva carattere esclusivamente commerciale ed era esercitata da un soggetto diverso da quello cui spettava l'attuazione del progetto. Pertanto, il Direttore Generale dell'area sanità e sociale della Regione Veneto ha dato avvio ad un procedimento di revoca del finanziamento, censurando, in particolare, l'avvenuta stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda in favore di terzi, in contrasto con il vincolo di destinazione a ser-

vizi socio-sanitari gravante sugli immobili interessati dal finanziamento, e disponendo l'adozione di ogni iniziativa idonea al recupero immediato delle somme erogate, con escussione delle garanzie reali acquisite. Infine, la Sottosegretaria rileva che la Regione Veneto ha precisato che l'ammissione di soggetti collettivi a finanziamenti pubblici, a prescindere dalla data di costituzione e dalla durata dell'esperienza operativa, risponde all'esigenza di garantire la massima partecipazione all'erogazione dei benefici e il corretto perseguimento delle finalità dell'intervento finanziario pubblico.

La senatrice PUPPATO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta, osservando criticamente che i controlli da parte della Regione sono partiti soltanto nel 2015, e solo a seguito della denuncia che aveva evidenziato che, in luogo del centro previsto, con i fondi erogati era stata realizzata una birreria. Giudica inoltre del tutto incongrua l'erogazione di contributi a favore di associazioni costituite a ridosso del bando e senza alcuna competenza specifica nell'ambito del sociale. Trattandosi di fondi pubblici, e viste la destinazione, ritiene sussistano precise e gravi responsabilità da parte delle autorità, anche politiche, della Regione ed invita il Governo ad effettuare approfondimenti ulteriori sulla vicenda.

La presidente SPILABOTTE dichiara quindi concluse le procedure informative.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Maurizio Ferruccio Del Conte a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL (n. 59)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il relatore PAGANO (AP (NCD-UDC)), illustrato il *curriculum* del professor Del Conte, ritiene che da esso emerga con assoluta evidenza la piena idoneità del candidato a ricoprire il ruolo di Presidente dell'ANPAL.

Il senatore ICHINO (PD) giudica il professor Del Conte uno dei più brillanti studiosi di diritto del lavoro e relazioni industriali della sua generazione, avendone conosciuto le spiccate capacità di approfondimento della materia in funzione dell'elaborazione delle linee guida della riforma in materia di politiche attive. Eventuali scrupoli riguardanti una sua non documentata capacità manageriale sono comunque del tutto infondati, attese le funzioni di indirizzo spettanti al Presidente dell'Agenzia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 2 dicembre 2015

Plenaria

297^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce l'esame del provvedimento in titolo, facendo presente che, secondo quanto si desume dalla relazione d'accompagnamento del disegno di legge di conversione, esso è stato adottato in ragione della straordinaria necessità ed urgenza di procedere ad interventi di carattere finanziario per talune aree territoriali in stato di criticità, per il Giubileo della Misericordia, per iniziative relative alla valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo 2015, nonché per la promozione straordinaria del *Made in Italy*. Inoltre, sempre stando alla relazione d'accompagnamento, il provvedimento risponde alla esigenza straordinaria ed urgente di procedere ad interventi di carattere finanziario nel settore delle infrastrutture e dei trasporti e in quello occupazionale, nonché per il volontariato nel servizio civile, per il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane, per il cinema e per il patrimonio culturale.

Ciò posto, passa a illustrare le disposizioni del decreto-legge attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 1 reca misure urgenti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, prevedendo uno stanziamento, per l'avvio delle attività di bonifica, di 50 milioni di euro. Si tratta di risorse individuate tra quelle disponibili a legislazione vi-

gente, in base a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»). La disposizione in esame, secondo quanto si desume dalla relazione d'accompagnamento, mira a consentire, con la certezza dell'individuazione della provvista finanziaria, l'avvio di attività non più rinviabili per la tutela della salute dei cittadini e per la rigenerazione urbana del territorio.

L'articolo 2 prevede interventi straordinari per la Regione Campania, finalizzati alla tutela ambientale e del territorio.

La relazione d'accompagnamento chiarisce che si tratta di misure straordinarie ed urgenti, necessarie per affrontare la situazione di grave criticità esistente nel territorio della regione Campania a causa della presenza di una ingente quantità di rifiuti imballati derivanti dall'emergenza che ha interessato la regione nel corso degli anni 2000-2009, il cui mancato smaltimento è stato contestato all'Italia nelle procedure di infrazione concluse con la doppia condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 4 marzo 2010 e del 16 luglio 2015).

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede la predisposizione, da parte del Presidente della regione Campania, di un «piano straordinario di interventi» per lo smaltimento dei rifiuti in questione, la bonifica dei siti ove detti rifiuti risultano stoccati e la riqualificazione ambientale degli stessi, nonché il ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile, e l'eventuale restituzione delle aree detenute in locazione o ad altro titolo.

Al comma 2 si prevedono le modalità ed i tempi di approvazione del piano, comprensivo del cronoprogramma degli interventi, e la comunicazione alla Commissione europea. Si specifica, altresì, che il piano costituisce variante del vigente piano regionale di gestione dei rifiuti.

Il comma 3 rinvia, per il rilascio delle autorizzazioni occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla disciplina recata dal decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, in materia di riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti.

I commi 4 e 5 contengono disposizioni relative al finanziamento del piano, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la rendicontazione delle spese sostenute a carico del fondo per l'effettuazione degli interventi.

Il comma 6 e il comma 7 stabiliscono, rispettivamente, che in caso di mancata approvazione del piano entro i tempi fissati dal comma 2, ovvero di mancato rispetto del cronoprogramma, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato.

Il comma 7 prevede che, in via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della regione Campania predisponga e attui, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo di interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al 30 per cento dei rifiuti storici di cui al comma 1.

Il comma 8 stabilisce che alle procedure di gara si applica il protocollo stipulato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la regione Campania.

L'articolo 6 reca interventi per il Giubileo, tra i quali un contributo di 30 milioni di euro alla regione Lazio, finalizzato a potenziare il sistema dei servizi sanitari – in particolare gli interventi di emergenza – «in concomitanza» all'evento giubilare.

L'articolo 12 dispone un incremento, nella misura di 100 milioni di euro, della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale.

L'articolo 17 opera, al comma 1, lettera *h*), una riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale in conto capitale, destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. La riduzione è pari, per il suddetto accantonamento, a 6 milioni di euro per il 2015.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (n. 239)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SILVESTRO (*PD*) riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi anzitutto su alcune disposizioni che recano novelle alla disciplina sul riconoscimento di specifiche qualifiche professionali.

L'articolo 27 modifica la disciplina sul riconoscimento della qualifica professionale di medico chirurgo. La normativa vigente richiede che la formazione in oggetto comprenda un percorso di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento, teoriche e pratiche, impartite in un'università o sotto il controllo di un'università. La novella modifica la seconda fattispecie di formazione, richiedendo altresì (fermo restando il limite minimo di ore suddetto) che essa sia articolata in almeno 5 anni, i quali possono essere espressi, in aggiunta, anche in crediti ECTS equivalenti (questi ultimi designano, come specifica il precedente articolo 4, «il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore»).

Il comma 1 dell'articolo 28 riduce da sei a cinque anni la durata minima del percorso formativo di medico chirurgo richiesta ai fini dell'accesso alla formazione di medico specialista. Il successivo comma 2, riguardo al conseguimento di un titolo di medico specialista, introduce la possibilità di esenzioni dalla partecipazione ad alcune parti di corsi.

L'articolo 29 reca norme procedurali in materia di diritti acquisiti dei medici specialisti.

L'articolo 30 pone alcune novelle relative all'infermiere responsabile dell'assistenza generale. Esse, tra l'altro: modificano i requisiti per l'ammissione alla relativa formazione, prevedendo, come ipotesi alternativa a quella vigente, la prima fattispecie individuata dalla novella di cui al comma 1, lettera *a*) (mentre la seconda fattispecie ivi descritta corrisponde sostanzialmente a quella vigente); integrano (con la novella di cui al comma 1, lettera *f*)) la definizione delle competenze professionali sottese a qualsiasi titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

L'articolo 31 modifica le norme specifiche sui diritti acquisiti derivanti da titoli rilasciati in Polonia ed in Romania e relativi agli infermieri responsabili dell'assistenza generale.

L'articolo 32 specifica che la durata minima del percorso di studi per odontoiatra (pari a 5 anni) può essere espressa, in aggiunta, anche in crediti ECTS equivalenti e richiede che il medesimo percorso consista in almeno 5.000 ore di insegnamento.

L'articolo 33 aggiunge alcune norme in materia di diritti acquisiti degli odontoiatri.

L'articolo 34 pone alcune novelle relative al medico veterinario. Esse, tra l'altro, modificano la definizione delle conoscenze ed abilità professionali sottese a qualsiasi titolo di medico veterinario.

L'articolo 35 reca alcune novelle relative alla formazione dell'ostetrica. In base ad esse: si modifica la disciplina sui requisiti per l'accesso alla relativa formazione, tra l'altro elevando il numero minimo di anni di formazione scolastica generale – che costituisce una delle fattispecie alternative previste – dai primi dieci ai primi dodici anni; si riformula la definizione delle conoscenze e competenze sottese a qualsiasi titolo di ostetrica.

L'articolo 36 modifica i requisiti che i percorsi formativi di ostetrica, individuati in un allegato, devono possedere ai fini del riconoscimento automatico in Italia. In particolare, riguardo ad uno dei requisiti alternativi, costituito, nella disciplina vigente, da una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni, si specifica che questi ultimi possono essere espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti e si richiede che la medesima formazione consista in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo (della durata minima) in pratica clinica diretta.

Riguardo alle attività ammesse per i possessori di un titolo di ostetrica, l'articolo 37 riformula il riferimento alla sorveglianza della gravidanza. Mentre il testo vigente indica la sorveglianza della «gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica», la novella si riferisce alla sorveglianza della «gravidanza normale».

L'articolo 38 modifica le norme in materia di diritti acquisiti delle ostetriche.

Le novelle di cui all'articolo 39 concernono i requisiti dei percorsi formativi di farmacista. In particolare, si specifica che il tirocinio (da svol-

gersi, come prevede la disciplina vigente, per un periodo minimo di 6 mesi, in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo) può collocarsi sia durante sia al termine della formazione teorica e pratica.

L'articolo 40 modifica la definizione delle attività che possono essere svolte dai possessori di un titolo di abilitazione alla professione di farmacista.

La Relatrice dà conto, quindi, di alcune altre disposizioni che presentano profili di interesse sanitario.

L'articolo 6 introduce la possibilità di richiedere la tessera professionale europea per alcuni professionisti, tra i quali gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i farmacisti ed i fisioterapisti. Tale tessera (ai sensi del precedente articolo 4) è costituita da un «certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire i servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel territorio dello Stato». La tessera in oggetto – evidenzia la relatrice – rappresenta uno strumento di semplificazione, alternativo all'ordinaria procedura, per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

L'articolo 8 introduce l'obbligatorietà dei controlli sulla conoscenza linguistica per le professioni che hanno ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti.

L'articolo 10 introduce – con riferimento ad alcune professioni, tra cui quelle sanitarie (ivi individuate) – un meccanismo di allerta, nei confronti delle autorità degli altri Stati membri, per i casi in cui sia stato adottato un provvedimento che limiti o vieti ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio della professione sul territorio nazionale.

L'articolo 12 modifica le condizioni per lo svolgimento di un'attività professionale, relative al caso in cui il prestatore si sposti dal territorio di un altro Stato membro per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione sul territorio nazionale. In particolare, le novelle introducono, per le professioni che abbiano implicazioni per la sicurezza dei pazienti, l'obbligo di dichiarazione, da parte del richiedente, di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della stessa professione e richiedono, per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità o inerenti all'istruzione dei minori (inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia), un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni, temporanee o definitive, dall'esercizio della professione e di condanne penali.

L'articolo 13 modifica la disciplina concernente il caso di differenze sostanziali, tali da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali.

La Relatrice ricorda che la normativa vigente prevede, per quest'ipotesi, che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interes-

sato. La novella in esame – oltre a modifiche di coordinamento – esclude l'obbligo di svolgimento della prova per il caso in cui le suddette differenze sostanziali possano essere compensate dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate, a tal fine, da un organismo competente.

L'articolo 17, infine, introduce il principio del riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in altro Stato membro, a condizione che lo stesso si attenga alle linee guida pubblicate in materia per ciascuna professione che ne preveda lo svolgimento.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda quale sia il termine per la formulazione delle osservazioni sul provvedimento in esame, e se vi sia la possibilità di svolgere un'istruttoria attraverso alcune audizioni.

La PRESIDENTE ribadisce che il termine per la formulazione delle osservazioni scadrà il prossimo 15 dicembre. Quanto al secondo quesito posto dalla senatrice Fucksia, ricorda che lo svolgimento di audizioni con finalità istruttorie è, di norma, riservato alla Commissione con competenza primaria sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (n. 240)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GRANAIOLA (*PD*), nell'introdurre l'esame del provvedimento in titolo, fornisce alcune informazioni relative al contesto di riferimento.

Nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, è stato deciso di sviluppare un sistema mondiale armonizzato di classificazione delle sostanze chimiche (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals* – GHS), che contempla criteri per la classificazione e l'etichettatura di sostanze e composti chimici ed elementi atti a comunicare i pericoli derivanti da sostanze e composti chimici.

Nel 2002, nell'ambito del vertice di Johannesburg, le Nazioni Unite hanno raccomandato di integrare il sistema GHS nel diritto nazionale o regionale entro il 2008.

L'Unione europea ha adeguato la normativa in materia con il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, noto anche come regola-

mento CLP (acronimo dei termini inglesi *classification, labelling and packaging*).

Il Regolamento (CE) 1272/2008 si applica obbligatoriamente alle sostanze dal 1° dicembre 2010 e alle miscele dal 1° giugno 2015. In particolare, il Regolamento (che rappresenta una revisione ed un aggiornamento del sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, basato sulle direttive 67/548/UEE sulle sostanze pericolose e 1999/45/UE sui preparati pericolosi) mira a garantire che i lavoratori e i consumatori dell'U.E. siano chiaramente informati dei pericoli connessi con le sostanze chimiche per mezzo di un sistema di classificazione ed etichettatura, garantendo che i medesimi pericoli siano descritti ed etichettati allo stesso modo in tutti i paesi dell'U.E.

A tal fine, il Regolamento ha stabilito requisiti uniformi per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze chimiche e miscele (ma anche di biocidi e antiparassitari) secondo il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*, GHS), con il quale si richiede alle aziende di classificare, etichettare e imballare adeguatamente le loro sostanze chimiche pericolose prima della loro immissione sul mercato.

Più specificamente, le sostanze e le miscele sono state classificate in specifiche categorie e classi di rischio: pericoli fisico-chimici (ad esempio liquido infiammabile); pericoli per la salute (tossicità acuta); pericoli ambientali (ad esempio per lo strato di ozono).

Con l'emanazione della direttiva (2014/27/UE), ora in fase di recepimento, la UE ha provveduto nel 2014 al superamento della previgente normativa, adeguando il quadro regolatorio al contenuto del «regolamento CLP», con l'allineamento delle direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE, che vertevano sulla medesima materia, alle nuove disposizioni regolamentari.

L'obiettivo principale della nuova classificazione è quello di proteggere i lavoratori, i consumatori e l'ambiente circostante indicando sulle etichette qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche.

Lo schema di decreto legislativo in esame, ai sensi dell'articolo 1 e dell'Allegato B della legge di delegazione europea 2014 (legge n.114/2015), è quindi volto a adeguare l'ordinamento nazionale al nuovo contesto normativo comunitario.

Gli effetti diretti dell'intervento regolatorio – evidenzia la Relatrice – riguarderanno principalmente le micro e piccole imprese dei settori che contemplano il rischio chimico: tali imprese, infatti, dovranno procedere ad una nuova classificazione delle attrezzature in loro possesso, con conseguente nuova valutazione del rischio, e all'adeguamento della fase formativa e informativa dei dipendenti in relazione alle novità introdotte.

La Relatrice passa quindi a illustrare le disposizioni dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 (*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*): in particolare, le lettere *a*) e *b*) dispongono la sostituzione delle parole: «preparato/preparati» con le parole: «miscela/miscele»; le lettere *c*), *d*) ed *f*) novellano alcune definizioni relative agli agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni, mentre le lettere *g*) e *h*) modificano talune prescrizioni generali per i cartelli segnaletici e la classificazione e l'etichettatura dei recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro, quali contenitori e tubazioni.

L'articolo 2 prevede modifiche all'allegato C del decreto legislativo n. 151 del 2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*) e la rimodulazione delle sezioni A e B del medesimo allegato, allo scopo di definire e classificare i gruppi di rischio degli agenti biologici secondo quanto previsto dal citato regolamento n. 1272/2008.

L'articolo 3 interviene sull'allegato I della legge n. 977 del 1967 (*Tutela del lavoro dei minori e degli adolescenti*), con conseguente nuova classificazione degli agenti chimici e biologici.

In base all'articolo 4, dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica; le attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro continuano ad essere svolte dalle AASSLL, dal Ministero del lavoro e dalle amministrazioni già individuate dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 2 dicembre 2015

Sottocommissione per i pareri

55^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARTELLI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 2 dicembre 2015

Plenaria**152^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 13,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1678-B) Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, introduce l'esame in seconda lettura del disegno di legge in titolo, che delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo volto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, concernenti i contratti di concessione e gli appalti pubblici, entro il 18 aprile 2016, e di un decreto legislativo di riordino complessivo della materia, entro il 31 luglio 2016.

Nel ricordare i pareri già espressi dalla 14^a Commissione sul testo del disegno di legge n. 1678, in data 21 gennaio 2015, e sul nuovo testo ed emendamenti, in data 29 aprile 2015, si sofferma su alcune delle principali novità introdotte dalla Camera dei deputati.

La relatrice evidenzia come, in merito alla centralizzazione delle committenze delle stazioni appaltanti, la Camera dei deputati ha modificato la lettera *dd*) dell'articolo 1, nel senso che ha eliminato l'aggregazione «almeno regionale» per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sostituendola con un'aggregazione «a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente».

Il criterio di delega di cui alla lettera *pp*) dell'articolo 1, inserito alla Camera dei deputati, con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni, richiama quanto previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE in tema di specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

La lettera *aaa*) dell'articolo 1 è volta alla razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto. Nel corso dell'esame al Senato era stato precisato che tale razionalizzazione doveva tradursi nella limitazione del ricorso alle procedure arbitrali e nella riduzione dei costi ad esse connessi. La Camera dei deputati, invece, ha eliminato il riferimento alla limitazione delle procedure arbitrali, delegando il Governo alla sua disciplina, e alla lettera *bbb*) ha dettato disposizioni sul processo amministrativo.

La lettera *ddd*), esplicitamente finalizzata alla valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, prevede l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte da attribuire alle imprese. Analoga premialità è prevista dalla lettera *ggg*), con la possibilità di stabilire «clausole sociali» a salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori impiegati.

La lettera *eee*), finalizzata a garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nelle procedure riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti *in house*), è stata modificata dalla Camera dei deputati che ha previsto, anche per gli enti aggiudicatori di affidamenti *in house*, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento e la valutazione sulla congruità economica delle offerte.

La relatrice illustra quindi un conferente schema di parere favorevole con alcune osservazioni, relative: all'opportunità di chiarire se i contenuti del regolamento di esecuzione saranno adottati dal decreto di attuazione delle direttive o dal successivo decreto di riordino; a una verifica su quali dei criteri specifici di delega implicino l'introduzione di ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalle direttive; all'opportunità di prevedere abrogazioni espresse della legislazione di recepimento in connessione con l'introduzione della nuova regolamentazione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) lamenta come il ricorso alla sede arbitrale quale metodo di risoluzione delle controversie sia stato ampliato nel passaggio alla Camera rispetto al più rigoroso assetto delineato nel testo approvato dal Senato. Giudica inoltre errata l'aggregazione delle centrali di committenze a livello di unione di comuni, ove essi non siano territorialmente omogenei. Ritiene peraltro che il divieto di *gold plating*, contenuto nella delega, non debba impedire una considerazione attenta delle specificità che caratterizzano il sistema italiano rispetto ad altri paesi dell'Unione. È, inoltre, improprio, a suo avviso, sovrapporre il piano delle fonti primarie con quello delle fonti secondarie, come l'attuale regolamento di esecuzione del codice appalti.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) si sofferma sul raccordo tra gli uffici e i relatori dei provvedimenti all'esame della Commissione, anche per la predisposizione dei documenti utili per le sedute.

La senatrice GUERRA (*PD*) evidenzia come la previsione di forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, di cui alla lettera *ddd*) dell'articolo 1, sia certamente corretta in linea di principio, ma solo ove effettuata a livello di area vasta. Non lo è ove la centralizzazione avvenga non già a livello sub-regionale, come previsto dal testo originario del Senato, ma invece a livello sub-provinciale, come previsto dal testo modificato dalla Camera.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*), in riferimento alla lettera *eee*) e alla disciplina dell'*in house*, ivi prevista, giudica poco chiara la previsione per cui, in tali casi, andrebbe effettuata anche la valutazione sulla congruità economica dell'offerta.

La senatrice CARDINALI (*PD*), nel riepilogare l'*iter* del provvedimento in titolo, ritiene che, nel complesso, la formulazione proposta dalla Camera dei deputati sia meno precisa rispetto a quella esitata dal Senato in prima lettura. Il riferimento al grado di incidenza territoriale dei soggetti aggregatori, invero, postula la ricerca di una posizione di equilibrio tra varie soluzioni possibili. Per il profilo della sovrapposizione della fonte regolamentare a quella legislativa, osserva come il punto principale del testo consista nell'evitare l'insorgenza di procedure di infrazione per mancato recepimento, che saranno sventate con la rapida approvazione del decreto legislativo di recepimento. Quanto al raccordo con gli uffici, rammenta la piena collaborazione che essi offrono nelle attività di supporto alla Commissione. Ritiene peraltro di spostare alla fine del parere il punto relativo al tema delle abrogazioni.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni, presentato dalla relatrice e riformulato in corso di seduta, che figura in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizione)

La senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, introduce l'esame in seconda lettura del disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato il 31 luglio 2015 e, trasmesso, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 2015.

Dopo aver richiamato il parere già espresso in prima lettura dalla 14^a Commissione permanente, in data 20 maggio 2015, la relatrice osserva che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento concernono, per quanto di competenza, soprattutto il nuovo articolo 49-*ter* del decreto legislativo n. 177 del 2005, proposto all'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 49-*ter* precisa che i contratti conclusi dalla RAI e dalle società da essa partecipate, aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice degli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice. Il comma 2 del citato nuovo articolo 49-*ter* ribadisce che anche i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono esclusi dagli obblighi procedurali di cui al codice degli appalti, ma per questa tipologia prevede – secondo l'ultimo periodo del comma, introdotto dalla Camera dei deputati – il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

La relatrice illustra quindi uno schema di parere non ostativo, con una condizione riferita all'articolo 3 del disegno di legge, che inserisce l'articolo 49-*ter* nel decreto legislativo n. 177 del 2005. Con questa condizione, da un lato, si apprezza l'inserimento, in linea con l'articolo 27, comma 1, del codice degli appalti, del richiamo al fatto che l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità; dall'altro, tuttavia, si chiede di richiamare anche il secondo periodo del predetto articolo 27, comma 1, secondo cui «*L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto*». Inoltre, il medesimo rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, e dell'obbligo di procedere all'invito di almeno cinque concorrenti (sempre qualora ciò sia compatibile con l'oggetto del contratto), deve essere riferito anche ai contratti sopra soglia, di cui al comma 1 del nuovo articolo 49-*ter*.

Il senatore AIROLA (M5S) conviene sul fatto che, effettivamente, il codice dei contratti pubblici esclude dal suo ambito di applicazione i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radio-televisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione e che, come rilevato dall'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, la disciplina in esame estende tale deroga anche ai contratti riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi. Ritiene inoltre condivisibile la condizione formulata dalla relatrice.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) si sofferma sui principi e le regole di trasparenza e di partecipazione che devono presiedere alla normativa in materia di appalti. A suo avviso, inoltre, tutte le procedure di gara dovrebbero essere meno soffocate da adempimenti burocratici che si riversano, come possibili vizi, in un contenzioso ormai divenuto altamente problematico. Si sofferma infine sulle procedure di infrazione in materia, auspicando una loro rapida chiusura. Preannuncia, sul provvedimento in titolo, il suo voto favorevole.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) concorda con le affermazioni del senatore Uras, anche se non tutte gli sembrano di stretta pertinenza della 14^a Commissione.

Si apre quindi una discussione incidentale sulla possibilità di ammettere la sostituzione di senatori anche in corso di seduta, cui partecipano il PRESIDENTE, la senatrice CARDINALI (*PD*) e la senatrice MUSSINI (*Misto*).

Il PRESIDENTE, indi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo, con una condizione, presentato dalla relatrice, che figura in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni (n. 228)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, da lei predisposto per la Commissione di merito.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, quindi, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale richiesto, pone ai voti tale schema, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 229)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice sul provvedimento in titolo, dà conto di una relativa bozza di osservazioni favorevoli, da lei elaborata per la trasmissione alla 2^a Commissione permanente.

Successivamente, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione la suddetta proposta, pubblicata in allegato al resoconto, che è accolta dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (n. 231)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice sull'atto del Governo in argomento, introduce la proposta di osservazioni favorevoli con rilievo, approntata per la Commissione di merito.

Non essendovi alcuna richiesta di intervento da parte dei Commissari, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, mette ai voti la proposta di osservazioni della relatrice, pubblicata in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (n. 232)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, illustra in dettaglio un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievo sul decreto in titolo, da inoltrare alla Commissione di merito competente.

Senza discussione, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver appurato l'esistenza del numero legale necessario, pone in votazione tale bozza di osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (n. 233)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GINETTI (*PD*), nella sua qualità di relatrice sull'atto del Governo in esame, dà lettura di una relativa bozza di osservazioni favore-

voli con rilievi per la 2^a Commissione permanente, pubblicata in allegato al resoconto.

Nessun commissario chiedendo di intervenire, tale bozza, quindi, è posta in votazione dal PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, ed accolta dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (n. 234)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice sul mentovato provvedimento, dà conto di un relativo schema di osservazioni favorevoli.

Senza discussione, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver appurato l'esistenza del numero legale prescritto, mette ai voti tale schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SUL TEMPESTIVO RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE

Il presidente CHITI ricorda come, nei giorni scorsi, il sottosegretario Gozi gli abbia inviato una lettera con cui gli ha esternato alcune preoccupazioni in merito alla certa attivazione di procedure di infrazione contro l'Italia qualora non vengano notificate, entro il prossimo 10 gennaio, le misure di trasposizione di tutta una serie di direttive che sono ora all'esame del Parlamento per il prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Il Presidente ritiene pertanto doverosa una programmazione dei lavori da parte della 14^a Commissione che permetta di scongiurare, per quanto di competenza, tale rischio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1678-B

La 14^a Commissione permanente, esaminato disegno di legge in titolo,

considerato che esso delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo volto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, concernenti i contratti di concessione e gli appalti pubblici, entro il 18 aprile 2016, e di un decreto legislativo di riordino complessivo della materia, entro il 31 luglio 2016;

ricordato, in particolare, che la direttiva 2014/24/UE si riferisce alle procedure relative agli appalti pubblici del settore ordinario (servizi, lavori e forniture) ed abroga la direttiva 2004/18/UE, la direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 si riferisce alle procedure d'appalto nei settori speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali) ed abroga la direttiva 2014/17/UE, mentre la direttiva 2014/23/UE regola, per la prima volta, l'aggiudicazione dei contratti di concessione;

richiamati i pareri già espressi dalla 14^a Commissione sul testo del disegno di legge n. 1678, in data 21 gennaio 2015, e sul nuovo testo ed emendamenti, in data 29 aprile 2015;

rilevato, tra l'altro, che:

in riferimento alla digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento di appalti e concessioni, indicata come obiettivo nelle criteri di delega di cui alle lettere *i*) e *q*) dell'articolo 1, comma 1 del disegno di legge in titolo, le tre direttive in materia di appalti pubblici e di concessioni precisano che i mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto e che, per tale ragione, dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d'appalto nell'ambito del mercato interno. Al riguardo, si segnala altresì che all'interno della strategia per una progressiva digitalizzazione delle procedure di gestione degli appalti si colloca anche la direttiva 2014/55/UE che disciplina la fatturazione elettronica nel settore dei contratti pubblici. La direttiva dovrà essere recepita entro la fine del 2018 e la relativa delega è contenuta nel disegno di legge di delegazione europea 2014;

in merito alla centralizzazione delle committenze e delle stazioni appaltanti, la Camera dei deputati ha modificato la lettera *dd*) nel senso

che ha eliminato l'aggregazione «almeno regionale» per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sostituendola con un'aggregazione «a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente»;

il criterio di delega di cui alla lettera *pp*), inserito alla Camera dei deputati, con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni, richiama quanto previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE in tema di specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. È demandata al legislatore delegato la previsione di specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza;

con riferimento alla lettera *aaa*), volta alla razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, nel corso dell'esame al Senato era stato precisato che tale razionalizzazione doveva tradursi nella limitazione del ricorso alle procedure arbitrali e nella riduzione dei costi ad esse connessi. La Camera dei deputati, invece, ha eliminato il riferimento alla limitazione delle procedure arbitrali, delegando il Governo alla sua disciplina, e alla lettera *bbb*) ha dettato disposizioni sul processo amministrativo;

la lettera *ddd*), esplicitamente finalizzata alla valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, prevede l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte da attribuire alle imprese. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE consente di esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, tra le quali anche condizioni relative all'occupazione, ma che, come anche messo in evidenza dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, non possono costituire barriere all'ingresso, nella forma della richiesta di elementi di ammissibilità dell'offerta;

analoga osservazione si applica alle lettere *fff*) e *ggg*), che prevedono la possibilità di stabilire «clausole sociali» a salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell'appalto ad alta intensità di manodopera;

la lettera *eee*) finalizzata a garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nelle procedure riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti *in house*), è stata modificata dalla Camera dei deputati che ha previsto, anche per gli enti aggiudicatori di affidamenti *in house*, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento e la valutazione sulla congruità economica delle offerte,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento alla scadenza della delega per il recepimento delle direttive, fissata dall'articolo 1, comma 1, al 18 aprile 2016 (e non più

a due mesi prima di tale data coincidente la scadenza delle direttive), al fine di evitare di ritardare l'attuazione e di rischiare l'apertura di una procedura di infrazione, si ritiene opportuno chiarire se i contenuti del regolamento di esecuzione saranno adottati dal decreto di attuazione delle direttive o dal successivo decreto di riordino. In particolare, sarebbe opportuno specificare che con il decreto di recepimento si provveda a dare compiuta e immediata attuazione alle direttive, al fine di intendere che le attuali disposizioni del regolamento di esecuzione, necessarie a dare concreta attuazione alle direttive, siano riversate nel decreto legislativo di recepimento. Conseguentemente, al comma 4, sarebbe opportuno integrare la norma che stabilisce che il decreto di recepimento dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del codice, anche con le parti incompatibili del regolamento di esecuzione;

in riferimento al divieto del cosiddetto «*gold plating*», di cui alla lettera *a*) del comma 1, ovvero al divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, occorrerebbe valutare quali dei criteri specifici di delega sono applicabili al decreto di recepimento e, in tal caso, quali potrebbero implicare l'introduzione di ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalle direttive ovvero limitare la portata di talune disposizioni delle direttive medesime;

infine, si suggerisce alla Commissione di merito, ai meri fini di una migliore tecnica legislativa, di valutare l'opportunità di prevedere espressamente l'abrogazione, sia del vecchio codice in quanto tale e non solo delle sue disposizioni (così come previsto dal comma 12, lettera *c*), nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo), sia anche dello stesso decreto di attuazione delle direttive, nel momento in cui il suo contenuto viene riversato nel nuovo codice.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1880-B

La 14^a Commissione permanente, esaminato in seconda lettura il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato il 31 luglio 2015 e, trasmesso, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 2015;

richiamato il parere già espresso in prima lettura dalla 14^a Commissione permanente, in data 20 maggio 2015;

considerato che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento concernono, per quanto di competenza di questa Commissione, soprattutto il nuovo articolo 49-*ter* del decreto legislativo n. 177 del 2005, proposto all'articolo 3 del disegno di legge in titolo;

considerato, in particolare, che il comma 1 del nuovo articolo 49-*ter*, precisa che i contratti conclusi dalla RAI e dalle società da essa partecipate, aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la co-produzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice degli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice;

rilevato che il comma 2 del citato nuovo articolo 49-*ter* ribadisce che anche i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono esclusi dagli obblighi procedurali di cui al codice degli appalti, ma per questa tipologia prevede – secondo l'ultimo periodo del comma, introdotto dalla Camera dei deputati – il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità,

formula per quanto di competenza parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, che inserisce l'articolo 49-*ter* nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, si apprezza l'inserimento, in linea con l'articolo 27, comma 1, del codice degli appalti, del richiamo al fatto che l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

A tale riguardo, deve tuttavia essere richiamato anche il secondo periodo del predetto articolo 27, comma 1, secondo cui «L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto».

Inoltre, il medesimo rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, e dell'obbligo di procedere all'invito di almeno cinque concorrenti (sempre qualora ciò sia compatibile con l'oggetto del contratto), deve essere riferito anche ai contratti sopra soglia, di cui al comma 1 del nuovo articolo 49-ter.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 228

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

ricordato che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex «terzo pilastro») sono state «comunitarizzate», ovvero sono adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie. Preso atto, inoltre, che le decisioni quadro adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tra le quali vi rientra la decisione quadro in titolo, l'applicabilità delle procedure di precontenzioso e di contenzioso è stata congelata per cinque anni decorrenti dal 1° dicembre 2009, ai sensi del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona. Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2014, agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato, si applicano le attribuzioni della Commissione europea sulle procedure di infrazione e quelle della Corte di giustizia sulle cause di inadempienza, rendendone così obbligatorio il recepimento;

ricordato che la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 ripropone integralmente il contenuto dell'articolo 13 della Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2000, entrata in vigore nel 2005 e la cui ratifica da parte dell'Italia è prevista dal disegno di legge n. 1949 attualmente all'esame del Parlamento. L'adozione della decisione quadro si era resa necessaria, in considerazione dei ritardi registrati nella ratifica e del clima di diffusa preoccupazione determinatosi in conseguenza dell'attentato terroristico dell'11 settembre 2001, al fine di assicurare una celere entrata in vigore delle disposizioni relative alle squadre investigative, a partire dal 1° gennaio 2003. In base all'articolo 5 della decisione quadro, questa cessa di avere effetto a partire dall'entrata in vigore in tutti gli Stati membri della Convenzione di Bruxelles;

rilevato che la decisione quadro prevede che, al fine di condurre indagini penali che esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri, due o più Stati membri possano costituire una squadra investigativa comune. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri interessati concludono un accordo comune che definisce le modalità della squadra investigativa comune. Il ricorso alle squadre investigative comuni trae origine dalla necessità di superare i tradizionali limiti della cooperazione

interstatale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contesto della lotta contro il terrorismo internazionale, del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso e dei cosiddetti «*cross-border crimes*». Le squadre investigative comuni sono considerate anche dall'Agenda europea sulla sicurezza per il periodo 2015-2020, presentata il 28 aprile 2015 (COM(2015) 185), quale strumento efficace a cui occorre fare un ricorso più frequente e regolare in relazione alle minacce contro la sicurezza;

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo, dall'articolo 18 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), per il recepimento della decisione quadro 2002/465/GAI. Analoghi *iter* di recepimento erano stati avviati nel corso delle XV e XVI Legislature, con rispettivi disegni di legge la cui approvazione, tuttavia, non giunse a conclusione per la fine delle Legislature;

rilevato che lo schema di decreto legislativo si compone di otto articoli. L'articolo 1 individua l'ambito applicativo e l'obiettivo del provvedimento. Gli articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune presentata dall'autorità giudiziaria italiana e la procedura che segue ad un'analoga richiesta proveniente da Stato estero. L'articolo 4 delinea il contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa (componenti, direttore, finalità, termine) e il piano di azione operativo, recante le misure organizzative e l'indicazione delle modalità di esecuzione. L'articolo 5 dispone in ordine alla qualifica e alla responsabilità penale dei membri distaccati (membri della squadra appartenenti a Stati diversi da quello nel cui territorio essa interviene). L'articolo 6 disciplina il regime di utilizzazione delle informazioni investigative e degli atti di indagine. In particolare, riguardo al regime degli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa, il comma 3 dell'articolo 6 precisa che essi hanno la stessa efficacia e utilizzabilità dei corrispondenti atti regolati dalla legge processuale italiana. L'articolo 7 reca disposizioni in materia di responsabilità civile dei membri della squadra investigativa. L'articolo 8 prevede le modalità di copertura dell'onere di 310 mila euro a decorrere dal 2015, secondo quanto già previsto dalla legge di delegazione (articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114);

rilevata la corrispondenza delle citate disposizioni dello schema di decreto legislativo con i contenuti della decisione quadro 2002/465/GAI in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'atto costitutivo delle squadre investigative comuni sia inserito come parte integrante nel fascicolo del dibattimento;

valuti, inoltre, la Commissione di merito la necessità di inserire riferimenti circa l'efficacia degli atti compiuti all'estero, ai fini della loro utilizzazione nei procedimenti penali dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 229

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della decisione quadro 2003/577/GAI, che disciplina l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o il sequestro di beni per finalità probatorie;

ricordato che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex «terzo pilastro») sono state «comunitarizzate», ovvero sono adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie. Preso atto, inoltre, che le decisioni quadro adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tra le quali vi rientra la decisione quadro in titolo, l'applicabilità delle procedure di precontenzioso e di contenzioso è stata congelata per cinque anni decorrenti dal 1° dicembre 2009, ai sensi del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona. Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2014, agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato, si applicano le attribuzioni della Commissione europea sulle procedure di infrazione e quelle della Corte di giustizia sulle cause di inadempienza, rendendone così obbligatorio il recepimento;

considerato che la decisione quadro del Consiglio n. 2003/577/GAI, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio costituisce applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, affermatosi a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 e la cui prima affermazione si è avuta con la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo, attuata in Italia con legge 22 aprile 2005, n. 69. Con la decisione quadro 2003/577/GAI viene superato il tradizionale sistema di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale di tipo convenzionale, basato sul sistema delle rogatorie internazionali e del cosiddetto *exequatur*, sostituendolo con il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di blocco o di

sequestro, effettuato direttamente dalle autorità giudiziarie, senza la mediazione di un'autorità centrale. Il provvedimento di blocco o di sequestro, a fini probatori o per la successiva confisca, è trasmesso dall'autorità giudiziaria che l'ha adottato direttamente all'autorità giudiziaria competente per la sua esecuzione. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione riconoscono il provvedimento senza che siano necessarie altre formalità e adottano senza indugio le misure necessarie alla sua esecuzione immediata alla stessa stregua di un provvedimento di blocco o di sequestro emanato da un'autorità dello Stato membro di esecuzione, a meno che non sussistano specifici motivi di non riconoscimento o di non esecuzione. Per quanto riguarda il trattamento dei beni bloccati o sequestrati, la decisione quadro prevede che le predette richieste di blocco o sequestro debbano essere accompagnate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di esecuzione di un provvedimento di confisca;

ricordato che nel Programma di Stoccolma del 10-11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha ritenuto di superare i limiti insiti nelle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI (sul mandato europeo di ricerca delle prove), per l'istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove, confluito poi nella direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagini penali (OEI), che dovrà essere attuata entro il 22 maggio 2017 e di cui la citata legge di delegazione 2014 ne dispone la relativa delega legislativa;

tenuto conto del decreto legislativo n. 137 del 2015, di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI sul reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nonché della Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2000, entrata in vigore nel 2005 e la cui ratifica da parte dell'Italia è prevista dal disegno di legge n. 1949 attualmente all'esame del Parlamento;

rilevato che lo schema di decreto legislativo reca agli articoli 1 e 2 le disposizioni generali concernenti le finalità del provvedimento e le definizioni utilizzate, corrispondenti a quelle della decisione quadro; agli articoli 3 e 4 le fattispecie e le procedure relative alla ricezione di un provvedimento di blocco o sequestro da parte dell'autorità di un altro Stato membro; l'articolo 5 indica l'autorità competente nel procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova; gli articoli 6 e 7 regolamentano gli adempimenti di esecuzione del provvedimento dello Stato di emissione, ovvero le possibilità di rigetto o di rinvio dell'esecuzione dello stesso; l'articolo 8 dispone sulla durata del vincolo di blocco o sequestro sul bene o sulla prova; l'articolo 9 detta disposizioni dirette ad assicurare, ai soggetti titolari dei beni o prove oggetto di blocco o sequestro, il diritto di impugnazione; l'articolo 10 dispone in merito ai rapporti con lo Stato di emissione in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di blocco o sequestro emessa da un altro Stato membro; gli articoli 11 e 12 concernono l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria italiana, di un provvedimento

di blocco o sequestro il cui oggetto si trova nel territorio di un altro Stato membro; l'articolo 13 prevede la clausola di invarianza finanziaria;

rilevata la corrispondenza sostanziale delle citate disposizioni dello schema di decreto legislativo con i contenuti della decisione quadro 2003/577/GAI in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 231

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della decisione quadro 2008/947/GAI, che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per assumere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro;

ricordato che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex «terzo pilastro») sono state «comunitarizzate», ovvero sono adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie. Preso atto, inoltre, che le decisioni quadro adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tra le quali vi rientra la decisione quadro in titolo, l'applicabilità delle procedure di precontenzioso e di contenzioso è stata congelata per cinque anni decorrenti dal 1° dicembre 2009, ai sensi del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona. Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2014, agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato, si applicano le attribuzioni della Commissione europea sulle procedure di infrazione e quelle della Corte di giustizia sulle cause di inadempienza, rendendone così obbligatorio il recepimento;

considerato che la decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, ha come obiettivo, oltre a favorire il reinserimento sociale del condannato, consentendogli di mantenere i legami familiari, linguistici, sociali e culturali del Paese di origine o di quello di residenza o dimora, anche quello di prevenire nuovi reati e di proteggere le vittime;

rilevato che le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive, cui si applica la nuova disciplina, sono indicate all'articolo 4 della decisione quadro, ma si tratta di un elenco non esaustivo. Per tale ragione ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consi-

glio l'elenco delle altre misure e sanzioni che è disposto a sorvegliare. Inoltre, se la natura o la durata delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive non corrisponde con la legislazione dello Stato di esecuzione, esso può adattare convenientemente. Tuttavia, tali misure devono corrispondere il più possibile a quelle irrogate nello Stato di emissione e in nessun caso la natura o la durata di tali misure potrà essere più severa della misura originariamente imposta. I reati punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni – tra cui per esempio i reati di terrorismo o di pornografia infantile – non richiedono una verifica della doppia incriminabilità, mentre per gli altri reati lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della decisione di sospensione condizionale, e la relativa sorveglianza delle misure e sanzioni sostitutive, alla condizione che la sentenza si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge nazionale;

considerato che la decisione quadro 2008/947/GAI è stata modificata, alla lettera *h*) dell'articolo 11 e al modello di certificato di cui all'allegato I, dalla decisione quadro 2009/299/GAI, concernente il riconoscimento delle decisioni pronunciate in contumacia;

tenuto conto della Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2000, entrata in vigore nel 2005 e la cui ratifica da parte dell'Italia è prevista dal disegno di legge n. 1949 attualmente all'esame del Parlamento;

rilevato che lo schema di decreto legislativo reca agli articoli 1, 2 e 3 le disposizioni generali concernenti le finalità del provvedimento, le definizioni utilizzate e l'individuazione delle autorità competenti nel Ministero della giustizia e nell'autorità giudiziaria; all'articolo 4 elenca gli obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, con le sanzioni sostitutive o con la liberazione condizionale, sostanzialmente coincidenti a quelli indicati all'articolo 4 della decisione quadro; agli articoli da 5 a 8 la disciplina della trasmissione della sentenza o decisione di liberazione condizionale allo Stato di esecuzione e gli effetti del riconoscimento da parte di quest'ultimo; agli articoli da 9 a 16 la disciplina della ricezione di sentenza o decisione di liberazione condizionale emessa da un altro Stato membro e, in particolare, la competenza della corte d'appello, le condizioni per il riconoscimento, tra cui la necessità della doppia incriminabilità salvo i reati elencati all'articolo 11, le norme procedurali sulla ricezione delle richieste, i motivi di rifiuto, gli effetti del riconoscimento; all'articolo 17 la clausola di invarianza finanziaria e all'articolo 18 il quadro giuridico di riferimento per quanto non previsto;

rilevata la corrispondenza sostanziale delle citate disposizioni dello schema di decreto legislativo con i contenuti della decisione quadro 2003/577/GAI in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 13, recante i possibili motivi di rifiuto del riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condi-

zionale, preso atto che la lettera *h*) rispecchia le modifiche introdotte dalla successiva decisione quadro 2009/299/GAI, concernente il riconoscimento delle decisioni pronunciate in contumacia, si rileva la necessità di modificare, analogamente, anche l'allegato I dello schema di decreto in titolo, recante il modello di certificato da allegare alla richiesta di riconoscimento emessa dall'autorità italiana, in particolare la parte di cui alla lettera *h*), al fine di renderlo conforme alle modifiche introdotte dalla citata decisione quadro 2009/299/GAI.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 232

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della decisione quadro 2009/299/GAI, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI in relazione al riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

ricordato che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex «terzo pilastro») sono state «comunitarizzate», ovvero sono adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie. Preso atto, inoltre, che le decisioni quadro adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tra le quali vi rientra la decisione quadro in titolo, l'applicabilità delle procedure di precontenzioso e di contenzioso è stata congelata per cinque anni decorrenti dal 1° dicembre 2009, ai sensi del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona. Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2014, agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato, si applicano le attribuzioni della Commissione europea sulle procedure di infrazione e quelle della Corte di giustizia sulle cause di inadempimento, rendendone così obbligatorio il recepimento;

tenuto conto della Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2000, entrata in vigore nel 2005 e la cui ratifica da parte dell'Italia è prevista dal disegno di legge n. 1949 attualmente all'esame del Parlamento;

considerato che la decisione quadro 2009/299/GAI, al fine di assicurare il rispetto del principio del diritto a un equo processo, previsto dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come elaborato anche nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, provvede a modificare le decisioni quadro: 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; 2008/909/GAI, relativa all'applicazione

del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale; 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive. Le modifiche sono finalizzate a precisare, in modo chiaro e uniforme, la definizione dei possibili motivi per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate in un altro Stato membro al termine di un processo svoltosi in assenza dell'interessato, per assicurare il pieno rispetto del diritto alla difesa. In particolare, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se l'interessato è stato citato personalmente e quindi informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o se è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si sia stabilito inequivocabilmente che l'interessato era al corrente del processo fissato. In tale contesto resta inteso che l'interessato dovrebbe aver ricevuto tali informazioni «a tempo debito», vale a dire in tempo per consentirgli di partecipare al processo e di esercitare efficacemente il suo diritto alla difesa;

considerato che, come ribadito nella relazione illustrativa del Governo, l'ordinamento vigente – dall'articolo 111 della Costituzione, alle rispettive disposizioni del codice di procedura penale – già assicura le tutele proprie del cosiddetto «giusto processo», compreso il diritto della persona accusata di essere tempestivamente informata della data, ora e luogo ove si svolgerà il processo, anche al fine di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa, e non necessita di adeguamenti in tal senso nella disciplina processuale vigente;

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla decisione quadro in titolo, attraverso una modifica della legge n. 69 del 2005, di attuazione della decisione quadro 2002/584/CE sul mandato di arresto europeo, e una modifica del decreto legislativo n. 161 del 2010, di attuazione della decisione quadro 2008/909/CE sul riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, al fine di meglio precisare le condizioni di verifica del rispetto dei diritti procedurali dell'imputato in un procedimento penale svolto nello Stato richiedente, in assenza dell'imputato stesso, in funzione di una richiesta di riconoscimento ed esecuzione di una decisione giurisdizionale da parte di un altro Stato membro;

rilevato, inoltre, che le corrispondenti modifiche alle decisioni quadro 2006/783/GAI, 2008/947/GAI e 2005/214/GAI sono già incorporate nei rispettivi provvedimenti attuativi: decreto legislativo n. 137 del 2015, e schemi di decreto legislativo n. 231 e n. 230,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

in riferimento allo schema di decreto legislativo n. 231, di attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI sul riconoscimento delle deci-

sioni di sospensione della pena, si rileva la necessità di modificare l'allegato I di tale schema di decreto, recante il modello di certificato da allegare alla richiesta di riconoscimento emessa dall'autorità italiana, in particolare la parte di cui alla lettera *h*), al fine di renderlo conforme alle modifiche introdotte dalla decisione quadro 2009/299/GAI.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 233

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della decisione quadro 2009/829/GAI, che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione cautelare;

ricordato che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex «terzo pilastro») sono state «comunitarizzate», ovvero sono adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie. Preso atto, inoltre, che le decisioni quadro adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tra le quali vi rientra la decisione quadro in titolo, l'applicabilità delle procedure di precontenzioso e di contenzioso è stata congelata per cinque anni decorrenti dal 1° dicembre 2009, ai sensi del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona. Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2014, agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato, si applicano le attribuzioni della Commissione europea sulle procedure di infrazione e quelle della Corte di giustizia sulle cause di inadempimento, rendendone così obbligatorio il recepimento;

considerato che la decisione quadro 2009/829/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari diverse dalla detenzione cautelare, ha come scopo quello di consentire a uno Stato membro di assicurare la dovuta sorveglianza, in attesa del processo, di un imputato non residente in tale Stato, alla luce dei preminenti obiettivi di assicurare il regolare corso della giustizia, in particolare la comparizione dell'interessato in giudizio e di migliorare la protezione delle vittime e della collettività, nonché al fine di ridurre la disparità di trattamento tra gli imputati residenti e quelli non residenti;

tenuto conto della Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2000, entrata in vigore nel 2005 e la cui ratifica da parte dell'Italia è prevista dal disegno di legge n. 1949 attualmente all'esame del Parlamento;

rilevato che lo schema di decreto legislativo reca agli articoli 1, 2 e 3 le disposizioni generali concernenti le finalità del provvedimento, le definizioni utilizzate e l'individuazione delle autorità competenti nel Ministero della giustizia e nell'autorità giudiziaria; all'articolo 4 l'elenco delle misure cautelari, sostanzialmente coincidenti con l'articolo 8 della decisione quadro; agli articoli da 5 a 8 la disciplina della trasmissione di una decisione sulle misure cautelari allo Stato di esecuzione e gli effetti del riconoscimento da parte di quest'ultimo; agli articoli da 9 a 16 la disciplina della ricezione di una decisione sulle misure cautelari emessa da un altro Stato membro e, in particolare, la competenza della corte d'appello di residenza, le condizioni per il riconoscimento, tra cui la necessità della doppia incriminabilità salvo i reati elencati all'articolo 11, le norme procedurali sulla ricezione delle richieste, i motivi di rifiuto, gli effetti del riconoscimento e le spese di sorveglianza; all'articolo 17 la clausola di invarianza finanziaria e all'articolo 18 il quadro giuridico di riferimento per quanto non previsto;

rilevata la corrispondenza sostanziale delle citate disposizioni dello schema di decreto legislativo con i contenuti della decisione quadro 2009/829/GAI in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare i termini «misure alternative» con «misure cautelari coercitive e interdittive»;

si segnala la difformità della dizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c): «restrizioni del diritto di lasciare un determinato luogo», rispetto alla dizione utilizzata negli allegati I (lettera *g*) e II (lettera *d*) del modello di certificato di cui all'allegato I allo schema di decreto: «obbligo di rimanere in un luogo determinato», la quale ultima corrisponde a quella utilizzata nella decisione quadro (articolo 8);

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di inserire tra le misure cautelari oggetto della sorveglianza, riconosciuta nell'elenco tra le misure non obbligatorie, anche il divieto temporaneo all'esercizio di attività professionali di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 8 della decisione quadro, corrispondente alla misura interdittiva prevista nel codice di procedura penale dall'articolo 287.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 234

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della decisione quadro 2009/948/GAI, sui;

ricordato che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex «terzo pilastro») sono state «comunitarizzate», ovvero sono adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie. Preso atto, inoltre, che le decisioni quadro adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tra le quali vi rientra la decisione quadro in titolo, l'applicabilità delle procedure di precontenzioso e di contenzioso è stata congelata per cinque anni decorrenti dal 1° dicembre 2009, ai sensi del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona. Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2014, agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato, si applicano le attribuzioni della Commissione europea sulle procedure di infrazione e quelle della Corte di giustizia sulle cause di inadempimento, rendendone così obbligatorio il recepimento;

tenuto conto della Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2000, entrata in vigore nel 2005 e la cui ratifica da parte dell'Italia è prevista dal disegno di legge n. 1949 attualmente all'esame del Parlamento;

ricordato che l'obiettivo della risoluzione di conflitti di giurisdizione tra Stati membri figura specificamente all'articolo 82, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra le azioni comuni proprie del settore della cooperazione giudiziaria in materia penale;

considerato che la decisione quadro 2009/948/GAI, relativa alla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, ha come scopo quello di evitare che, in relazione a un medesimo fatto vengano avviati, dinanzi a diverse autorità nazionali europee, paralleli procedimenti penali. La decisione quadro stabilisce una procedura di coordinamento tra le autorità nazionali competenti dei Paesi dell'UE, nel caso in cui abbiano fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro Stato mem-

bro dell'UE. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro Stato membro, deve appurare tale ipotesi, contattando l'autorità competente dell'altro Paese. Qualora sia confermata l'esistenza di procedimenti paralleli, le autorità nazionali competenti devono intraprendere consultazioni dirette per individuare una soluzione che eviti gli effetti negativi derivanti dai procedimenti paralleli. Ciò può portare alla concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro. Ove non sia possibile giungere a una soluzione, il caso viene deferito a Eurojust se del caso e a condizione che rientri nella sua sfera di competenza;

rilevato che lo schema di decreto legislativo reca agli articoli 1, 2 e 3 le disposizioni generali concernenti le finalità del provvedimento, le definizioni utilizzate e l'individuazione delle autorità competenti nel Ministero della giustizia e nell'autorità giudiziaria; all'articolo 4 e 5 l'obbligo di contattare l'autorità competente dell'altro Stato membro e l'obbligo di rispondere a una richiesta da parte di un altro Stato membro; agli articoli 6 e 7 i contenuti della richiesta e della risposta; all'articolo 8 la disciplina delle consultazioni, svolte dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria contattante o contattata, il quale riferisce al Ministro della giustizia che può anche disporre di non dar corso alla concentrazione dei procedimenti con l'altro Stato membro qualora rilevi che ciò potrebbe compromettere la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato; all'articolo 9 la possibilità di deferire la risoluzione del conflitto di giurisdizione a Eurojust; all'articolo 10 gli effetti delle consultazioni sul procedimento, che non sospendono il procedimento; all'articolo 11 gli effetti della concentrazione del procedimento con l'altro Stato e all'articolo 12 la clausola di invarianza finanziaria;

rilevata la corrispondenza sostanziale delle citate disposizioni dello schema di decreto legislativo con i contenuti della decisione quadro 2009/948/GAI in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 2 dicembre 2015

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 2 dicembre 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,20.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del presidente e del direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (Inpgi), Andrea Camporese e Mimma Iorio

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (Inpgi), Andrea Camporese e il direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (Inpgi), Mimma Iorio.

Svolgono una relazione Andrea CAMPORESE, *presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (Inpgi)*, e Mimma IORIO, *direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (Inpgi)*, che si riserva di consegnare documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Sergio PUGLIA (*M5S*), il deputato Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, la deputata Colomba MONGIELLO (*PD*) e a più riprese il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Andrea CAMPORESE, *presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (Inpgi)*, e Mimma IORIO, *direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (Inpgi)*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (Inpgi), per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione, una volta pervenuta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza della Presidente
Lello DI GIOIA

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 2 dicembre 2015

Plenaria

159^a Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,20.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2015

I senatori CASSON (*PD*) e CRIMI (*M5S*) proseguono nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno formulando osservazioni e proposte. Intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) dichiara quindi concluso l'esame della relazione.

La seduta termina alle ore 12.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 2 dicembre 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,05 alle ore 8,10.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, sull'attuazione della nuova disciplina concernente l'armonizzazione dei bilanci pubblici

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Magda Angela ZANONI (PD), Federico FORNARO (PD), Bachisio Silvio LAI (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD), Stefano COLLINA (PD) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Bilardo per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 2 dicembre 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15,30.

Plenaria

Presidenza del presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 15,30.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che il 25 novembre 2015 la Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Emiliano Minnucci, in sostituzione della deputata Flavia Piccoli Nardelli, dimissionaria.

Nel ringraziare, anche a nome degli altri componenti della Commissione, la collega dimissionaria, rivolge al deputato Minnucci un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto:

- di procedere ad alcuni approfondimenti istruttori in ordine ad una pistola Beretta calibro 7,65, rinvenuta nel covo di via Gradoli, affidando al ROS dei carabinieri lo svolgimento di alcuni accertamenti in proposito;
- di condurre un'approfondita istruttoria in merito ad un documento recentemente acquisito, che reca l'intestazione «Ufficio R, reparto D, 1626 segreto» ed è datato 18 febbraio 1978;
- di affidare al dottor Donadio, al tenente colonnello Giraudo e al luogotenente Boschieri l'incarico di procedere all'escussione di una persona informata sui fatti.

Comunica, inoltre, che:

- il 25 novembre è pervenuta una lettera di Alvaro Baragiola, che è stata classificata «riservata»;
- con nota segreta pervenuta il 25 novembre, il direttore dell'AISI, generale Arturo Esposito, ha trasmesso documentazione richiesta dalla Commissione su vicende di interesse per l'inchiesta parlamentare;
- il 24 novembre il generale Scriccia ha depositato la documentazione fotografica acquisita, su incarico della Commissione, presso gli archivi del quotidiano *Il Tempo*;
- il dottor Siddi ha depositato, il 25 novembre, il verbale riservato dell'escussione di una persona informata sui fatti;
- il 24 novembre il deputato Gero Grassi ha trasmesso un esposto a lui inviato.

Segnala, altresì, che il 1° dicembre il deputato Fabio Lavagno ha versato agli atti della Commissione un documento a lui pervenuto dal professor Marco Clementi. Si tratta della lettera con la quale Mario Moretti ha inviato allo stesso Clementi copia di una missiva trasmessa – ma non ancora pervenuta – alla Commissione, in risposta ad una richiesta di quest'ultima del 22 luglio 2015. Procedo quindi alla lettura integrale del contenuto della lettera, che è del seguente tenore: «On. Fioroni, nel 2015 la commissione da lei presieduta è la terza (ma forse ho perso il conto) che «indaga» su fatti che appartengono ad un periodo che ormai è di esclusivo interesse e competenza degli storici. Esauriti definitivamente da decenni tutti gli aspetti giudiziari – sebbene la mia prigionia perduri da oltre 34 anni, in mancanza di decisioni liberatorie e conclusive dovevole nell'ambito politico – la vicenda delle Brigate Rosse appartiene ormai solo alla riflessione storica. Per quel che mi risulta il professor Marco Clementi è uno storico autore di molti libri i quali, per rigore metodologico e serietà di indagine, costituiscono punto di riferimento certo per la comprensione dello scontro sociale svoltosi nel nostro paese negli anni '70 del secolo scorso. In un ambito storico-politico e con quanti si sono accostati all'argomento con onestà intellettuale, la mia disponibilità è sempre stata totale, come per il libro intervista «Brigate Rosse una storia italiana» realizzato con Rossana Rossanda e Carla Mosca nel lontano 1993. Per contro mi sento estraneo e a disagio nell'ambito delle ricostruzioni faziose che hanno la loro giustificazione solo nell'interesse politico di chi pensa di trarne vantaggio. La saluto cordialmente. Mario Moretti».

Comunica, infine, di aver autorizzato, su conforme avviso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti della Commissione – l'estrazione di copia di un documento libero da parte di un soggetto esterno.

Audizione di Paolo Graldi

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione del dottor Paolo Graldi.

Paolo GRALDI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, e il senatore Federico FORNARO (PD).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Paolo Graldi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.